



FederUtility

Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma
Tel. +39 (0)6 94528210-11
Fax +39 (0)6 94528200
www.federutility.it

sefit

servizi funerari pubblici italiani

Tel +39 (0)6 90283171
Fax +39 (0)6 62298447
www.sefit.eu
segreteria@sefit.eu

Linee Guida in materia di affidamenti

Settore funerario

Manuale

13 ottobre 2010

Sommario

Linee Guida in materia di affidamenti	1
Settore funerario	1
Premessa, di ordine generale.....	3
Parte A) Premessa concernente i riferimenti normativi.	4
A.1) Affidamenti ("regole" generali o, se si vuole, le forme "lecite" negli affidamenti).....	4
A.2) Regime transitorio:	5
Parte B) Le clausole.	7
B.1) Clausola limitativa.....	7
B.2) Clausola di salvaguardia.....	7
B.3) Le clausole limitative sulle partecipazioni societarie, nei comuni piccoli e medi.....	7
Parte C) Altre disposizioni di riferimento.....	9
C.1) D.-L. 4 luglio 2006, n. 223, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006 n. 248.....	9
C.2) L. 24 dicembre 2007, n. 244	9
Parte D) Alcune definizioni.	12
Parte E) Situazione attuale – Ricognizione delle forme di gestione.	14
E.A.- Forme di gestione.....	14
E.B.- Considerazioni.	15
E.C.- La vera novità, cioè la gara c.d. "a doppio oggetto".	20
E.D. – Tabella.....	27
Parte F) Affidamenti.....	37
F.1) Affidamento del servizio	37
F.2) Procedura, ad evidenza pubblica, aventi oggetto, al tempo stesso, a) la qualità di socio () e b) l'attribuzione di specifici compiti operativi () connessi alla gestione del servizio.	41
F.3) La definizione degli obiettivi, nonché l'esigenza delle verifiche e controlli sull'affidamento.	45
Parte G) Aspetti diversi.	52
H) Capitolati ed elenchi prezzi.....	54
Parte I – Documentazione	56
Nota aggiuntiva.	58

Premessa, di ordine generale.

Il seguente documento, elaborato da un Gruppo di lavoro appositamente costituito all'interno della Commissione Funeraria SEFIT, vuole fornire unicamente alcune "Linee guida" per gli associati (aziende e comuni), ma anche per le Amministrazioni Locali che hanno affidato od intendano affidare alcuni servizi pubblici locali, in particolare a quelli organizzati nell'ambito di FederUtility – SEFIT e, per questo, con un'ottica che vuole, dichiaratamente, essere "*specificata*" per il settore funerario, dove, accanto alle intrinseche diversità e caratteristiche dei servizi (funebre, cremazione, cimiteriale, illuminazione votiva), si riscontrano forme di gestione decisamente molto articolate, tanto da differenziarsi anche per queste da altre tipologie di servizi pubblici locali a rilevanza economica, come la presenza, ancora largamente prevalente, di gestioni in economia diretta, di affidamenti ad aziende speciali, di affidamenti a società di capitali partecipate, talora mono-servizi altre volte pluri-servizi, a volte con caratteristiche di *in house providing*, altre volte con "auto-qualificazioni" di *in house providing*, che per altro non sempre presentano le caratteristiche proprie del diritto e della giurisprudenza dell'Unione europea, nella convinzione che la situazione maggiormente deteriore debba essere individuata nel pericolo della cessazione "*senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante*" (c.d. "cessazione automatica"), non solo per motivazioni sull'intrinseca esigenza di assicurare sul territorio e per la popolazione una continuità dei servizi, ma soprattutto per il fatto che in tale evenienza l'ente locale titolare del servizio verrebbe a perdere il ruolo che gli è proprio, di regolazione, governo e definizione delle forme di gestione dei servizi di cui esso è titolare.

Come noto, la materia degli affidamenti dei servizi pubblici ha visto, forse con frequenza non paragonabile ad altre parti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali proposte di modifica e modifiche attuate, caratterizzate, in particolare, da un'altissima frequenza, tanto da rendere in qualche modo "instabile" l'assetto delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, non senza prese di posizione di effetti peculiari (come è il caso, delle cessazioni di affidamenti avvenute e/o da avvenire "senza necessità di deliberazione dell'ente affidante"). Per questo, è importante che non solo le aziende, partecipate, affidatarie affrontino il quadro di riferimento attuale, ma, forse, prima di loro che questo quadro di riferimento sia colto dagli enti locali affidanti.

Questo documento è articolato per Parti, iniziando dalle Parti da A a D, nelle quali si delinea il quadro di riferimento, anche se si dovrebbe dire i quadri di riferimento (al plurale), non potendo trascurarsi anche previsioni normative che condizionano l'approccio al tema degli affidamenti. In particolare, nella Parte A, si individuano (**A.1**) le forme attualmente ammissibili per gli affidamenti, nonché (**A.2**) le diverse ipotesi di c.d. regime transitorio. Nella Parte E si individuano le possibili forme di gestione in essere, nonché si formulano alcune considerazioni su di esse e sulle loro possibili evoluzioni, unitamente ad una **Tabella**, che definisce i termini temporali di cui tenere conto, in relazione alla specifica situazione locale. Nella Parte F si considerano i differenti "segmenti" di attività, nonché ipotesi sugli affidamenti. Nella Parte G si riportano alcune componenti di servizio che possono essere, nelle singole situazioni locali, prese in considerazione. Nella Parte H si formulano considerazioni attorno ai capitolati ed annessi, mentre la Parte I è dedicata alla Documentazione.

Parte A) Premessa concernente i riferimenti normativi.

Sulle "fonti": art. 23.bis D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente (da ultimo), modificato dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166, ed, infine, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 ""*Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*"" Sono, come sempre, tenute presenti anche le circolari ConfServizi n. 327/08/AG/PR/gg del 22 settembre 2008, Federutility n. 2193/AG (congiunta con Federambiente n. 2336) dell'11 dicembre 2009, nonché Federutility n. 2447/AG (congiunta con Federambiente n. 1091/GC) del 30 giugno 2010, per tutti i riferimenti riferibili in via generale ai servizi pubblici locali a rilevanza economica.

A.1) Affidamenti ("regole" generali o, se si vuole, le forme "lecite" negli affidamenti)

Ipotesi 1 = comma 2, lett. a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

Ipotesi 2 = comma 2, lett. b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento;

Ipotesi 3 = Comma 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario ⁽¹⁾ per la gestione cosiddetta "*in house*" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della

¹ - Dopo l'entrata in vigore (1° dicembre 2009) del Trattato fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (dall'Italia ratificato con L. 2 agosto 2008, n. 130) gli aggettivi "comunitario", e simili o comunque declinati, dovrebbero essere sempre sostituiti da: "dell'Unione" (art. 2, par. 2, lett. a) Trattato citato).

predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole ⁽²⁾.

A.2) Regime transitorio:

Comma 8, lett. a): le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" ⁽³⁾ cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

Comma 8, lett. b): le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

Comma 8, lett. c): le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

Comma 8, lett. d): gli affidamenti diretti assentiti ⁽⁴⁾ alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 oppure del 31 dicembre 2015;

² - Il comma 4.bis prevedeva che i regolamenti di cui al comma 10 definissero le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4: si veda, ora, l'art. 4 d.P.R. 7 settembre 2010, n.168, **richiamando l'attenzione sulla verifica annuale di cui al comma 4.**

³ I principi comunitari richiedono la concorrenza di:

a) il soggetto pubblico titolare del servizio pubblico locale a rilevanza economica oggetto dell'affidamento detenga il 100 % del capitale del soggetto affidatario;

b) che il soggetto pubblico titolare del servizio pubblico locale a rilevanza economica eserciti sul soggetto affidatario il c.d. "controllo analogo";

c) che il soggetto affidatario svolga la propria attività prevalentemente nei confronti del soggetto pubblico titolare del servizio pubblico a rilevanza economica affidante.

⁴ - Ipotesi, probabilmente non presente nel settore, mancando un'autorità di settore.



Comma 8, lett. e): le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, *senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.*

Parte B) Le clausole.

B.1) Clausola limitativa

Comma 9 (1 e 2 periodi): Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2.

B.2) Clausola di salvaguardia.

Comma 9 (ultimo periodo): I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

B.3) Le clausole limitative sulle partecipazioni societarie, nei comuni piccoli e medi.

Va tenuto presente, la più recente disposizione dell'art. 14, comma 32 D.-L. 31 maggio 2010, n. 78, per il quale, fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possano costituire società (e debbano, entro il 31 dicembre 2010, o mettere in liquidazione le società già costituite, o cederne le partecipazioni ⁽⁵⁾); mentre i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, mettendo in liquidazione, entro la stessa data, le eventuali altre società già costituite.

Dalla "Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte dei comuni e province", redatta dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie ed approvata con la deliberazione n. 14/AUT/2010/FRG del 30 giugno 2010, risulta che, "Sul totale di 8101 ⁽⁶⁾, 7797 Comuni sono interessati dalla norma perché con popolazione inferiore a trentamila abitanti, e 160 perché con popolazione tra trenta e cinquantamila. I 144 Comuni con popolazione superiore a cinquantamila non sono interessati dalla norma. Come si legge nel prosieguo, una prima elaborazione dei dati acquisiti con la presente indagine mette in evidenza che, con

⁵ - La disposizione non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

⁶ - In realtà, con alcune aggregazioni, i comuni si sono ridotti a 8.094.



riferimento al triennio 2005/2007, su un totale di 3361 società partecipate dai Comuni, le società partecipate dai Comuni con abitanti fino a 30.000 sono 2.584, quelle partecipate dai Comuni tra 30.000 e 50.000 sono 488, quelle partecipate dai Comuni superiori a 50.000 sono 930 (rispettivamente il 76,9%, il 14,5% ed il 27,7% delle 3361 società rilevate nel triennio)." Si tratta di dati che, anche sotto il profilo quantitativo, mettono in rilievo l'impatto della disposizione, fatte salve – al momento – eventuali modifiche che possano intervenire in sede di conversione.

Parte C) Altre disposizioni di riferimento.

C.1) D.-L. 4 luglio 2006, n. 223, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006 n. 248.

Art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.

C.2) L. 24 dicembre 2007, n. 244

Art. 3, - Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società

che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia.

Comma 28 - Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 20 - Termine per la cessione delle partecipazioni vietate.

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

Comma 30 - Trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e rideterminazione dotazioni organiche.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Comma 31 - Individuazione provvisoria delle dotazioni organiche.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

Comma 32 - Asseverazione da parte dei collegi dei revisori e gli organi di controllo interno.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane



e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

32-bis. Il comma 734 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Parte D) Alcune definizioni.

(Art. 3 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.)

Appalti pubblici di lavori = appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere, oppure, per certe ipotesi, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara).

Appalti pubblici di forniture = appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Appalti pubblici di servizi = appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi (elencati all'allegato II).

Concessioni di lavori pubblici = contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

Concessione di servizi = un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità = contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori (⁷).

Contratti di partenariato pubblico privato = contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Nell'ambito del diritto dell'Unione europea, si parla anche di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI).

⁷ - Andrebbe citato anche il *project financing* ed istituti consimili (artt. 152 e ss. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.) che, per altro, al pari della locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, viene a collocarsi autonomamente rispetto alle disposizioni dell'art. 23.bis, commi 2 e ss. D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, modificato dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166. Per altro, tali istituti potrebbero operare per lavori pubblici o per lavori di pubblica utilità "nuovi", non per la gestione e, meno ancora, per la mera gestione di lavori già, magari da tempo, realizzati.

Contratti «di rilevanza comunitaria» = contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie (e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi).

Organismo di diritto pubblico = qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Imprese pubbliche = imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» = comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

Procedure aperte = procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Procedure ristrette = le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

Dialogo competitivo = procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

Procedure negoziate = procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

Contratti misti = contratti pubblici aventi per oggetto:

- a) lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
- b) servizi e forniture.

Parte E) Situazione attuale – Ricognizione delle forme di gestione.

E.A.- Forme di gestione.

- E.1) Gestione in economia diretta ⁽⁸⁾.
- E.2) Affidamento a soggetto terzo ⁽⁹⁾, non partecipato, mediante gara ad evidenza pubblica.
- E.3) Affidamento a soggetto terzo, minoritariamente (con socio terzo non scelto mediante gara ad evidenza pubblica) partecipato dal comune, mediante gara ad evidenza pubblica.
- E.4) Affidamento a soggetto terzo, minoritariamente (con socio terzo scelto mediante gara ad evidenza pubblica) partecipato dal comune, mediante gara ad evidenza pubblica.
- E.5) Affidamento a soggetto terzo, maggioritariamente (con socio terzo non scelto mediante gara ad evidenza pubblica) partecipato dal comune, mediante gara ad evidenza pubblica.
- E.6) Affidamento a soggetto terzo, maggioritariamente (con socio terzo scelto mediante gara ad evidenza pubblica) partecipato dal comune, mediante gara ad evidenza pubblica.
- E.7) Affidamento a soggetto terzo, totalmente partecipato dal comune, mediante gara ad evidenza pubblica.
- E.8) Affidamento diretto a soggetto terzo, non partecipato, senza gara ad evidenza pubblica.
- E.9) Affidamento diretto a soggetto terzo, minoritariamente partecipato dal comune, senza gara ad evidenza pubblica.
- E.10) Affidamento diretto a soggetto terzo, maggioritariamente partecipato dal comune, senza gara ad evidenza pubblica.
- E.11) Affidamento diretto a soggetto terzo, totalmente partecipato dal comune, senza gara ad evidenza pubblica.
- E.12) Affidamento diretto nelle forme dell'"*in house providing*" ⁽¹⁰⁾.

⁸ - Attualmente non è una forma di gestione considerata dal testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., il che ha iniziato a far sorgere alcune criticità. Si esprime l'avviso che, laddove in atto esistenti, possano anche persistere, specie quando l'ente locale titolare del servizio pubblico qualifichi il servizio, od i servizi, come servizi "istituzionali", intendendosi quelli che sono attribuiti espressamente al comune da norme di legge; maggiormente critica è, allo stato, la situazione nell'ipotesi in cui da un affidamento ad un soggetto terzo, il consiglio comunale, nell'esercitare le competenze ad esso spettanti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ritenga di passare da un affidamento a soggetto terzo a questa modalità di organizzazione (e gestione) del singolo servizio. Per altro, e per quanto riguarda lo specifico settore, alla forma di gestione in economia diretta fa riferimento l'art. 5, comma 1 L. R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., l'art. 5, comma 1 L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34, di "gestione diretta" parla l'art. 28, comma 1 (per i cimiteri), nonché l'art. 45, comma 1 (per i crematori) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, il che solleva, o ri-solleva, la questione se si sia in presenza di servizi pubblici locali a rilevanza economica (nel qual caso la legislazione regionale non avrebbe avuto titolo ad intervenire in queste materie, rimanendo esposta a possibili dichiarazioni d'illegittimità costituzionale), oppure di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, nel qual caso non potrebbero farsi riferimento alle norme statali oggetto delle presenti "Linee guida", dovendosi rimettere l'intera questione della regolazione delle forme di gestione alle legislazioni regionali, il che, oltretutto, aprirebbe ulteriori questioni nelle regioni diverse da quelle (tre) sopra citate, in cui manca (nel settore) ogni regolazione sulle forme di gestione di tali servizi pubblici locali, se ed in quanto riconoscibili quali privi di rilevanza economica, portando così a dover fare eventuale riferimento a leggi regionali concernenti servizi pubblici locali avanti queste caratteristiche.

⁹ - Per "soggetto terzo", qui e di seguito, si indica un soggetto diverso da quello titolare del servizio pubblico locale a rilevanza economica. Per i cimiteri, titolare del servizio è il comune. Analogamente, per la gestione degli impianti di cremazione (art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130). Per le attività funebri, va tenuto conto di come, ormai, debbano essere considerate ordinarie attività di mercato, sollevando l'esigenza di valutare, in relazione all'art. 13 D.-L. 4 luglio 2006, n. 223, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006 n. 248, nonché all'art. 3, commi 27 e ss. L. 24 dicembre 2007, n. 244, se possano ravvisarsi di presupposti di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali).

¹⁰ - Situazione che non sussiste per mera dichiarazione, magari anche unilaterale, dell'affidante, ma ricorrendone i presupposti propri del diritto dell'Unione europea.

- E.13) Affidamento diretto a soggetto terzo, esercente pluralità di servizi, ma limitatamente a parte dell'ambito territoriale e/o di servizio del soggetto terzo.
- E.14) Affidamento a soggetto terzo mediante convenzione.
- E.15) Concessione di pubblici servizi (normativa antecedente).
- E.16) Azienda speciale (ente strumentale del comune ⁽¹¹⁾), con atto di affidamento espresso.
- E.17) Azienda speciale (ente strumentale del comune), senza atto di affidamento espresso, ma previsto dallo Statuto dell'azienda speciale.
- E.18) Altro (..... ⁽¹²⁾).
- E.19) Altro (..... ⁽¹³⁾).
- E.20) Altro (..... ⁽¹⁴⁾).

E.B.- Considerazioni.

In questo contesto, appaiono del tutto importanti alcune considerazioni.

¹¹ - Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 23.bis D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente (da ultimo), modificato dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166, non vi è traccia dell'azienda speciale, tuttora presente nell'art. 114, comma 1 (così come le istituzioni sono presenti all'art. 114, comma 2) del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., con molta probabilità considerando come tali figure dovrebbero essere state oggetto di trasformazione (art. 115) in S.p.A. (poi in società di capitali), trasformazione già presente, in termini facoltativi, nel testo originario del testo unico, emanato nel 2000, successivamente modificato dall'art. 35, comma 12, lett. d) L. 28 dicembre 2001, n. 448, disposizioni che erano state precedentemente previste dall'art. 17, commi 51 e ss. L. 15 maggio 1997, n. 127; l'assenza di riferimenti alle aziende speciali è imputabile alla previsione dell'art. 35, comma 8 L. 28 dicembre 2001, n. 448 che disponeva come, entro il 30 giugno 2003 (in origine, era il 30 giugno 2002, ma il termine è stato modificato dall'art. 1, comma 7.ter del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convert., con modif., nella L. 8 agosto 2002, n. 178), che gli enti locali trasformassero le aziende speciali (ed i consorzi gestori di attività prive di rilevanza economica) in società di capitali, con la conseguenza che, essendo decorso il termine per la trasformazione, si dovrebbe presupporre che le aziende speciali siano state totalmente oggetto di trasformazione (il che non sempre è avvenuto), tra l'altro venendosi a determinare anche l'incongruenza della non esplicita abrogazione degli artt. 114 e 115 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., in quanto esse residuano non più compatibili, se non altro per assenza (teorica) del loro oggetto. Il che può pone alcune questioni nell'ipotesi che qualche ente locale intenda, oggi (dopo il 30 giugno 2003) costituire aziende speciali (od istituzioni, per servizi pubblici locali privi di rilevanza economica o dichiarati esserne privi), ma altresì per le aziende speciali "inerzialmente" tuttora operanti, per cui dovrebbe porsi la questione, almeno in termini accademici, se in tal caso possa parlarsi di affidamenti (e, in caso positivo, probabilmente intervenute con procedure diverse da quelle di evidenza pubblica, il che aprirebbe ulteriori questioni sull'applicabilità dell'art. 113, comma 15.bis del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., incluso il termine di cessazione della concessione (sempre che si tratti di "concessioni") senza necessità di delibera dell'ente locale affidante), oppure di altro, magari argomentandosi che nell'ipotesi di (residue) aziende speciali sia il comune, di cui l'azienda speciale è (era?) ente strumentale ad esercitare il servizio, anche se vi provveda – organizzativamente – attraverso l'azienda speciale. Oltretutto, non andrebbe trascurata l'ipotesi, in quanto presente, di aziende speciali, operanti in "attività" che non possono, almeno immediatamente, essere ricondotte nell'ambito dei "servizi pubblici locali a rilevanza economica o dei "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica", talora per il fatto di non essere qualificabili quali "servizi pubblici locali" (salvo che l'ente locale non li abbia qualificati come tali, come poteva, e può e potrebbe anche in futuro, fare), ma riguardano "attività" che possono essere svolte da imprenditori in termini (e nel rispetto delle regole) di libertà di mercato e concorrenza.

¹² - Ad esempio, l'istituzione, relativamente a servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Ma si veda anche la nota precedente, concernente le aziende speciali. Andrebbero ricordate anche le società consortili o le società cooperative, nonché le fondazioni, le quali ultime, per altro, si collocano in contesti del tutto diversi.

¹³ - Si veda, ad esempio l'istituto delle "convenzioni" con le cooperative sociali, che (art. 5 L. 8 novembre 1991, n. 381 e succ. modif.) possono essere stipulate anche *in deroga anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione*, quando "sotto soglia", purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Oppure, si pensi alla figura delle "imprese sociali", di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, anche se per queste non è presente la deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione.

¹⁴ - Vanno tenute presente, e sempre facendo salve possibili modifiche in sede di conversione in legge, le disposizioni dell'art. 14, commi da 25 a 31 D.-L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle c.d. "funzioni fondamentali" per i comuni minori, previsione che, dal punto di vista sostanziale, è presente anche nel D.d.L. AC 3118 (ed altre P.d.L. unificate).

La prima riguarda il fatto che le norme cui si fa qui riferimento si applicano ai servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e non unicamente a quelli che, in passato, potevano rientrare nella terminologia dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale (che, allora, vedeva norme di rinvio ad atti amministrativi definitivi della rilevanza industriale, che per altro non sono stati emanati, anche per il superamento definitivo normativo (dalla "rilevanza industriale" alla "rilevanza economica"), avendo, oltretutto, sempre presente anche l'aspetto che discende dal fatto che, qualora un servizio pubblico locale, non rientri tra quelli aventi rilevanza economica viene a collocarsi al di fuori della "regolazione" che risulta dalle disposizioni di cui all'art. 23.bis D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, modif. dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif. nella L. 20 novembre 2009, n. 166, con la conseguenza che la materia, e le forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica rientrano / rientrerebbero tra le competenze legislative regionali (art. 117, comma 4 Cost., come precisato anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004). Oltretutto, proprio facendosi richiamo a questa pronuncia della Corte Costituzionale non può omettersi di richiamare, con citazione testuale, il seguente passo.

""4. - La tutela della concorrenza e l'inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come "di rilevanza economica", di cui all'art. 113, e non già in riferimento ai servizi "privi di rilevanza economica" previsti dall'art. 113-bis. La nuova denominazione di questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre 2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale.

A questo proposito la Commissione europea, nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale" (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica". Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di "rilevanza economica", ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale.

Alla luce di queste considerazioni, l'intervento del censurato art. 14, comma 2, sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali "privi di rilevanza economica", di cui all'art. 113-bis del citato testo unico, non può essere certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale. ""

passo che, oltre a comportare la constatazione della competenza legislativa regionale, oltretutto esclusiva, in luogo di quella dello Stato, comporta come: **A)** le disposizioni in materia di

concorrenza e mercato non si applichino ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, **B)** la distinzione tra attività economiche ed attività prive di rilevanza economica abbia un carattere dinamico ed evolutivo, e, conseguentemente, non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica", **C)** la valutazione delle circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione non può che essere effettuata che caso per caso.

La normativa preesistente (a quella dell'art. 23.bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ess.) si incardinava su due aspetti:

- a) il concetto di "servizi privi di rilevanza economica" sostitutivo di quelli "privi di rilevanza industriale", è delineabile come "*species*" del "*genus*" servizi pubblici locali, correlabile ad un parametro di qualificazione connesso al ritorno economico derivante dalla gestione del servizio;
- b) nel novero dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, quello societario "generale" veniva integrato da uno "speciale", contraddistinto dal capitale sociale interamente in mano pubblica, con la formula "in house".

Quindi, allora, si potevano definire **servizi pubblici locali aventi rilevanza economica** "*quelli che riguardano la collettività e che vengono offerti in un determinato mercato dietro il pagamento, da parte degli utenti, di un prezzo o un canone che, di regola, serve a coprire i costi e a remunerare il capitale investito*",

mentre, sempre allora, si potevano invece definire **servizi senza rilevanza economica**, per esclusione, "*principalmente quelli aventi carattere solidaristico e che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che, comunque, non vengono svolti a scopo di lucro*".

Ai fini dell'applicazione della attuale normativa sui servizi pubblici locali la giurisprudenza ha elaborato una definizione di servizi aventi rilevanza economica ben diversa, ed è a quella che occorre riferirsi. Il chiarimento è ben contenuto nella seguente risposta data dal Ministero dell'Interno (Sportello delle Autonomie) sotto forma di parere ad un quesito posto in materia.

*«La nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica e, per converso, quella di servizio privo di tale rilevanza, deve essere ricostruita in via interpretativa, mancando una disposizione normativa che ne fornisca la definizione. Gli indici rivelatori della rilevanza economica dei servizi pubblici locali possono desumersi dai principi comunitari che informano la materia, poiché la disciplina della gestione dei servizi suddetti è stata negli ultimi anni più volte modificata, proprio a causa delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato (cfr. Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 1729/2005 e Cds sent. n. 5072/2006). La Commissione europea nel "Libro verde sui servizi di interesse generale" afferma che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non economica. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria **spetta, infatti, al giudice nazionale***

valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività e anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (così Corte cost., sent. n. 272/2004). Deve ritenersi pertanto che la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza sia legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività.

In tal senso deve valutarsi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato, e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico dell'attività in questione. Può, invece, considerarsi privo di rilevanza ciò che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza. In altri termini, laddove il settore di attività sia economicamente competitivo e la libertà di iniziativa economica appaia in grado di conseguire anche gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla disciplina del settore, al servizio dovrà riconoscersi rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000; mentre, in via residuale, il servizio potrà qualificarsi come privo di rilevanza economica laddove non sia possibile riscontrare i caratteri che connotano l'altra categoria (cfr. Tar Sardegna citata). Può dunque considerarsi privo di rilevanza economica quel servizio che «per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza» (Cds sez. V, n. 5072/2006). [...]

La pronuncia della Corte costituzionale 272/2004 ha prodotto un vuoto normativo che per ora non è stato colmato e che richiede l'intervento di più soggetti istituzionali, tra i quali, in primo luogo, le regioni. Di qui la possibilità, già dal 2004, che in mancanza di specifiche discipline di settore, le regioni si diano modalità di gestione dei servizi pubblici locali non economici anche oltre i limiti e le tipizzazioni finora contenute nell'art. 113-bis. [...]

Non si può, da ultimo, tacere degli effetti che l'art. 13 del di 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge n. 248/2006, avrà sulle società pubbliche locali (c.d. multiutility): molte di esse, dopo essersi a lungo dedicate a complessi e costosi processi di diversificazione del business, anche sollecitate in questo dai rispettivi enti locali a loro volta impegnati in rilevanti processi di esternalizzazione, in questa fase, alla luce delle nuove disposizioni. La suddetta disposizione è stata introdotta per limitare il raggio di azione delle società strumentali delle amministrazioni regionali e locali dedicate alla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni stesse, onde evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato. La norma, dunque, sancisce il principio per cui a queste

società sia totalmente inibita ogni attività contrattuale con enti, pubblici o privati, diversi da quelli nei cui confronti sussista un rapporto di strumentalità; è, inoltre, a esse inibita la partecipazione a società o enti. [...]»

Con la modifica normativa operata da ultimo nel 2009, le formule di gestione dei servizi pubblici locali restano così individuate:

a) servizi privi di rilevanza economica: permane ogni tipo di affidamento, tra cui anche l'azienda speciale e la gestione in economia diretta, quanto meno fino a che attraverso altri provvedimenti non vengano determinate ulteriori specificazioni. Resta il problema che prima tali forme di gestione erano esplicitate dall'art. 113-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., poi dichiarato viziato d'illegittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale, ritenendolo non materia di legislazione statale. Valgono pertanto *in primis* le norme regionali in materia e le modalità di affidamento previste dallo Statuto di ogni Comune. Restano fermi i principi generali di trasparenza nell'assegnazione dei servizi, e in particolare il problema molto sentito nel settore funerario di cosa debba intendersi per servizi senza rilevanza economica. Allo stato attuale delle cose, si ritiene che possano qualificarsi come tali i servizi necroscopici e quelli di raccolta salme incidentate.

b) servizi aventi rilevanza economica (possono essere definiti come tali nello specifico del settore funerario: i servizi cimiteriali, quelli di cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i servizi di trasporto funebre a pagamento, i servizi di pompe funebri, i servizi resi nelle strutture per il commiato).

In questo ambito non si può trascurare un esame sulle posizioni assunte dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato sull'ammissibilità, o meno, delle "in-house": in uno dei pareri recentemente forniti dall'AGCM (24/06/2009 – **Comune di Trescore Balneario (BG) – Gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale**) viene riportato: " ... *La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere economicamente rilevante qualsiasi servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, sebbene solo potenzialmente, una redditività poiché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa. Con la conseguenza che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio per il quale potrebbe svolgersi, anche solo potenzialmente, una competizione sul mercato, a prescindere dalla circostanza per cui siano previste delle forme di finanziamento pubblico, totali o parziali, dell'attività in questione* ⁽¹⁵⁾.

Pertanto, appare evidente come l'Autorità per la concorrenza ed il mercato (*Antitrust*) ritenga come la caratterizzazione della rilevanza economica nei servizi pubblici locali dipenda dal fatto se vi sia, anche potenzialmente, la possibilità di fornire nel mercato di riferimento servizi da parte di privati. Conseguentemente, l'*Antitrust* si è espressa in materia con diversi pareri, nella quasi totalità contrari, vuoi per le procedure non correttamente seguite dai comuni, vuoi proprio per la motivazione della presenza di mercato potenziale.

⁽¹⁵⁾ – T.A.R. Sardegna, Sez. 1[^], sent. n. 1729 del 2 agosto 2005, n. 1729 e, in appello della stessa sentenza, Consiglio di Stato, Sez. 5[^], sent. n. 5072 del 30 agosto 2006, in relazione ai servizi, ritenuti di rilevanza economica, di seguito elencati: gestione delle comunità alloggio per minori, della mensa sociale, di assistenza domiciliare di persone anziane/svantaggiate, gestione del centro di aggregazione per gli anziani. In senso analogo, da ultimo, Consiglio di Stato del 25 novembre 2008, n. 5781. Pertanto, possono invece ritenersi privi di rilevanza economica quei servizi che, per loro natura, non danno luogo ad alcuna competizione (per il mercato, ovvero sul mercato) (sentenza Tar Liguria del 28 aprile 2005, n. 527).]

Di seguito si riporta l'indicazione, in termini di URL, di alcuni di tali pareri, in quanto noti:

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/797d5af0b9e2a23dc1257617004c1041?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/c9d0136a8f66e829c125759e00460296?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/6a0b002de29b089ec1257617004c104b?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/4e2f4213b946789bc12575c20045d923?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/edac50edd68de8e0c125759e004656a8?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/edac50edd68de8e0c125759e004656a8?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/c566edaeda1ff89c12575e1002e8efe?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/ee13bf062002a378c1257591005424c6?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/6102ea32a54ba4d3c125764e002ec6c2?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/826fe39c150724b1c12575690050607a?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/365c448ea005e9cec125763400318688?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/8a98eeae72a0525bc12575d200341577?

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/9ed3b69a17b11f87c125652a0031559f/b234dd96407c6706c1257634003120fc?

E.C.- La vera novità, cioè la gara c.d. "a doppio oggetto".

Merita un approfondimento quello che appare essere l'innovazione per la quale, alternativa all'affidamento con procedure competitive ad evidenza pubblica, vi è il conferimento della gestione: " *b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.*"

Tale disposizione sulla selezione del socio, che sembrerebbe proprio essere un socio unico, anche se rimane tale (unico) nell'eventuale forma del R.T.I. (raggruppamento temporaneo d'impres), dato che il termine "selezione" potrebbe generare criticità di ordine interpretativo, ad esempio se possano, più o meno indifferentemente, farsi ricorso alle diverse procedure di affidamento (procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate) oppure solo ad alcune di esse. Il fatto che non si tratti solo di "selezionare" il socio, ma che un fattore – e del tutto sostanziale – è anche quello dell'attribuzione a questi di specifici compiti

operativi, porta a privilegiare alcune di esse, tendenzialmente escludendosi le procedure aperte, per il fatto che, in tale ultima ipotesi, potrebbe determinarsi una sorta di "inversione dei ruoli", nel senso che sia il socio privato che, in relazione alle proprie competenze operative, determini gli specifici compiti operativi, quando sono questi ad essere oggetto (o, meglio co-oggetto) della procedura di selezione e, per questo, richiedono quanto meno una pre-determinazione. Anche ipotizzando, accademicamente, che i soggetti privati in gara possano determinare, negli elaborati d'offerta, i compiti operativi che possano essere oggetto dell'attribuzione, si avrebbe una forte criticità nella valutazione delle offerte a causa della loro prevedibile eterogeneità, e conseguente non piena ed immediata comparabilità, ma anche per la conseguenza che da ciò si determinerebbe, cioè quella per cui la componente "pubblica" della costituenda società mista verrebbe a, per così dire, "subire" e gli specifici compiti operativi del socio privato e i "propri" compiti operativi *de residuo*, cioè per quanto esuli da quelli indicati nell'offerta risultante aggiudicataria, il che non può essere (volendo si potrebbe dire che ciò determini una sorta di c.d. patto leonino "alla rovescia", laddove sarebbe il socio partecipante alla gara, tendenzialmente oltretutto minoritario, a definire con la propria offerta i compiti del socio maggioritario).

A questo punto, emerge con evidenza come sia la stessa formulazione della "selezione" a risultare particolarmente complessa, tanto che potrebbe valutarsi l'opportunità di fare ricorso ad un conferimento della gestione con la procedura del comma 2, lett. a), cioè avente riguardo all'affidamento per l'interesse del servizio, se non anche ad una cessione del pacchetto azionario (caso nel quale, si determinerebbe, nella sostanza una fuori uscita del soggetto pubblico dal servizio).

Infatti, la partecipazione del socio privato, in questi termini, richiede:

- a) la valutazione dell'impresa, al fine di poter avere un giudizio di congruità sul prezzo di cessione di una partecipazione qualificata;
- b) una revisione del sistema tariffario protratto nel tempo (ricordando come, specie in questo settore, la determinazione delle tariffe sia esogena rispetto alla società mista cui sia conferita la gestione del servizio, cioè, peculiarmente, in capo agli organi dell'ente locale affidante);
- c) la scelta di quali siano i compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- d) chiarezza su taluni aspetti del trattamento contabile e fiscale di alcune componenti di ricavo e costo proprie del sistema concessorio di sepolture;
- e) la valutazione preventiva se l'affidamento sia del solo esercizio o dell'esercizio cui si aggiunga la manutenzione dell'infrastruttura cimiteriale.

In questa sede non si ritiene di approfondire la questione dell'affidamento di servizi propri delle pompe funebri, che andrebbero meglio classificati tra attività non istituzionali e per le quali si debba prevedere la cessione da parte dell'ente locale, salvo che la normativa regionale/statuto comunale non li ricomprenda espressamente tra le attività di pubblico servizio locale.

Per quanto riguarda i "compiti" la norma prevede come debbano essere:

Specifici – quindi chiaramente individuabili *a priori*;

Operativi – aspetto questo che determina le maggiori difficoltà interpretative.

Indicativamente (e senza presunzione alcuna di esaustività), questi "compiti" potrebbero essere uno o più dei seguenti servizi:

- 1.- l'operatività manutentiva (su strutture, del verde), le pulizie, lo svolgimento operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione);

2.- veri e propri segmenti di attività (illuminazione votiva, gestione tecnica e/o manutentiva di crematorio);

3.- gestione amministrativa in senso proprio o in senso specifico – come gestione custodia cimiteriale, istruttoria concessoria, informatizzazione, informazione, riscossione crediti, e similari;

4.- i compiti dell'ufficio tecnico con servizi di ingegneria, di pianificazione cimiteriale, di *management* proprio del settore;

5.- forse anche costruttiva, anche se questi ultimi "compiti" presentano aspetti di problematicità, il che per altro non costituisce motivo di esclusione e, del resto, l'intero *project financing* in ambito cimiteriale si fonda pressoché sempre su questa opzione.

Si valuta come debba essere escluso dalla qualità di socio operativo, il (mero) fornitore di beni, essendo difficilmente inquadrabile la fornitura di un bene quale compito operativo e già ora è fortemente discutibile il fatto che a volte ciò avvenga (è infatti non possibile che un gestore di pubblico servizio in esclusiva possa vendere cassette per resti ossei, casse di legno, di cartone o zinco; un tale fornitore dovrebbe invece acquisire i "titoli" per l'esercizio di attività commerciale per tale attività e svolgerla in concorrenza con separazione societaria, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2 comma 7 del regolamento di attuazione dell'art. 23.bis (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168), in relazione anche all'applicazione dei commi 2.bis e 2-quater dell'art. 8 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif.). Altrettanto, deve ritenersi precluso dalla formulazione "operativi connessi alla gestione del servizio" l'ipotesi dell'acquisizione di un socio che provveda al solo il finanziamento degli investimenti connessi col servizio (e cioè l'apporto di solo capitale, ipotesi che avrebbe potuto essere interessante, se si pensi ad assicurazioni, fondazioni, banche, ecc.).

Alla luce dei contenuti del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, è previsto vi debba essere un capitolato d'oneri che identifichi gli "obblighi di servizio pubblico" e quindi gli specifici compiti operativi devono essere ricompresi all'interno di tali obblighi.

Questa tipologia di gare a doppio oggetto è sostanzialmente più vicina alla gara per la concessione di costruzione e gestione (se in ambito cimiteriale) e quindi con la necessità non solo del contratto di servizio (cioè il capitolato prestazionale sugli obblighi di servizio), ma la contemporanea presenza di un sistema tariffario certo e aggiornabile, di carta dei servizi, di Piano Economico Finanziario (P.E.F.) connesso ad un Piano di gestione.

Ai fini dell'affidamento, mancando standard definiti da norme o da un'Autorità di settore (cui si fa riferimento al comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168), dovrà provvedersi alla loro definizione da parte del singolo ente locale affidante.

Il punto b) del comma 3 dell'art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 aiuta nel cercare di comprendere se la dimensione economica dei compiti operativi affidati debba essere anch'essa pari o superiore al 40% (o comunque all'incidenza della partecipazione societaria), poiché si prevede che la "definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di economie di scala e di gamma". Dal che consegue come la valutazione sia propria dell'ente locale affidante, sia per i requisiti dei soggetti da ammettere (ad es.: solidità economico-finanziaria, competenze nello specifico settore o in settori affini, ecc.), sia anche per la scelta della gamma di servizio operativo (e quindi in funzione delle abilità proprie della società che già gestisce il servizio, la scelta del partner utile) e la quantità economica minimale rispetto al totale dei costi. Un esempio può essere illuminante:

Se la società di gestione già possieda competenze proprie per lo svolgimento di operazioni cimiteriali, può essere di utilità acquisire dall'esterno (con la *joint venture*) competenze in ordine alla manutenzione delle strutture, del verde, alle pulizie. E la *joint venture* prevede che il *partner* acquisisca pure quote societarie per un valore non inferiore al 40 %. Invece, qualora si ravvisasse la necessità di avere un *partner* competente in termini di efficientamento della gestione strategica ed amministrativo-informatica, la società potrebbe acquisire i servizi manutentivi con ricorso ad appalti (soggetti a normativa del Codice degli appalti) e il socio di capitali essere di tutt'altra natura e svolgente altre funzioni (anche amministrative).

Va anche affrontata la questione, del tutto rilevante, consistente se il socio che partecipi alla società ed al quale vengono attribuiti gli specifici compiti operativi, svolga tali compiti con una struttura societariamente propria (e fattura al gestore) o integri il proprio personale e competenze all'interno della società di servizi pubblici locali?

Nel primo caso, vi è distinzione di ruoli, cioè è come se si procedesse ad un affidamento di un appalto di servizi per i compiti operativi ad un terzo che al tempo stesso è socio con almeno il 40 % nella società e ha la riserva di svolgere esso stesso quei compiti per la società per l'intero periodo di affidamento. Ma è la società mista di servizi pubblici che fattura direttamente all'utenza, mentre i rapporti ai fini IVA tra i soggetti sono ad IVA ad aliquota di legge.

In pratica, è una riserva pluriennale di attività a favore di un soggetto, che per ottenerla deve inserirsi nel capitale sociale della società di gestione e partecipare alla selezione per lo svolgimento di quegli specifici compiti. Si perviene a questa interpretazione anche in relazione alla lettera b) del comma 4 dell'art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

Nel secondo caso, cioè assunzione del personale del socio terzo, la questione è completamente diversa, e in tipologie di servizio ad alta intensità del fattore lavoro, come quelle cimiteriali, potrebbe convenire questa seconda strada, che per altro non è di semplice attuazione in base alla norma regolamentata.

E' possibile, e forse conveniente, la soluzione mista, quella cioè nella quale il socio con specifici compiti operativi introduce persone di propria fiducia nella società mista (e qui si hanno problemi di compatibilità con la norma per le assunzioni che determinano l'obbligo di inserimento in posizioni di amministratore con compiti operativi della società) [Vedi, *nota aggiuntiva*, in calce.].

Al di là di questi aspetti, si ritiene che la questione dirimente sia la incidenza o meno della cosiddetta gestione concessoria sepolcrale. Infatti, è questa, unitamente all'incidenza della cremazione, a determinare la convenienza o meno ad essere socio di una società che opera nel settore cimiteriale.

Si pensi infatti ad una situazione in cui la operatività sia preponderante e scarso l'apporto dato da Margini Lordi da nuove concessioni cimiteriali o da rinnovi di concessioni cimiteriali, in una fase di crescente incidenza delle cremazioni e con crescita di affidi/dispersioni di ceneri.

Il socio terzo avrebbe assicurato lo svolgimento di compiti operativi con un certo qual utile d'impresa, ma i risultati del complesso dell'impresa di gestione cimiteriale (a cui partecipa in ragione non inferiore al 40% del capitale) verrebbero influenzati dalla perdita crescente nel tempo di apporti della gestione concessoria sepolcrale.

Se quindi non sussistono clausole ferree e impegni specifici dell'ente affidante, semmai con fidejussioni (in senso contrario a quello a cui siamo abituati, e quindi da affidante a socio terzo),

per gli adeguamenti tariffari temporalmente e quantitativamente prefissati, si rischia che il socio terzo diventi un vaso di coccio tra vasi di ferro!

Diventa pertanto fondamentale la clausola sulle "compensazioni economiche" all' esercente da parte dell' ente locale affidante (art. 2 comma 5 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168).

Un'ulteriore – importante – aspetto che richiede approfondimento è quello sulla la durata dell'affidamento.

Il comma 3, lett. c) dell'art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, prevede che la durata dell'affidamento sia commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previste dai capitolati di gara a carico del soggetto gestore.

Qui si possono avere tre grandi famiglie di tipologie di gestione:

A) Quelle che gestiscono la sola operatività cimiteriale (manutentiva, operazioni cimiteriali, custodia, ecc.) dove la durata dell'affidamento massimo risente del fatto che le immobilizzazioni materiali impiegate in tali gestioni sono ammortizzabili fiscalmente in genere in periodi che vanno dai 4 anni (autovetture) ai 5 anni (autoveicoli da trasporto) e più raramente agli 8 anni (macchinari, apparecchi e attrezzature varie).

B) Quelle che gestiscono pure impiantistica specifica (crematori, reti illuminazione elettrica votiva) e quindi intervengono tempi di ammortamento in genere più lunghi, anche se da mediare con quelli di cui all'alinea precedente

C) Quelle che gestiscono anche la componente di costruzione di manufatti sepolcrali da cedere in uso; in questo caso, la durata dell'affidamento è nettamente superiore, in quanto interviene pure una quota di attività in cui la durata dell'ammortamento è valutabile nell'ordine dei 34 anni (il ché porta a dover ricordare l'art. 143, comma 3 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., per il quale la concessione (di lavori pubblici) ha di regola durata non superiore a 30 anni.

A titolo meramente orientativo, riassumendo, si può assumere a riferimento, tenuto conto anche che vi sono costi propri di impostazione e partecipazione di gara abbastanza elevati, che:

- 1.- Le gestioni di cui alla lettera A) siano di durata da un minimo di 4 ad un massimo di 6 anni;
- 2.- Le gestioni di cui alla lettera B) siano di durata da un minimo di 6 ad un massimo di 8 anni;
- 3.- Le gestioni di cui alla lettera C) siano di durata da un minimo di 15 ad un massimo di 25 anni (in funzione della incidenza della tumulazione).

Ed è nel caso di cui al punto C) che emergono le problematiche contabili e fiscali maggiori, per il fatto che si ha una durata dell'affidamento sensibilmente inferiore ai tempi di concessione delle sepolture e anche al dispiegarsi dei costi manutentivi straordinari della infrastruttura.

Oltretutto, vanno tenuti presenti tutti gli obblighi in capo alla società per assunzioni di personale e per le acquisizioni di beni e servizi, che sono previsti dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

Da ciò consegue come l'amministrazione affidante, in quanto titolare del servizio pubblico locale e, a certe condizioni, anche all'interno di una funzione istituzionale ad essa attribuita da norme di rango primario, risulta titolare, ove ritenga di esercitare questo ruolo (che per altro, le compete), può riconoscere, tendenzialmente con **apposito atto a natura ricognitoria** (quanto meno di fronte alle esigenze di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23.bis D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, modif. dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif. nella L. 20 novembre 2009, n. 166), se una determinata tipologia di servizio pubblico locale abbia

rilevanza economica oppure se sussistano le condizioni per prendere atto che ne sia privo (quanto meno per alcuni servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche locali). Ma, a questo proposito, non deve neppure sottovalutarsi come vi siano, specie nel settore funerario, servizi che sono, per altre fonti normative, attribuiti o alla titolarità esclusiva del comune, anche in termini di funzioni assolute con la qualità di c.d. pubblica funzione o pubblica autorità (nel significato che i termini hanno nel diritto dell'Unione europea), oltretutto in termini di esclusività giuridica (c.d. monopolio legale) come è il caso delle attività cimiteriali, oppure dove si hanno norme legislative che ne attribuiscono non la sola titolarità, quanto la stessa gestione ai comuni (il caso è quello degli impianti di cremazione, alla luce dell'art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130), oppure si abbiano servizi che, in quanto richiamati da atti amministrativi, sono, o possono essere, qualificati quali servizi a domanda individuale¹⁶ (è il caso delle attività di cui al D. M. 31 dicembre 1983, Punto n. 18), oltretutto in presenza, anche abbastanza recentemente, di pronunce giurisprudenziali amministrative (anche se non numerosissime), con cui si riconoscerebbe fors'anche una sorta di esclusività, oltre che una legittimazione allo svolgimento di tali servizi da parte dei comuni, in parte in contrasto con la legislazione, debitamente od indebitamente, adottata da alcune regioni, ormai la maggioranza. Ma questo quadro, vede anche altre posizioni, come è il caso di alcuni pareri espressi, proprio in attuazione dell'art. 23.bis, comma 4, D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, modif. dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif. nella L. 20 novembre 2009, n. 166, dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con cui sarebbe stata affermata la rilevanza economica, per la sussistenza di fattori di mercato, per le attività proprie dei servizi cimiteriali. In altre parole, diventa sempre più importante, se non necessario, che le amministrazioni comunali affrontino questi temi, anche a costo di operare scelte, per così dire, "qualificatorie" sulla natura dei servizi pubblici locali, in particolare nel settore funerario essendo tutt'altro che univoca la loro qualificazione, avendo presenti le conseguenze che derivano da un approccio qualificatorio piuttosto che da altro.

A questo proposito merita di ricordare come l'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. riconosca ai comuni (oltre che ad altri livelli di governo, privi di potestà legislativa), la potestà regolamentare, cioè di adozione di norme di rango secondario, "... *in ordine alla disciplina*

¹⁶ . In relazione ai "servizi pubblici a domanda individuale", elencati all'art. 1 D. M. 18 dicembre 1983 (nei quali, come noto e per quanto attiene al settore funerario, vedono la presenza di: a) trasporti funebri, b) pompe funebri e c) illuminazioni votive, oltretutto con decisioni giurisprudenziali anche molto recenti (in particolare, per l'illuminazione votiva) che hanno affermato la qualificazione di tali servizi quali servizi operanti sul mercato in termini di libera concorrenza), occorre evitare ogni sovrapposizione con i "servizi pubblici locali a rilevanza economica" e/o con i "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica" e, meno ancora, con i più generici ed indefiniti "servizi istituzionali" (o, meglio "funzioni istituzionali") al fine di non dare adito a fraintendimenti rispetto alle norme applicabili.

Se ne fa cenno al solo ed esclusivo fine di escludere questa tipologia di "servizi" da questo contesto, in quanto, pur nella promiscuità del termine "servizi" la quale può produrre notevoli fraintendimenti, essa costituisce una classificazione che ha rilevanza, ed applicazione, unicamente ai fini di classificazione delle entrate e spese dell'ente locale, per il rispetto (allora) dell'aliquota minima di copertura dei costi e per i rilevamenti statistici ministeriali, risultando ogni altra classificazione del tutto fuorviante. Proprio volendo, ed a certe condizioni, è ammissibile parlare di servizi pubblici a domanda individuale unicamente con riferimento alle gestioni dirette comunali (ovvero a quelle che hanno entrate e spese di gestione nel bilancio comunale) e non per soggetti terzi come le società di capitali. Si veda la relativa norma istitutiva, cioè l'art. 6, in particolare commi 1 e 3, D.-L. 28 febbraio 1983, n. 55, convert., con modif., in L. 26 aprile 1983, n. 131 (ricordandosi come tra i servizi per qui si applichi la norma "comunque" risulti incluso "il servizio trasporti funebri"), nonché la considerazione, contenuta nella premessa al D. M. 31 dicembre 1983, per la quale "per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per l'obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale."

In altre parole, si tratta di una classificazione specificatamente finalizzata e che non può, né deve essere, confusa con i servizi pubblici locali.

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, potestà regolamentare che si aggiunge a quella attribuita dalla fonte di rango primario (art. 7 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), rispetto alla quale non si può non constatare come, anche in attesa di una qualche (ulteriore) determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni (ed altri livelli di governo) in attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. *p*) Cost., si hanno già funzioni attribuite – per legge – ai comuni, come è il caso delle attività cimiteriali e di gestione degli impianti di cremazione (sopra ricordati).

La seconda attiene all'esigenza per cui le amministrazioni locali affidanti operino una ***verifica - in sede locale – della situazione degli affidamenti in essere***, anche per quanto riguarda le questioni che attengono al “regime transitorio”, oltretutto non sottovalutando come vi siano stati alcuni segnali, risultanti da pronunce della giustizia amministrativa di 1° grado, al momento ancora pochi ed isolati, ma di estrema pericolosità nei loro effetti potenziali, in prospettiva, secondo i quali non sussisterebbe, sostanzialmente in assoluto, la possibilità di una gestione in economia diretta di taluni servizi. Con la conseguenza che, se e forse, si potrebbe anche considerare come sostenibile, almeno in termini inerziali, la prosecuzione di attuali gestioni in economia diretta (le quali sono tuttora quantitativamente maggioritarie per quanto riguarda l'ambito cimiteriale, anche quando si rileva una crescita nel ricorso ad affidamenti, di vario ordine e non sempre in piena coerenza con i principi dell'evidenza pubblica), si dovrebbe mettere in conto il fatto che, una volta affidato a soggetti terzi un dato servizio locale e cessi questo affidamento, tra le ipotesi, per quanto riguarda le forme di gestione, del servizio non possa più farsi ricorso alla forma della gestione in economia diretta. Con la conseguenza che le cessazioni dei servizi considerate, nelle differenti situazioni soggettive, dall'art. 23.bis, D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, modif. dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif. nella L. 20 novembre 2009, n. 166, ma debba farsi ricorso, ormai in via esclusiva, alle norme sopra indicate, il che comporta l'attivazione delle procedure di gara, ad evidenza pubblica, per l'affidamento, in particolare considerando – anche – come debba essere assicurata una continuità nelle prestazioni dei servizi.

Si tratta di due questioni che non possono essere rinviate, ma richiedono una valutazione in tempi adeguati per, una volta riconosciuta, la specifica situazione locale, servizio per servizio, consentire l'adozione delle misure adeguate per individuare le forme di gestione più adatte e, individuate, per porre in essere gli atti necessari per la loro attuazione.

Da quanto precede, appare del tutto necessario che le amministrazioni locali titolari dei servizi pubblici locali adottino un **atto ricognitorio**, e nei tempi idonei alla specifica situazione, sia per l'adozione delle linee di indirizzo opportune e necessarie all'attuazione delle disposizioni, eventualmente anche in termini di qualificazione dei servizi, ma anche che le aziende associate in atti affidatarie, comunque, di servizi pubblici locali, sottopongano alle amministrazioni locali affidanti la problematica che ha portato a far emergere quest'esigenza.

A questo fine, onde agevolare ogni attività ricognitiva da parte delle amministrazioni locali titolari delle funzioni (e del servizio), è stata predisposta la **Tabella** che segue, nella quale è presente anche la colonna 2, relativa a situazioni e termini che dovrebbero essere già stati affrontati, in quanto non è possibile escludere *a priori* che possano rinvenirsi situazioni in cui esse non siano state considerate (cioè di comportamenti, almeno di fatto, inerziali).

E.D. – Tabella.

Situazione di affidamento	<i>(termini pregressi) scadenza</i>	scadenza	note
<p><u>Concessioni</u> rilasciate con <u>procedure diverse dall'evidenza pubblica</u> (art. 113, comma 15.<i>bis</i> T.U.E.L.; comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, del D.-L. 30 settembre 2003, n. 269, integrato dall'art. 4, comma 234, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successivamente modificato dall'art. 15 del D.-L. 4 luglio 2006, n. 223, convert., con modif. in L. 4 agosto 2006, n. 248. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 204 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nota: Norma abrogata nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 23.<i>bis</i> D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, modif. dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif. nella L. 20 novembre 2009, n. 166.</p>	<p><i>31 dicembre 2006 (senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante)</i></p>		<p><u>Senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.</u> Esclusione dalla cessazione: A) le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, B) le concessioni affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, C) le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio [le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello</p>

		<p>della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore],</p> <p>D) le concessioni affidate a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data (1° ottobre 2003) abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore]</p>
<p>Società, a capitale A) interamente pubblico o B) misto, costituite o C) partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi D) strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, <u>con esclusione dei</u></p>	<p><i>42 mesi (4 gennaio 2010)</i></p>	<p>A) I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine.</p> <p>B) I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del D.-L., in violazione sono nulli.</p> <p>C) Restano validi, fatte salve le prescrizioni, i contratti</p>

<p><u>servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza</u> apprestati a livello regionale a supporto di <u>enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici</u> di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 13 D.-L. 4 luglio 2006, n. 223, convert., con modif., nella L. 4 agosto 2000, n. 248) =</p> <p>E) Obblighi: operare [esclusivamente] con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;</p> <p>F) cessazione entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società</p>			<p>conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.</p>
<p><u>Amministrazioni pubbliche.</u>(Art. 3, commi 27 e ss. L. 24 dicembre 2007, n. 244).</p> <p>A) Divieto di:</p> <p>A.1) costituzione,</p> <p>A.2) assunzione,</p> <p>A.3) mantenimento di quote in aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi</p>	<p><i>31 dicembre 2010</i></p>		<p>Ammesso:</p> <p>1) la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di</p>

<p>non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. B) Obbligo: cessione a terzi società e/o quote vietate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica</p>			<p>cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 2) l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni ... nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. 3) Condizione: autorizzazione dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti)</p>
			<p>Conferimenti "ordinari" (art. 23.bis, commi 2 e 3 D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convert., con modif., nella L. 4 agosto 2008, n. 133 e modif. dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif., nella L. 20 novembre 2009, n. 166)</p>
<p>2-a) conferimento della gestione a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;</p>			
<p>2-b) conferimento della gestione a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la</p>			

<p>selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento</p>			
<p>3. (in deroga; per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato). L'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "<i>in house</i>" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.</p>			<p>Precondizioni: A) l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e B) contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione (silenzio-assenso)</p>
			<p>Condizioni, concorrenti, per l'<i>in-house</i> ⁽¹⁷⁾: A) capitale sociale detenuto a 100 % dall'ente locale affidante, B) sussistenza del c.d. controllo analogo,</p>

¹⁷ . Una gestione *in house* non sussiste in quanto sia come tale "dichiarata", ma quando sussistano, oggettivamente, le condizioni considerate dal diritto dell'Unione europea a tal proposito.

			C) prevalente attività con l'ente locale affidante.
			Regime transitorio degli affidamenti (art. 23.bis, comma 8 D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convert., con modif., nella L. 4 agosto 2008, n. 133 e modif. dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif., nella L. 20 novembre 2009, n. 166)
8.a.1. Le gestioni in essere ... affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano.		31 dicembre 2011	Gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 1) Improrogabilmente. 2) <u>Senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.</u>
8.a.2. . Le gestioni in essere ... affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;		Alla scadenza prevista dal contratto di servizio	Gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
8.b. le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora, cessano.		31 dicembre 2011	1) Improrogabilmente. 2) <u>Senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.</u> Condizioni, concorrenti: A) la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, B) nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, C) procedure competitive ad evidenza pubblica le quali <u>non abbiano avuto ad oggetto</u> , al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio
8.c. le gestioni affidate		Alla	Condizioni, concorrenti:

<p>direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora</p>		<p>scadenza prevista dal contratto di servizio</p>	<p>A) qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, B) nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, C) procedure ad evidenza pubblica le quali <u>abbiano avuto ad oggetto</u>, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;</p>
<p>8.d. Affidamenti diretti assentiti ... a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ..., a condizione che</p>		<p>Alla scadenza prevista nel contratto di servizio</p>	<p>Pre-condizioni, concorrenti: A) affidamenti assentiti alla data del 1° ottobre 2003; B) società quotate in borsa o loro controllate (art. 2359 C.C.); C) la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; D) riduzione della partecipazione pubblica, anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali</p>
<p>8.d (non verifica delle condizioni) Non riduzione della partecipazione a quota non superiore al 40 % entro il 30 giugno 2013</p>		<p>30 giugno 2013</p>	<p>c. s.</p>
<p>8.d (non verifica delle condizioni) Non riduzione della partecipazione a quota non superiore al 30 % entro il 30 dicembre 2015</p>		<p>31 dicembre 2015</p>	<p>c.s.</p>

e) tutte le gestioni affidate che non rientrano nei casi precedenti (del comma 8, lettere da a) a d).		31 dicembre 2010	<u>Senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.</u>
			<u>Ulteriori limiti</u> (art. 23.bis, comma 9 D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convert., con modif., nella L. 4 agosto 2008, n. 133 e modif. dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convert., con modif., nella L. 20 novembre 2009, n. 166)
<p>9. A) Le società, B) le loro controllate, C) controllanti e D) controllate da una medesima controllante, E) anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, F.1) in Italia o F.2) all'estero, gestiscono G.1) di fatto o G.2) per disposizioni di legge, G.3) di atto amministrativo o G.4) per contratto servizi pubblici locali in virtu' H.1) di affidamento diretto, H.2) di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero H.3) ai sensi del comma 2, lettera b), nonché I) i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire L.1) la gestione di servizi ulteriori ovvero L.2) in ambiti territoriali diversi, né</p>			

<p>L.3) svolgere servizi o attività per L.3.1) altri enti pubblici o L.3.2) privati, M.1) né direttamente, M.2) né tramite loro M.2.1) controllanti o M.2.2) altre società che siano da essi controllate M.2.2.1) o M.2.2.2) partecipate, né N) partecipando a gare. Il divieto O) opera per tutta la durata della gestione e P) non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e Q) al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. R) I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti</p>			
			<p>12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore (22 agosto 2008) della legge di conversione del decreto.</p>
			<p>11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., è <u>abrogato</u> nelle parti <u>incompatibili</u> con le disposizioni di cui al presente articolo.</p>



Parte F) Affidamenti.

F.1) Affidamento del servizio

Definizione dell'ambito del servizio:

La definizione dell'ambito del servizio richiede una conoscenza, esplicita e tendenzialmente fondata su atti, anche di natura ricognitiva, sulla natura e tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.

In particolare, per singole componenti, possono considerarsi:

a) Funebre: bacino territoriale di riferimento, cioè popolazione, grado di senilità, distanze, presenza e quantità/qualità di strutture sanitarie (numero, posti letto, specializzazioni, ecc.) o di strutture residenziali sia per anziani che altro; rapporti tra mortalità in abitazione e in strutture sanitarie ed assimilabili; distanze minime, medie, massime tra i luoghi di decesso, di esequie, di sepoltura, numero di cimiteri, distribuzione delle tipologie di pratiche funerarie mediamente richieste, presenza di impianto di cremazione, presenza di luoghi per riti religiosi e non; presenza di strutture del commiato; mezzi ed attrezzature; rimesse; dotazioni organiche, fisse e/o flessibili; andamenti della presenza sul bacino territoriale di riferimento; dimensione e qualità di altri operatori; ipotesi di introduzione e fattibilità di processi di innovazione ed efficientamento; ecc. Per altro, per questa "componente" deve considerarsi come sia ormai abbastanza difficile collocarla nell'ambito dei servizi pubblici locali, pur se a rilevanza economica, prevalendo la constatazione di come tale "componente" sia divenuta ormai un'attività economica operante nel mercato, in condizioni di parità di condizioni con altri operatori economici per quanto riguarda la libertà di concorrenza, per cui è sempre più ardua la sua collocazione nell'alveo dei servizi pubblici locali, a rilevanza economica, salvo (e non senza forzature) atti della pubblica autorità (quale potrebbe essere l'amministrazione locale) che qualifichi quest'attività come di rilevante interesse economico generale, cosa che, per altro, metterebbe in forte discussione la presenza di altri operatori economici, ipotesi che (anche alla luce del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59) diventa sempre più difficile da argomentare, per cui non resta che prendere atto, a prescindere che si condivida o meno quanto intervenuto normativamente, che si sia in presenza di una mera attività economica, propria del mercato e soggetta alle ordinarie regole della concorrenza.

Non si prendono in considerazione, in questo contesto, le prestazioni che i comuni possano assolvere in ambiti talora definiti, più o meno propriamente od impropriamente, come "istituzionali" quali, ad esempio, i c.d. "recuperi salma", oppure le prestazioni di trasporto funebre, talora anche di fornitura dei feretri, nei riguardi di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari: senza entrare, in questa sede, più di tanto, in analisi se queste prestazioni possano essere effettivamente "istituzionali", oppure se siano fornite in termini di residualità, per esse si fa rinvio alle precedenti circolari SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, nonché n. 1451/AG del 5 marzo 2008. Questa non considerazione, nella presente sede, di esse, si motiva per il fatto che riguardano non tanto un servizio pubblico locale a rilevanza economica od un'attività economica svolgentesi sul mercato, quanto prestazioni e servizi, principalmente di ordine sociali, effettuate in situazioni eccezionali, per le quali non si siano altri a provvedere, cosicché, quando debba comunque

provvedersi, il comune può fare ricorso ai normali strumenti presenti sul mercato, salvo che non ricorra a risorse interne, per questo fine. Anche nell'eventualità che, in sede locale, operi una gestione "pubblica" (sia essa in termini di residua gestione in economia diretta, sia a mezzo di azienda o società partecipata) si è in presenza di prestazioni che sono ontologicamente estranee alle procedure di affidamenti di servizi pubblici locali.

b) Cremazione: caratteristiche quantitative/qualitative dell'impianto; bacino territoriale di riferimento prevalente; numero delle cremazioni; numero delle cremazioni "locali" o provenienti dal bacino territoriale di riferimento; tempi di accoglienza e cremazione; presenza di struttura del commiato; altri servizi; numero delle cremazioni di resti mortali (se l'impianto sia idoneo); luoghi, procedure e tempi di consegna delle urne; periodicità degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici, distinti tra manutenzioni ordinarie e straordinarie (con fermo impianto); controlli ambientali e loro periodicità; ipotesi di introduzione e fattibilità di processi di innovazione ed efficientamento; ecc.

c) Cimiteri: numero, localizzazione, posti, distintamente per tipologie di pratiche funerarie; epoca di costruzione ed ampliamenti; superfici; volumetrie; caratteristiche tecnico-costruttive; esigenze di manutenzioni, anche straordinarie o di riattamento; presenza di catasto cimiteriale; (se assente) rilevazione; presenza di P.R.C. (Piano Regolatore Cimiteriale; (se assente) approntamento; presenza di manufatti oggetti di vincoli specifici; griglia tariffaria; numero delle accoglienze, per tipologia; modalità di smaltimento dei rifiuti da attività cimiteriali; modalità di smaltimento dei rifiuti aventi natura di rifiuti speciali; interventi di manutenzione del verde; distribuzione idrica di servizio; attrezzature e mezzi; dotazioni organiche; ipotesi di introduzione e fattibilità di processi di innovazione ed efficientamento; ecc.

In particolare, per quanto riguarda i cimiteri, devono essere valutate le consistenze che vengono conferite al soggetto affidatario, le loro caratteristiche, le modalità ed i criteri della gestione, i rapporti con i soggetti titolari sia in relazione ai sepolcri in atto sia alle nuove sepolture successive all'affidamento.

d) Illuminazione votiva ⁽¹⁸⁾: tipologia dell'impianto; tipologia dell'alimentazione; numero dei punti installati; numero dei punti installabili; sistema tariffario; periodicità nelle riscossioni; ecc. Per altro, per questa "componente", pur se in misura ben più debole rispetto all'attività funebre, deve considerarsi come sia ormai abbastanza difficile collocarla nell'ambito dei servizi pubblici locali, pur se a rilevanza economica, anche se non mancano pronunce giurisprudenziali che la qualificano proprio quale servizio pubblico locale, a rilevanza economica. Inoltre, essendo, con larga frequenza, connessa, se non altro per ragioni di localizzazione, con la gestione dei

¹⁸ - L'illuminazione elettrica votiva, in quanto svolgendosi all'interno di un'area demaniale, segue il destino di questa e conseguentemente costituisce attività che deve essere ricompresa quale sotto specie dell'attività cimiteriale (al pari dell'attività propria delle operazioni cimiteriali e gestione cimiteriale estesa, della gestione concessoria di sepolture, della cremazione). Semmai, l'unica distinzione è laddove vi sia prevalenza di attività di servizio o di attività di opere e cioè:

a) se si tratta di un impianto già esistente, si ha una concessione di servizio da parte dell'ente locale ad un soggetto terzo, in quanto gli allacci nuovi e le manutenzioni all'impianto sono limitate rispetto al complesso dell'attività. Pertanto nell'affidamento occorre seguire la normativa propria delle concessioni di servizi.

b) diversamente laddove si dovesse realizzare *ex novo* un impianto di illuminazione elettrica votiva e/o interventi di nuovi allacci e manutenzioni tali da essere preponderanti rispetto all'attività di servizio; in tale ultimo caso si ricade nella normativa concernente la concessione di costruzione e gestione (su attivazione comunale) o di finanza di progetto (su attivazione di terzi).

cimiteri, essa può ancora consentire di affrontarla in termini di affidamento, come attività collegata, e complementare, con la gestione dei cimiteri stessi.

e) Altre (eventuali) componenti di servizio: nella definizione dell'ambito del servizio possono, o potrebbero (in relazione alla situazione locale), doversi tenere presenti anche altri aspetti e componenti, di cui si fornisce un'indicazione, esemplificativa e non esaustiva, al Punto G).

Durata:

La determinazione della durata dell'affidamento risente, oltre che delle scelte esperibili in sede locale, di quello che è l'oggetto e l'ambito del servizio interessato all'affidamento. Se oggetto siano compiti operativi, o prevalentemente tali, essa potrebbe anche essere contenuta (con l'avvertenza, per altro, di evitare una definizione della durata in modo strumentale al solo fine di contenere l'importo contrattuale al di sotto delle "soglie", tendenza talora presente, ma che risponde a logiche, tutto sommato, miopi, non solo perché sottovaluta l'onere di un'eccessiva frequenza nelle procedure di gara, ma anche per il fatto che produce l'effetto di una riduzione dei livelli di qualità e d'innovatività cui si potrebbe pervenire altrimenti). Quando in relazione all'ambito del servizio oggetto di servizio siano previsti investimenti, l'esecuzione di opere, la dotazione di strutture ed altro, la determinazione della durata dell'affidamento non potrebbe prescindere dal considerare i termini che consentano, in relazione alla dimensione degli interventi, un'adeguata copertura delle spese relative, il rientro degli investimenti effettuati, i loro ammortamenti, nonché la congrua remunerazione degli investimenti richiesti. Si tratta di un aspetto peculiariamente presente nell'ambito delle attività cimiteriali, sia in relazione alla realizzazione di nuovi posti di sepoltura, specie a tumulazione (rispetto a cui, per inciso, dovrebbe valutarsi la domanda tenendo conto anche delle tendenze di evoluzione e mutamento nella richiesta delle pratiche funerarie, come ad esempio la possibilità di impiego di loculi aerati, nelle regioni in cui sia ammesso, l'accesso alla cremazione, l'incidenza degli affidamenti di urne a familiari o delle dispersioni delle ceneri, ma anche le possibilità e potenzialità che possono aversi nel ri-uso di sepolture a tumulazioni che rientrino nella disponibilità del comune e del gestore per scadenze od altro titolo), tenendo ben presente sia il fatto che le concessioni hanno spesso durate *superiori* a quelle presumibili oggetto dell'affidamento, che gli introiti si determinano con modalità distribuite nel tempo, che tali opere determinano oneri di interventi manutentivi, anche ordinari, in fasi ben successive alla loro realizzazione, ma anche che, se all'interno dell'ambito di affidamento, rientri anche una "gestione" delle sepolture già presenti, spesso realizzate in epoche diverse, variamente distribuite nel tempo, non potrà sottovalutarsi di considerare il loro stato ai fini dell'utilizzo e, conseguentemente, i possibili oneri di conservazione e manutenzione straordinaria. Ne consegue che la determinazione della durata risente di componenti di vario ordine ed ampio spettro.

Importo:

Da determinare nelle singole realtà.

Valutazione: a) prezzo più basso ⁽¹⁹⁾

(oppure)

Valutazione: b) offerta economicamente più vantaggiosa ⁽²⁰⁾

¹⁹ - Art. 82 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è da ritenersi per il complesso dell'attribuzione di specifici compiti operativi, per la valutazione dell'acquisto della quota societaria, ma si ritiene pure per la redditività derivante dalla nuova gestione. Salvo non si tratti di affidamento di mere operazioni (caso nel quale non dovrebbe, a certe condizioni, neppure parlarsi di gestione del servizio, quanto di sua operatività), il criterio della valutazione dell'offerta al prezzo più basso appare poco idoneo, esponendo a soluzioni in cui non trova molto posto la qualità del servizio e meno ancora la presenza di fenomeni d'innovatività, dovendosi preferire il ricorso al criterio di valutazione delle offerte fondato sull'offerta economicamente più conveniente, in cui prevalga la valutazione della componente, dell'offerta, di ordine tecnico-qualitativo, di apporto di soluzioni innovative, di miglioramento del servizio, prevalenza che, in termini d'indirizzo, dovrebbe essere pari o superiore al 70 % (con ciò riservando alla componente di offerta dato dal prezzo un fattore ponderale non eccedente al 30 %). Una tale ipotesi (cioè quella di attribuzione del 70 % alla qualità e il 30 % al corrispettivo) è stata ritenuta, da alcuni, squilibrata, anche alla luce del fatto che ora (in base al comma 4 dell'art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 i criteri di valutazione delle offerte devono tenere in considerazione i 3 elementi:

- a)** Qualità;
- b)** Corrispettivo del servizio (ed in ultima analisi sistema tariffario);
- c)** Prezzo quote societarie (di norma, le componenti **a)+b)** devono prevalere su **c)**, evidentemente in funzione di evitare che si ecceda nella scelta di "far cassa" per l'ente locale concedente)

Una soluzione equilibrata (indicativamente) potrebbe essere una attribuzione dei pesi seguenti:

- a) Qualità: da un minimo del 20% ad un massimo del 40%;
- b) Corrispettivo del servizio: da un minimo del 20% ad un massimo del 40%;
- c) Prezzo quote societarie: da un minimo del 30% ad un massimo del 50%;

Sono emerse anche altre valutazioni, come quella per la quale, specie quando si faccia riferimento alle procedure di scelta del socio privato (operativo) si debba, o si possa, considerare come l'art. 3, comma 4 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 consideri come: *a)* i criteri di qualità e dell'offerta economica prevalgono sul prezzo offerto delle quote societarie, ossia i punti progetto e prezzo siano prevalenti rispetto all'acquisto del ramo d'azienda; *b)* precisa (viste le cattive abitudini in uso in Italia da tempo) che il socio privato esegua veramente fino alla fine i compiti operativi pena la risoluzione e non sia una operazione finanziaria travestita, *c)* siano già previsti in sede di gara i termini di fine mandato del socio privato allo scopo che sia chiaro al nuovo socio subentrante (dato che il socio privato non è destinato ad assumere un ruolo "permanente"), cosa rimarrà all'Amministrazione e come sarà liquidato. Per quest'impostazione, il regolamento non solo non si discosta dalle linee di principio dell'art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. modif., ma dice che non dovrà avvenire che l'amministrazione voglia "far cassa" su un prezzo di avviamento commerciale della propria società che, oltretutto non avrebbe senso che in una gara (aspetto sottolineato da più parti) per la scelta di un socio operativo, sia data una prevalenza significativa al valore in rialzo dell'acquisto di ramo d'azienda; l'acquisto di ramo d'azienda, di norma, vede una perizia dei beni di proprietà ed è in quella sede che avverrà che il perito ne valorizza anche il plusvalore per l'avviamento, se così si vorrà considerarlo.

²⁰ - Art. 83 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.

Potrebbe essere opportuno, inoltre, limitare molto la valutazione nei punteggi di certificazione di qualità (ISO o similari), poiché, nei fatti, risultano esse ben poco diversi da altri soggetti (in questo settore) che ne siano privi. Anche questo è un aspetto che può, al contrario, consentire valutazioni anche differenti, considerandosi come chi disponga di una certificazione di qualità ne possa fare uso proprio al fine di mantenere livelli aziendali di preparazione, qualificazione e rispetto delle regole in termini probabilmente maggiori di quanti non vi abbiano acceduto.

Da quanto precede consegue l'esigenza di una definizione, anzi pre-definizione, fin dalla formulazione del bando di gara, delle componenti tecnico-qualitative e di innovazione, il che comporta, altresì, la definizione dei modi, tempi per verifiche periodiche dell'effettiva osservanza e raggiungimento degli obiettivi contrattuali, espressi in offerta, nel corso dell'affidamento da parte dell'amministrazione locale affidante, cioè la pre-definizione di c.d. "elementi/parametri di controllo", nonché della relativa tempistica, ma anche dei soggetti che, all'interno dell'amministrazione pubblica locale affidante, abbiano la titolarità e la legittimazione, oltre che il *know-how*, a provvedervi. In altri termini, si rende necessario avere chiarezza, fin dall'inizio, della necessità di un'individuazione, nel contratto di servizio, di momenti di verifica della qualità del servizio, della congruità delle tariffe, e degli altri aspetti che regolano e traggono i propri effetti dall'affidamento del servizio.

Vanno tenute presenti le "Linee guida" per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla Determinazione n. 4/2009 del 20 maggio 2009 ⁽²¹⁾ dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, per quanto applicabile, altresì la Determinazione n. 3/2009 del 20 maggio 2009 ⁽²²⁾ della stessa Autorità.

F.2) Procedura, ad evidenza pubblica, aventi oggetto, al tempo stesso, a) la qualità di socio ⁽²³⁾ e b) l'attribuzione di specifici compiti operativi ⁽²⁴⁾ connessi alla gestione del servizio.

Dato l'impianto normativo che prevede più ipotesi di "società miste", a varia conformazione e geometria, occorre affrontare questo aspetto, anzi questi aspetti, potendosi avere situazioni diverse. Da un lato, è possibile la società mista, con la c.d. gara a doppio oggetto, dall'altro (per quanto riguarda il c.d. regime transitorio), si considerano affidamenti in essere a società "*in house*" che si trasformino cedendo (entro il termine stabilito) almeno il 40 % con gara c.d. a doppio oggetto, oppure affidamenti, in essere, a società miste in cui il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica, ma dove la gara per la scelta del socio privato non abbia avuto oggetto l'attribuzione di compiti operativi (c.d. doppio oggetto) oppure affidamenti, in essere, a società miste in cui il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica (sempre) e dove la gara di scelta del socio privato abbia avuto oggetto anche l'attribuzione di compiti operativi (c.d. gara a doppio oggetto) e, ancora, affidamenti in essere a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 C.C., qui con progressive riduzioni della partecipazione pubblica.

Rispetto alle società miste qui considerate, va rammentato come l'art. 6, comma 2 del regolamento di attuazione dell'art. 23.bis (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168), preveda

²¹ - In *Supplemento Ordinario* alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2009.

²² - *Ibidem*.

²³ - Con partecipazione non inferiore al 40 % (del capitale sociale ? del valore stimato dell'affidamento ?).

²⁴ - Da definire i compiti operativi. Ma, altresì, a certe condizioni, anche la natura del potenziale socio.

l'applicazione dell'art. 32, comma 3 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. ⁽²⁵⁾, e limitatamente alla gestione del servizio per il quale tali società sono state specificamente costituite, quando la scelta del socio privato è avvenuta secondo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b), mentre rimangono ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., limitazione la cui portata non è del tutto esplicita, od inequivoca, in particolare considerando la salvaguardia delle condizioni dei nn. 2) e 3), dato che l'intero comma sembrerebbe portare ad una concorrenza, salvo non ipotizzare che si sia voluta sottolineare, accentuandone l'evidenza, proprio la necessaria concorrenza di queste tre condizioni. Oltretutto, merita approfondimento quale portata possa avere, in questo contesto, l'istituto delle prestazioni accessorie al contratto di società (art. 2345 C.C.). Le amministrazioni comunali devono anche avere presente come, in tale prospettiva, non possano esentarsi dal mettere a gara, sostanzialmente, un adeguato *piano economico-finanziario* (P.E.F.), comprendente anche un piano tariffario, anche per i servizi, tariffe tendenzialmente destinate ad incrementi, cosicché non potranno, in prospettiva, aversi tariffe stabilite con criteri non strettamente economici. Il tutto porta anche a valutare i rapporti rispettivi tra le componenti economiche dell'offerta e quelle tecnico-qualitative, cosa che comporta anche una "valorizzazione" della società, da affidare a soggetto terzo.

Prima di affrontare le differenti ipotesi, anche per quanto riguarda il c.d. regime transitorio, merita un approfondimento l'aspetto dell'attribuzione dei compiti operativi, ma anche la sua relazione con le quote societarie. Se queste possono essere riferite al capitale sociale (almeno in primo approccio, anche se non sono assenti orientamenti per i quali la "dimensione" (anche in termini di valore della produzione) dei compiti attribuiti al socio privato debba rappresentare requisiti di proporzionalità rispetto alla quota societaria detenuta dal socio privato, orientamenti che non sono privi di fondamento, e che porterebbero a considerare come i compiti operativi debbano avere un consistenza tale da rappresentare la quota percentuale corrispondente in relazione all'affidamento, cioè, se si vuole, all'importo contrattuale oggetto dell'affidamento), più articolata e complessa risulta essere la definizione dei compiti operativi, in particolare qualora si aderisca all'orientamento, maggiormente sostenibile ed argomentabile, per cui la "presenza" del socio privato non sia strettamente riducibile alla quota societaria, considerando proprio che questi è chiamato a compiere compiti operativi.

Infatti, nell'individuazione dei compiti operativi da attribuire al socio privato, occorre enucleare, dal complesso delle attività, funzioni e prestazioni considerate, o da considerare, nell'ambito dell'oggetto del servizio, le diverse componenti operative e, quindi, tra di esse quelle che meglio si prestino all'attribuzione al socio privato, in relazione alla specifica capacità ed organizzazione aziendale, o, altrimenti, *de residuo* in relazione alle condizioni di operatività del socio pubblico della società mista.

Oltretutto ed a questi fini, non dovrebbe neppure trascurarsi l'aspetto sostanziale per cui titolare dell'affidamento venga ad essere la società mista, cioè senza che vi siano "fratture",

²⁵ - Il cui tenore è il seguente: "3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:

1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo."

“separazioni” tra le componenti svolte da un socio rispetto ad altro, conservandosi necessariamente fattori di unitarietà nella gestione del servizio. Si potrebbe ricorrere all’immagine per cui il socio privato non sia destinato a divenire, di fatto, un “fornitore” del socio pubblico, dato che l’impianto normativo va nella direzione dell’affidamento del servizio, in termini unitari, alla società mista. Tuttavia, se l’esigenza di unitarietà è imprescindibile, occorre anche valutare e verificare le condizioni per cui il socio privato (che, a questo punto, potrebbe essere chiamato quale socio con specifici compiti operativi) operi in termini equilibrati senza assumere, di fatto, un ruolo di *dominus*, residuando la competente pubblica come una mera *facies* di società (o componente societaria) pubblica. In altre parole, va posta adeguata attenzione affinché nessuna delle componenti – pubbliche / private – prevalga sull’altra, almeno oltre la quota societaria, ma si conservi l’impianto per cui soggetto titolare dell’affidamento è la società mista, nella sua unitarietà.

Ipotesi 1: gara a c.d. doppio oggetto.

La prima ipotesi, è considerata tra le modalità ordinarie di affidamento dall’art. 23.bis, comma 2, lett. b) D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente (da ultimo), modificato dall’art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166, e richiede che l’affidamento avvenga a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi previsti per l’affidamento ad imprenditori e società, procedure le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. Per certi versi si ha un affidamento “diretto”, *sui generis*, essendo oggetto della gara non l’affidamento del servizio in quanto tale, quanto i due aspetti, della qualità di socio e dell’attribuzione di compiti operativi a questi. Per cui “oggetto” della gara, e del relativo bando, non viene ad essere, in tal caso, il servizio, ma altro. Il ché richiede il dover fare riferimento a tutt’altri parametri sia per la partecipazione, sia per la valutazione delle offerte. Infatti, in tali gare viene a doversi considerare ⁽²⁶⁾ le condizioni soggettive (art. 34), i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria (art. 35), i requisiti di ordine generale (art. 38), i requisiti di idoneità professionale (art. 39), la qualificazione per eseguire lavori pubblici, ricorrendone il caso (art. 40), la capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi (art. 41), la loro capacità tecnica e professionale (art. 42), l’eventuale ottemperanza a norme di garanzia della qualità (art. 43), se del caso, l’osservanza delle norme di gestione ambientale (art. 44), condizioni da porre in stretta relazione con i compiti operativi oggetto di attribuzione del socio privato. Dal ché deriva che occorre individuare e definire questi, per ché è in relazione ad essi che vanno valutati (e, prima, definite nel bando di gara) i criteri di scelta del socio privato e quelli per una loro valutazione comparativa, in sede di valutazione delle offerte. Non senza dimenticare che, fino al perfezionamento, la componente pubblica della società mista pubblico-privata non è ancora costituita, anche la sua costituzione richiede l’avvenuto perfezionamento delle procedure di gara.

Ipotesi 2: (regime transitorio) affidamenti in essere a società “in house” che si trasformino cedendo (entro il 31 dicembre 2011) almeno il 40 % con gara c.d. a doppio oggetto.

²⁶ - I riferimenti normativi che qui sono richiamati sono quelli del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.

In quest'ipotesi, in quanto propria del regime transitorio, è la società "in house", già titolare dell'affidamento del servizio, che procede, nei termini della precedente Ipotesi 1, alla cessione di quote societarie, in funzione di conservare l'affidamento fino alla scadenza prevista dal contratto di servizio. Da ciò consegue che entra in gioco la valutazione sulla durata residua dell'affidamento, dal momento che se fosse breve o non di molto lontana dalla data del 31 dicembre 2011, forse mancherebbero perfino i presupposti di proporzionalità per esperire una siffatta gara rivolta alla cessione il almeno il 40 % delle quote sociali, con la scelta, con procedure ad evidenza pubblica, e l'attribuzione di compiti operativi al socio privato (od ai soci privati), se si considera come, alla scadenza prevista dal contratto di servizio, dovrà provvedersi all'affidamento nei modi ordinari (quelli del comma 2). In altre parole, è un aspetto che richiede venga valutato anche in termini di proporzionalità, tra l'altro non solo dal punto di vista della società affidataria "in house", ma anche da quello dell'amministrazione pubblica affidante. Oltretutto, in questa situazione, la società già affidataria "in house" del servizio deve valutare, accanto alla perdita della condizione derivante dalla partecipazione totalitaria dell'amministrazione locale affidante, anche quali siano i compiti operativi da attribuire al socio privato, il che può determinare processi di ri-organizzazione aziendale (sotto differenti profili, incluso il bilancio aziendale), probabilmente non proprio superficiali. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi per cui la società "in house" abbia, magari sulla base del contratto di servizio, in atto investimenti, non totalmente ammortizzati (per fare cenno solo a questo e non parlare, altre esempio, dell'impatto sulle risorse umane).

Ipotesi 3: (regime transitorio) affidamento, in essere, a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 C.C., qui con progressive riduzioni della partecipazione pubblica.

In larga parte, in tale ipotesi si è in presenza di una situazione simile alla precedente, da cui si differenzia per l'assenza di riferimenti all'attribuzione di compiti operativi al socio privato, od ai soci privati, avendosi l'accento unicamente sulla riduzione della partecipazione pubblica (cioè dell'amministrazione pubblica locale affidante), che può aversi tanto attraverso procedure ad evidenza pubblica, oppure attraverso forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali (non si dimentichi che, qui, si tratta di società "quotate" e che quindi, al fine di ridurre la partecipazione pubblica, possono fare ricorso ad un ampliamento del capitale sociale collocato sul mercato).

Per quanto riguarda, le ipotesi, sempre in termini di regime transitorio, di affidamenti in essere A) a società mista in cui il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica, ma tale gara *non* abbia avuto ad oggetto l'attribuzione di compiti operativi, nonché B) a società mista in cui il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica, ma tale gara abbia avuto ad oggetto l'attribuzione di compiti operativi, non sussiste la necessità di valutare modalità alternative, essendo per esse stabilito il termine di cessazione dell'affidamento, rispettivamente al 31 dicembre 2011 nel caso A) e alla data prevista dal contratto di servizio nel caso B). Successivamente alla cessazione dell'affidamento, dovrà esservi l'affidamento in una delle forme ordinarie, il che implica, in particolare nella prima situazione (A) che non si trascuri di avviare le procedure di gara in termini tali da consentire, alla scadenza, la normale e regolare continuità del servizio. In queste situazioni, il fattore di criticità è presente, in particolare, nella prima situazione, poiché la data del 31 dicembre 2011 potrebbe essere anche lontana rispetto

alla data prevista dal contratto di servizio, producendo effetti – in parte – riconducibili a quelli dell'Ipotesi 2.

Inoltre, non deve obliterarsi il fatto che queste cessazioni, incluse quelle dell'art. 23.*bis*, coma 8, lett. e) D.-L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente (da ultimo), modificato dall'art. 15 D.-L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166 (cioè quelle per tutti gli altri casi non precedentemente considerati in relazione al regime transitorio), cessano **“senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante”**, aspetto che, spesso viene rimosso ⁽²⁷⁾, a volte ritenendo prevalente il contratto di servizio, le cui previsioni, per altro, hanno dovuto, e dovranno, cedere di fronte alla norme di legge.

F.3) La definizione degli obiettivi, nonché l'esigenza delle verifiche e controlli sull'affidamento.

Indipendentemente da quali siano le soluzioni ritenute in sede locale quali maggiormente idonee, all'individuazione di questa "idoneità" appare necessario pervenire, dopo l'atto ricognitivo e la verifica della situazione esistente, all'interno di una visione che tenga conto dei diversi progetti complessivi di una gestione (vedi Diagramma seguente), considerando gli **obiettivi** dell'ente affidante, ma altresì come oggetto dell'affidamento non sia la mera esecuzione di una serie, più o meno ampia, di operazioni, quanto una gestione di un servizio pubblico che, in buona sostanza, comporta una pre-definizione di un adeguato piano economico-finanziario.

Inoltre, non deve sottacersi l'esigenza, per altro non derogabile, per cui alla fase della gara di affidamento, debba conseguire come l'ente affidante debba sviluppare, dotandosi delle risorse e strumentazioni caso per caso necessarie, un'azione di verifica, di controllo sull'esecuzione del servizio affidato, sul raggiungimento degli obiettivi qualitativi, e sugli adempimenti, attività che non può ridursi alla mera vetrifica degli aspetti contabili.


Di particolare rilevanza risulta essere la necessità di prevedere una (effettiva) azione di verifica e di controllo sull'esecuzione nella fase successiva all'aggiudicazione e quindi nel corso della prestazione di servizio, la quale è del tutto determinante tanto per l'ente locale affidante, quanto ai fini del rispetto delle regole sulla concorrenza, Troppo spesso, infatti, si registra, ex post, il non pieno rispetto dei capitolati di gara, o, ancora più spesso, la non esecuzione del progetto quale presentato in sede di offerta. Se il mancato, od anche il carente, controllo da parte del dirigente preposto, o del Responsabile unico, può configurarsi anche quale avente rilevanza penale, deve aversi sempre presente – soprattutto – che esso determina una non rispondenza rispetto agli "obiettivi" assunti dall'ente locale affidante con il bando di gara per il conferimento del servizio. Conseguentemente, va ravvisata la necessità che già tra gli atti di gara sia presente, su modulistica predeterminata dall'ente locale affidante, un documento riepilogativo quali-quantitativo calendarizzato definendo, per singole fasi di attuazione i termini

²⁷ - Come, ad esempio, è stato largamente poco considerata la disposizione dell'art. 113, comma 15.*bis* del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, del D.-L. 30 settembre 2003, n. 269, integrato dall'art. 4, comma 234, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successivamente modificato dall'art. 15 del D.-L. 4 luglio 2006, n. 223, convert., con modif. in L. 4 agosto 2006, n. 248, e la cui data di riferimento (cessazione) era quella del 31 dicembre 2006.



temporali di realizzazione, prospetto che consentirebbe, o agevolerebbe, le verifiche e le attività di controllo *post*-aggiudicazione.

APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI



F.4) Definizione dell'ambito dell'oggetto dell'affidamento:

Forme:

- # Appalti di lavori #
- # Appalti di forniture #
- # Appalti di servizi #
- # Concessioni di lavori pubblici ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾ #
- # Concessione di servizi #

Il richiamo alle forme contrattuali costituisce un mero pro-memoria degli istituti cui ricorrere in relazione ai diversi possibili "oggetti" dell'affidamento, dato che la forma o, meglio, il ricorso ad una o all'altra dipende dal contenuto oggettivo e produce effetti, non di poco conto, sia per quanto riguarda la durata (considerando ipotesi di affidamento nelle forme e modi ordinari), sia, a volte, nell'importo contrattuale.

Indipendentemente da questi aspetti sulle forme contrattuali, un cenno va fatto ad alcune componenti sui cui vanno valutate, e determinate, le tariffe, in sostanza facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 117 testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ⁽³⁰⁾, che vanno assunti come non derogabili, in particolare quando (e nel settore funerario questa situazione è largamente diffusa, se non del tutto prevalente) la determinazione delle tariffe avvenga in modo "esogeno", cioè, principalmente, da parte dell'amministrazione pubblica affidante e non del soggetto affidatario del servizio. Tali aspetti, presenti quando la società affidataria sia totalmente partecipata (oppure, nelle residue situazioni in cui operi un'azienda speciale), sono ancora più rilevanti allorché si sia in presenza di una società mista oppure di un affidamento ad affidamenti fatti a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite ed individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, in quanto la determinazione delle tariffe da parte di un soggetto diverso, ed esterno, rispetto al soggetto affidatario del servizio comporta limitazioni di operatività del soggetto affidatario, che si riflettono sulle condizioni di operatività e possono condizionare la qualità dei servizi e prestazioni. Ovviamente, escludendosi *a priori* ogni ipotesi per cui il soggetto affidatario venga ad operare in condizioni di passività, fenomeno anche presente in questa o quella realtà, ma che confligge con un impianto che individua nella operatività in condizioni di normale utile d'impresa proprio dei presupposti fondamentali. Si potrebbe, esemplificativamente, operare un richiamo all'art. 2247 C. C. per il quale la società (tecnicamente, il contratto di società) di capitali ha come proprio scopo, ontologico, la divisione degli utili, traendone la conseguenza che quando gli utili non vi siano, magari per cause esterne come la determinazione "esogena" delle tariffe ⁽³¹⁾, si sia un presenza di un'alterazione dello scopo stesso della società. A maggiore

²⁸ - Si veda, anche, la determinazione n. 2 dell'11 marzo 201 del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

²⁹ - Di regola, non superiore a 30 anni (art. 143, comma 6 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.).

³⁰ - Che, per inciso, richiede l'equilibrio economico-finanziario, ricordando come i piani finanziari, ai fini dell'accensione di mutui, dovevano essere integrati (a partire dall'art. 46, comma 2 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) da un ulteriore piano economico-finanziario in funzione di accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

³¹ - Che, nel caso, assumono la valenza di "prezzi" ai "clienti", ai fruitori delle prestazioni di servizio per cui la società opera.

ragione, quando l'affidamento sia avvenuto, od avvenga, a favore di imprenditori o di società comunque costituite, laddove non può pretendersi che un tale soggetto operi in difetto di utili.

Corrispondenza (o, rapporto di corrispondenza) tra costi e ricavi:

Dato che uno degli elementi di base di ogni gestione è, o dovrebbe essere, la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo che sia raggiunto l'equilibrio (almeno, poiché dovrebbero anche esservi utili), diventa essenziale individuare, fin dalla predisposizione degli atti di gara la sussistenza di condizioni che consentano il raggiungimento di questo obiettivo (che, forse, non è un obiettivo, quanto una condizione di operatività), con la conseguenza che se, nel contratto di servizio, siano prevedibili o previste attività che determinino costi superiori ai ricavi, l'amministrazione pubblica locale affidante non potrà esentarsi dal prevedere trasferimenti, nella misura corrispondente, assumendone l'onere a carico del proprio bilancio, cosa che, per altro, potrebbe non essere così agevole od immediato per la stessa amministrazione pubblica locale affidante (si pensi, giusto per un'esemplificazione, agli aspetti che ruotano attorno alle esigenze di rispetto del c.d. patto di stabilità interno ⁽³²⁾), ma altresì potrebbe non essere sempre e particolarmente sostenibile neppure per il soggetto affidatario sia in termini di bilancio, ma anche per gli effetti, per certi versi, di alterazione del mercato che potrebbero essere rilevati anche da parte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, oppure, a certe condizioni, rischiare di essere ricondotti nella sfera dei c.d. "aiuti di Stato", ricorrendo al linguaggio dell'Unione europea, con quanto ne consegue.

Ammortamenti tecnico-finanziari:

Per quanto riguarda gli ammortamenti tecnico-finanziari, merita di doversi tenere presente il fatto delle profonde differenze tra i bilanci delle amministrazioni pubbliche locali e quelli considerati dal Codice civile per le società di capitali, tanto che, per le prime, i riferimenti agli ammortamenti sono individuabili solo nell'art. 229 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che ne individua anche coefficienti distinti per tipologie, all'interno del c.d. conto economico (ma, al momento, l'impianto dei bilanci è ancora fortemente caratterizzato da logiche finanziarie e la contabilità economica non sempre rileva in misura comparabile a quanto avviene per i bilanci delle società di capitali), il quale, assieme al conto del bilancio (detto anche: bilancio consuntivo ⁽³³⁾) ed al conto del patrimonio, costituisce una componente del rendiconto, quale strumento di dimostrazione dei risultati di gestione ⁽³⁴⁾, Tra l'altro, sotto questo profilo, si parla, abbastanza genericamente, di ammortamenti e loro coefficienti (quali componenti negative del conto economico), evitando specificazioni attorno alla natura degli ammortamenti (economici, tecnici, finanziari), quando, a questo fine, rilevano quelli tecnico-finanziari. La diversità di "modelli" di bilancio può, talora, rendere critici questi aspetti, che necessitano di essere affrontati, dai soggetti a diverso titolo coinvolti (affidante / affidatario) con un reciproco sforzo di comprensione del fatto che ciascuno di essi opera con "modelli" di bilancio differenti, il che richiede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche locali affidanti tengano conto delle condizioni di operatività del soggetto affidatario. In particolare,

³² - Questi trasferimenti andrebbero valutati come corrispettivi di servizi e di prestazioni rese all'amministrazione pubblica locale affidante, e potrebbero avere ad oggetto sia prestazioni e servizi riconducibili ad attività ordinaria (cioè: di parte corrente), sia ad attività d'investimento (cioè: di parte in conto capitale).

³³ - Volto a dimostrare i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni, iscritte nel bilancio di previsione, quale assestato.

³⁴ - Art. 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

quando l'affidamento avvenga nei modi ordinari, principalmente ad imprenditori o società comunque costituite, ma anche quando, transitoriamente, si sia in presenza di affidamenti interessati al periodo transitorio, in modo che questo ultimo consenta di pervenire al regime originario (cui, in ogni caso, si perverrà) senza particolari "salti".

(Valutazione del) rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito.

In parte, questo aspetto, presenta aspetti abbastanza simili a quello che attiene alla corrispondenza (o, rapporto di corrispondenza) tra costi e ricavi, pur collocandosi prevalentemente nelle componenti di servizio che attengono alle spese per investimenti (o, in conto capitale), cui va aggiunta la considerazione di come, accanto al rapporto tra finanziamenti raccolti, che possono derivare anche da indebitamento, e capitale investito, non possano essere ignorate le componenti negative della raccolta del finanziamento (come gli interessi o, in via più generale, la remuneratività del finanziamento per il soggetto che lo fornisca), cosa che richiede di essere preventivamente oggetto di analisi e definizione attraverso lo strumento del piano economico-finanziario.

Tra l'altro, questo aspetto non può prescindere, essendone intimamente connesso, con la durata dell'affidamento.

Costi di gestione delle opere (In relazione agli investimenti e alla qualità del servizio):

Di particolare rilievo, la valutazione dei costi di gestione che si determinano una volta che siano realizzati gli investimenti, che non possono essere visti come esauriti una volta che, raccolti i relativi finanziamenti, siano stati realizzati, e dove vanno considerati non solo gli aspetti che si collegano ai finanziamenti, ma – e soprattutto – ai costi di gestione di quanto realizzato, costi di gestione che, talora, vengono a determinarsi nel tempo, spesso anche in momenti ben successivi all'esaurimento, in termini finanziari, dell'investimento.

Si può ricorrere all'esempio, nell'ambito cimiteriale, laddove la realizzazione di opere sepolcrali presenta e continua a presentare costi di gestione (anzi, essi emergono anche dopo questa fase) anche una volta che sia stato estinto il mutuo, se questa sia stata la forma, o una delle forme, di finanziamento dell'investimento. Anzi, nell'ambito cimiteriale, possono aversi costi di gestione imputabili alla struttura dell'impianto (cimitero) esistente (o, meglio, pre-esistente) all'affidamento, dove la gestione non trova più corrispondenza negli introiti, quale ne sia la loro natura (tariffe, canoni, finanziamenti in conto capitale, ecc.), ma ciò non di meno sussistono costi di gestione.

Remunerazione del capitale investito:

Spesso, presso le amministrazioni pubbliche locali può rinvenirsi una difficoltà di percezione tra la qualità attesa dei servizi oggetto dell'affidamento, ed il regime tariffario, specie quando questo ultimo sia determinato dall'amministrazione pubblica locale, la quale può fare riferimento a criteri diversi rispetto a quelli cui fa, o dovrebbe fare, riferimento il soggetto gestore a seguito dell'affidamento, criteri che possono, talora (e spesso) essere oggetto di valutazione sulla base di approcci non strettamente, od esclusivamente, economici, ma di impatto, per così dire, sociale, fenomeno che si accentua quando, in sede locale, si provenga da comportamenti che, *de facto*, avevano comportato una separazione tra tariffe e parametri economici di come gestione, oppure quando si vogliono qualificare le tariffe non come prezzi, quali sono, ma come

“sociali”, il ché può anche aversi, a condizione che la differenza sia assunta a carico del bilancio del comune (il ché non sempre è agevole ottenere, per una pluralità di motivazioni).

In particolare nel settore funerario, è ben presente la logica delle tariffe “sociali” (qui intendendosi non tanto quelle che rispondano ad una dichiarata e coscienza azione di politica sociale *a pro* delle fasce deboli della popolazione, quanto piuttosto quella per cui la tariffa è determinata sulla base di parametri non economici o che non tendono conto di questi aspetti, come (*e.g.*) le tariffe precedenti, la comparazione con le tariffe pratica o sul territorio o in comuni più o meno comparabili, ecc.), spesso senza “copertura” a carico del bilancio comunale, con la conseguenza che diventa di difficile accettazione il solo parlare di “remunerazione del capitale investito”, che dovrebbe collocarsi logicamente ad integrazione ed aggiunta, non derogabile, degli altri criteri da considerare in sede di formazione della tariffa, cioè la corrispondenza (o, rapporto di corrispondenza) tra costi e ricavi, gli ammortamenti tecnico-finanziari, la valutazione del rapporto tra finanziamenti raccolti ed il capitale investito, i costi di gestione delle opere (in relazione agli investimenti e alla qualità del servizio), il canone da corrisponderci al comune per l’uso/disponibilità delle parti di impianto che siano parti del demanio e/o patrimonio del comune, nonché relative attrezzature e quanto altro, nonché la regolazione di eventuali ratei di mutui precedentemente accesi e non ancora estinti, ecc.

Il ché porta a suggerire un forte ripensamento attorno ai meccanismi di calcolo, e di aggiornamento, delle tariffe, in particolare considerando come è interesse dell’amministrazione pubblica locale che l’affidatario possa contare su di un congruo utile d’impresa, che costituisce una condizione sostanziale al fine di poter contare su adeguati livelli di qualità dei servizi, meccanismi che devono, necessariamente, rispondere a logiche di trasparenza in ogni propria componente, non solo nei rapporti tra amministrazione pubblica locale affidante ed affidatario, ma altresì nei confronti della popolazione che fruisce dei servizi pubblici locali.

Parte G) Aspetti diversi.

Sul servizio concernente la gestione, in particolare, per le operazioni e manutenzioni ordinarie, si può fare rinvio alla Parte I – Documentazione per alcune esemplificazioni.

Ad essi, meritano di essere aggiunti – *a titolo di promemoria* – altri aspetti che possono o non possono essere presenti, nelle singole situazioni e realtà locali. L’elencazione non è né vuole essere esaustiva, ma meramente esemplificativa.

- = Manutenzione della struttura affidata, alla gestione dell’affidatario, sia per gli interventi di manutenzione ordinaria sia per gli interventi di manutenzione straordinaria (da definire se questi ultimi rientri nell’oggetto del servizio in affidamento o permangano in capo al titolare del servizio o se vi siano forme “miste” (ad esempio: onere a carico del comune, esecuzione del gestore e regolazione dei relativi rapporti prima / durante / dopo l’esecuzione, definizione degli introiti, loro destinazione e rendicontazione).
- = Regolazione dei rapporti sulla struttura (pre-esistente); se vi sia affidamento, si tende necessaria una preventiva valorizzazione patrimoniale.
- = Effetti in presenza di situazioni rilevanti dal punto di vista dei beni culturali ed ambientali.
- = Investimenti da parte del soggetto affidatario (es.: migliorie, ristrutturazioni, ampliamenti, ecc.).
- = Investimenti da parte del soggetto titolare e affidamento, per la gestione, all’affidatario (= ampliamento del contratto (aspetto che può influire sul valore dell’affidamento)).
- = Regolazione dei diritti d’uso: concessioni di aree / loculi / altri sepolcri, sub-concessione, cessione di diritti d’uso (istruttoria, competenza/titolarità, introiti, eventuali “pro-rata”, altre regolazioni concernenti i rapporti con terzi (cittadini, familiari, ecc.)).
- = Rapporti di fornitura /subfornitura e limiti, o condizioni, del ricorso a forme di sub-appalto, per talune componenti dell’attività oggetto dell’affidamento.
- = Rapporti con (eventuali) altri soggetti operanti nel contesto (es.: nell’ipotesi che la manutenzione del verde sia affidata ad altro soggetto; oppure: regolazione dei rapporti di locazione di aree esterne per chioschi di vendita fiori od altro).
- = Definizione dell’ambito degli oneri / responsabilità in materia di smaltimenti di rifiuti da attività cimiteriali.
- = Illuminazione votiva (impianti, norme in materia di costruzioni ed impianti elettrici, eventuali esigenze di c.d. messa a norma di impianti pre-esistenti, gestione, riscossioni, ammortamenti), con eventuali possibilità di soluzioni innovative, in particolare dal punto di vista ambientale (utilizzo di lampade a LED, ricorso ad energia elettrica da fonti rinnovabili, ecc.).
- = Servizi collaterali, quali deposito di osservazione ⁽³⁵⁾, obitorio ⁽³⁶⁾, celle frigorifere ⁽³⁷⁾, camera mortuaria, strutture per il commiato, impianto di cremazione (ove presente / collaterale).
- = Valorizzazione dei beni culturali ed iniziative pertinenti.
- = Manifestazioni culturali.
- = Gestione (eventuale) di parcheggi all’esterno. Interventi di migliorie nei servizi e nella qualità.

³⁵ - Probabilmente con funzionalità, alla bisogna, su 24 h.

³⁶ - Probabilmente con funzionalità, alla bisogna, su 24 h.

³⁷ - Probabilmente con funzionalità, alla bisogna, su 24 h.

- = Attività di custodia, guardiania ed amministrative (servizio di custodia del cimitero, tenuta dei relativi registri, aperture/chiusure degli accessi, ecc.).
- = Rilevazione del c.d. "catasto cimiteriale" ed impianto, od aggiornamento, di registrazioni informatiche dei sepolcri e quanto connessovi, eventualmente in collegamento con sistemi d'informazione automatica e/o con sistemi di rilevamento automatica in funzione di sicurezza delle persone e cose.
- = Carta dei Servizi: fermo restando che la Carta dei Servizi sia strumento imprescindibile, occorre valutare se il soggetto affidatario debba osservare l'eventuale Carta dei Servizi pre-esistente, spesso elaborata dall'ente affidante, oppure se sia tenuto a dotarsene autonomamente ed, in tale evenienza, le condizioni di una sua validazione da parte dell'ente affidante.
- = Altro.

In questo ambito, comunque non può sottacersi di ricordare come l'art. 12 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 abroghi (o, meglio, elenchi le norme abrogate in quanto non più compatibili), espressamente, una serie di disposizioni normative dell'art. 113 del testo unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., cosa che ri-formula profondamente l'intero impianto normativo di riferimento.

Maggiormente complessa la problematica presente nelle gestioni in essere da parte delle c.d. *multitulties*, la quale potrebbe trovare soluzione in una del tutto suggeribile separazione tra rami omogenei d'attività, in modo da superare possibili promiscuità tra norme (diverse) di settore per settori diversi (talora anche con presenze di autorità di settore "specializzate") e solo successivamente procedere con le gare per l'affidamento del servizio, oppure, in alternativa, alle gare per la scelta del socio privato con predeterminati compiti operativi. In quest'ultima ipotesi, occorre avere presente come le società miste, affidatarie a seguito di gara a doppio oggetto (cioè avente ad oggetto l'affidamento del servizio e contestualmente la scelta del socio privato con specifici compiti operativi) non sarebbero più soggetti di (o, nel ?) mercato, con la conseguenza che non potrebbero operare fuori dall'ambito territoriale dell'ente affidante (mentre potrebbero essere acquisibili in termini di quote societarie o da parte dei soci privati o da società di capitali quotate nei mercati regolamentari o da società da queste ultime controllate/controllanti).

H) Capitolati ed elenchi prezzi.

Ogni definizione del capitolato e dell'elenco prezzi, con la relativa distinzione tra le prestazioni e servizi a misura quelle a corpo, richiede la definizione dell'ambito del servizio nelle singole situazioni locali, ma, se si tratti di cessione di quote ed attribuzione di compiti operativi a socio privato (comunque ciò avvenga, nelle diverse ipotesi), richiede anche che tale definizione del capitolato, elenco prezzi ed altri strumenti di valutazione dell'offerta tenga presente questo aspetto.

Ciò potrebbe comportare sia una distinta valutazione rispetto al complesso del servizio oggetto di affidamento, nonché una seconda definizione "interna" al primo, rivolta alla componente che concerne i compiti operativi attribuiti al socio privato.

Per molti aspetti, si fa rinvio alla Parte I – Documentazione.

Può essere importante individuare le singole componenti, preferibilmente distinguendole in relazione al fatto che siano oggetto di corrispettivo a canone/numero, oppure a misura, oppure a corpo, di cui si riporta, di seguito, un'esemplificazione ⁽³⁸⁾, nonché una descrizione dei dati quantitativi.

Per *servizi a canone* si intendono quelle prestazioni continuative ed ordinarie che, appunto, vedono un corrispettivo quantificato mensilmente ⁽³⁹⁾.

Per *servizi a corpo* si intendono quelle prestazioni fornite "una tantum" e che la direzione dei lavori, a prestazione conclusa, autorizza per la contabilizzazione.

Per *servizi a misura* si intendono quelle prestazioni richieste unitariamente e che vedono un corrispettivo unitario definito da elenco prezzi, mentre le quantità consuntive saranno contabilizzate negli stati di avanzamento dei lavori.

³⁸ - Nel caso assunto ad esempio, era previsto un affidamento triennale, tra l'altro prevedendosi specifici oneri a carico dell'affidatario.

³⁹ - Per altro, nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. questa modalità – *canone* – non è presente.

Elaborato - Quantità operazioni e corrispettivi

art. capitolato	descrizione attività	unità di misura	PRIMO ANNO					
			importo unitario	importo annuale	quantità media	quantità minima (-10%)	quantità massima (+10%)	
32 - Operazioni cimiteriali	32.1	Inumazione cadavere (anche reinumazione)	canone/nu					
	32.1.a	Fornitura e posa in opera di copritomba provvisorio	canone/nu					
	32.2	Tumulazione feretro	canone/nu					
	32.3 - 32.4	Tumulazione di resti ossei/ceneri in tomba di famiglia/loculo/ossario/cinerario	canone/nu					
	32.5	Collocazione di resti ossei/ceneri in ossario comune/cinerario comune	canone/nu					
	32.6	Inumazione ceneri a terra	canone/nu					
	32.7 - 32.8	Dispersione ceneri all'interno delle aree cimiteriali ed affidamento ceneri	canone/nu					
	32.9	Esumazione ordinarie (anche a richiesta)	canone/nu					
	32.10	Estumulazione ordinaria feretro (anche a richiesta)	a misura					
	32.11	Estumulazione ordinaria di resti ossei/ceneri						
	32.12	Esumazione straordinaria	a misura					
	32.13	Estumulazione straordinaria	a misura					
	32.14	Ripristini igienici	a misura					
	32.15	Trasporto al forno crematorio (viaggio di andata e ritorno per consegna resti mortali/resti ossei al crematorio compreso il viaggio andata e ritorno per ritiro ceneri)	a misura					
33 - Organizzazione dei servizi	33.1	Programmazione, rendicontazione e coordinamento		A carico dell'Affidatario				
	33.2	Interfaccia con il committente e rapporti con l'utenza	canone/numero/numero					
	33.3	Assistenza e supporto tecnico	numero					
34 - Gestione archivio dati informatizzato	34.1	Gestione corrente	canone/nu					
	34.2	Gestione pregressa	corpo					
35 - Gestione planimetrie	35	Gestione planimetrie e censimento del verde	corpo					
36 - gestione contratti di concessione cimiteriale	36.1	Gestione corrente	canone/numero/numero					
	36.2	Gestione pregressa	misura					
37 - Gestione illuminazione votiva	37.1	Gestione richieste di attivazione	canone/nu					
	37.2	Gestione richieste trasferimento	canone/nu					
	37.3	Gestione archivio	canone/nu					
	37.4	Gestione e controllo delle morosità	canone/nu					
	37.5	Gestione richieste di disattivazione	canone/nu					
	37.6	Riparazione guasti, sostituzione lampade votive	canone/nu					
	37.7	Rifacimento/estensione linee nei campi di inumazione	canone/nu					
	37.8	illuminazione votiva loculo/ossario/cinerario	canone/nu					
38 - Servizio di custodia e sorveglianza	38.1	Accettazione e registrazione salme/cadaveri/resti/urne/altro						
	38.2	Tenuta registri cimiteriali						
	38.3	Presidio presso il cimitero di ... e sorveglianza negli altri cimiteri comunali	canone/numero					
	38.4	Reperibilità						
	38.5	Apertura e chiusura dei cimiteri						
	38.6	Custodia dei beni						
39 - Controllo decoro	39	Controllo decoro	canone/nu					
40 - Servizio Pulizie	40	Servizio pulizie	canone/nu					
41 - Raccolta, riduzione e conferimento rifiuti	41.1	Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione	canone/numero					
	41.2	Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali	canone/nu					
	41.3	Rifiuti solidi urbani	canone/nu					
42 - Manutenzione del verde	42.1	Verifica periodica stato manutentivo del verde						
	42.2	Irrigazione e annaffiatura						
	42.3	Sfalcio						
	42.4	Potatura						
	42.5	Concimazione						
	42.6	Interventi antiparassitari ed anticrittogamici	canone/numero					
	42.7	Diserbo						
	42.8	Estirpazione erbacce						
	42.9	Abbattimenti/reintegri/nuove piantumazioni						
	42.10	Interventi accessori di manutenzione						
43 - Verifiche periodiche e manutenzione. Monitoraggio pubblica incolumità	43.1	Verifica e manutenzione impianto idrico	canone/nu					
	43.2	Verifica e manutenzione impianto idrico sanitario	canone/nu					
	43.3	Verifica e manutenzione impianto fognario	canone/nu					
	43.4	Verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche	canone/nu					
	43.5	Verifica e manutenzione impianto elettrico	canone/nu					
	43.6	Verifica e manutenzione cancelli manuali e automatizzati	canone/nu					
	43.7	Verifica e manutenzione ascensori e montacarichi	canone/nu					
	43.8	Verifica e approvvigionamento idrico	canone/nu					
	43.9	Verifica e manutenzione campi sepoltura	canone/nu					
	43.10	Verifica e manutenzione vialetti	canone/nu					
	43.11	Verifica e manutenzione attrezzature	canone/nu					
	43.12	Verifica e manutenzione edile/strutturale	canone/nu					
45 - Forniture aggiuntive	44.1	Enzimi per resti mortali	a misura					
	44.2	Coltrino biodegradabile con chiusura e maniglia	a misura					
	44.3	Bara in cellulosa	a misura					
	44.4	Cassette in lamiera zincata per raccolta resti mortali	a misura					
	44.5	Lapidi in marmo per loculi complete di borchie in ottone	a misura					
	44.6	Lapidi marmo per ossarini/cinerari complete di borchie in ottone	a misura					
	44.7	Targhette metalliche	a misura					

art. capitolato	descrizione attività	unità di misura	SECONDO ANNO					
			importo unitario	importo annuale	quantità media	quantità minima (-10%)	quantità massima (+10%)	
32 - Operazioni cimiteriali	32.1	Inumazione cadavere (anche reinumazione)	canone/nu					
	32.1.a	Fornitura e posa in opera di copritomba provvisorio	canone/nu					
	32.2	Tumulazione feretro	canone/nu					
	32.3 - 32.4	Tumulazione di resti ossei/ceneri in tomba di famiglia/loculo/ossario/cinerario	canone/nu					
	32.5	Collocazione di resti ossei/ceneri in ossario comune/cinerario comune	canone/nu					
	32.6	Inumazione ceneri a terra	canone/nu					
	32.7 - 32.8	Dispersione ceneri all'interno delle aree cimiteriali ed affidamento ceneri	canone/nu					
	32.9	Esumazione ordinarie (anche a richiesta)	canone/nu					
	32.10	Estumulazione ordinaria feretro (anche a richiesta)	a misura					
	32.11	Estumulazione ordinaria di resti ossei/ceneri	a misura					
	32.12	Esumazione straordinaria	a misura					
	32.13	Estumulazione straordinaria	a misura					
	32.14	Ripristini igienici	a misura					
	32.15	Trasporto al forno crematorio (viaggio di andata e ritorno per consegna resti mortali/resti ossei al crematorio compreso il viaggio andata e ritorno per ritiro ceneri)	a misura					
33 - Organizzazione dei servizi	33.1	Programmazione, rendicontazione e coordinamento	canone/nu mero	A carico dell'Affidatario				
	33.2	Interfaccia con il committente e rapporti con l'utenza						
	33.3	Assistenza e supporto tecnico						
34 - Gestione archivio dati informatizzato	34.1	Gestione corrente	canone/nu					
	34.2	Gestione pregressa	corpo					
35 - Gestione planimetrie	35	Gestione planimetrie e censimento del verde	corpo					
36 - gestione contratti di concessione cimiteriale	36.1	Gestione corrente	canone/nu mero					
	36.2	Gestione pregressa	misura					
37 - Gestione illuminazione votiva	37.1	Gestione richieste di attivazione	canone/nu					
	37.2	Gestione richieste trasferimento	canone/nu					
	37.3	Gestione archivio	canone/nu					
	37.4	Gestione e controllo delle morosità	canone/nu					
	37.5	Gestione richieste di disattivazione	canone/nu					
	37.6	Riparazione guasti, sostituzione lampade votive	canone/nu					
	37.7	Rifacimento/estensione linee nei campi di inumazione	canone/nu					
	37.8	illuminazione votiva loculo/ossario/cinerario	canone/nu					
38 - Servizio di custodia e sorveglianza	38.1	Accettazione e registrazione salme/cadaveri/resti/urne/altro	canone/nu mero					
	38.2	Tenuta registri cimiteriali						
	38.3	Presidio presso il cimitero di ... e sorveglianza negli altri cimiteri comunali						
	38.4	Reperibilità						
	38.5	Apertura e chiusura dei cimiteri						
	38.6	Custodia dei beni						
39 - Controllo decoro	39	Controllo decoro	canone/nu					
40 - Servizio Pulizie	40	Servizio pulizie	canone/nu					
41 - Raccolta, riduzione e conferimento rifiuti	41.1	Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione	canone/nu					
	41.2	Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali	canone/nu					
	41.3	Rifiuti solidi urbani	canone/nu					
42 - Manutenzione del verde	42.1	Verifica periodica stato manutentivo del verde	canone/nu mero					
	42.2	Irrigazione e annaffiatura						
	42.3	Sfalcio						
	42.4	Potatura						
	42.5	Concimazione						
	42.6	Interventi antiparassitari ed anticrittogamici						
	42.7	Diserbo						
	42.8	Estirpazione erbacce						
	42.9	Abbattimenti/reintegri/nuove piantumazioni						
	42.10	Interventi accessori di manutenzione						
43 - Verifiche periodiche e manutenzione. Monitoraggio pubblica incolumità	43.1	Verifica e manutenzione impianto idrico	canone/nu					
	43.2	Verifica e manutenzione impianto idrico sanitario	canone/nu					
	43.3	Verifica e manutenzione impianto fognario	canone/nu					
	43.4	Verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche	canone/nu					
	43.5	Verifica e manutenzione impianto elettrico	canone/nu					
	43.6	Verifica e manutenzione cancelli manuali e automatizzati	canone/nu					
	43.7	Verifica e manutenzione ascensori e montacarichi	canone/nu					
	43.8	Verifica e approvvigionamento idrico	canone/nu					
	43.9	Verifica e manutenzione campi sepoltura	canone/nu					
	43.10	Verifica e manutenzione vialetti	canone/nu					
	43.11	Verifica e manutenzione attrezzature	canone/nu					
	43.12	Verifica e manutenzione edile/strutturale	canone/nu					
45 - Forniture aggiuntive	44.1	Enzimi per resti mortali	a misura					
	44.2	Coltrino biodegradabile con chiusura e maniglia	a misura					
	44.3	Bara in cellulosa	a misura					
	44.4	Cassette in lamiera zincata per raccolta resti mortali	a misura					
	44.5	Lapidi in marmo per loculi complete di borchie in ottone	a misura					
	44.6	Lapidi marmo per ossarini/cinerari complete di borchie in ottone	a misura					
	44.7	Targhette metalliche	a misura					

art. capitolato	descrizione attività	unità di misura	TERZO ANNO					
			importo unitario	importo annuale	quantità media	quantità minima (-10%)	quantità massima (+10%)	
32 - Operazioni cimiteriali	32.1	Inumazione cadavere (anche reinumazione)	canone/nu					
	32.1.a	Fornitura e posa in opera di copritomba provvisorio	canone/nu					
	32.2	Tumulazione feretro	canone/nu					
	32.3 - 32.4	Tumulazione di resti ossei/ceneri in tomba di famiglia/loculo/ossario/cinerario	canone/nu					
	32.5	Collocazione di resti ossei/ceneri in ossario comune/cinerario comune	canone/nu					
	32.6	Inumazione ceneri a terra	canone/nu					
	32.7 - 32.8	Dispersione ceneri all'interno delle aree cimiteriali ed affidamento ceneri	canone/nu					
	32.9	Esumazione ordinarie (anche a richiesta)	canone/nu					
	32.10	Estumulazione ordinaria feretro (anche a richiesta)	a misura					
	32.11	Estumulazione ordinaria di resti ossei/ceneri	a misura					
	32.12	Esumazione straordinaria	a misura					
	32.13	Estumulazione straordinaria	a misura					
	32.14	Ripristini igienici	a misura					
	32.15	Trasporto al forno crematorio (viaggio di andata e ritorno per consegna resti mortali/resti ossei al crematorio compreso il viaggio andata e ritorno per ritiro ceneri)	a misura					
33 - Organizzazione dei servizi	33.1	Programmazione, rendicontazione e coordinamento	canone/nu mero	A carico dell'Affidatario				
	33.2	Interfaccia con il committente e rapporti con l'utenza						
	33.3	Assistenza e supporto tecnico						
34 - Gestione archivio dati informatizzato	34.1	Gestione corrente	canone/nu					
	34.2	Gestione pregressa	corpo					
35 - Gestione planimetrie	35	Gestione planimetrie e censimento del verde	corpo					
36 - gestione contratti di concessione cimiteriale	36.1	Gestione corrente	canone/nu mero					
	36.2	Gestione pregressa	misura					
37 - Gestione illuminazione votiva	37.1	Gestione richieste di attivazione	canone/nu					
	37.2	Gestione richieste trasferimento	canone/nu					
	37.3	Gestione archivio	canone/nu					
	37.4	Gestione e controllo delle morosità	canone/nu					
	37.5	Gestione richieste di disattivazione	canone/nu					
	37.6	Riparazione guasti, sostituzione lampade votive	canone/nu					
	37.7	Rifacimento/estensione linee nei campi di inumazione	canone/nu					
37.8	illuminazione votiva loculo/ossario/cinerario	canone/nu						
38 - Servizio di custodia e sorveglianza	38.1	Accettazione e registrazione salme/cadaveri/resti/urne/altro	canone/nu mero					
	38.2	Tenuta registri cimiteriali						
	38.3	Presidio presso il cimitero di ... e sorveglianza negli altri cimiteri comunali						
	38.4	Reperibilità						
	38.5	Apertura e chiusura dei cimiteri						
	38.6	Custodia dei beni						
39 - Controllo decoro	39	Controllo decoro	canone/nu					
40 - Servizio Pulizie	40	Servizio pulizie	canone/nu					
41 - Raccolta, riduzione e conferimento rifiuti	41.1	Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione	canone/nu mero					
	41.2	Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali	canone/nu					
	41.3	Rifiuti solidi urbani	canone/nu					
42 - Manutenzione del verde	42.1	Verifica periodica stato manutentivo del verde	canone/nu mero					
	42.2	Irrigazione e annaffiatura						
	42.3	Sfalcio						
	42.4	Potatura						
	42.5	Concimazione						
	42.6	Interventi antiparassitari ed anticrittogamici						
	42.7	Diserbo						
	42.8	Estirpazione erbacce						
	42.9	Abbattimenti/reintegri/nuove piantumazioni						
	42.10	Interventi accessori di manutenzione						
43 - Verifiche periodiche e manutenzione. Monitoraggio pubblica incolumità	43.1	Verifica e manutenzione impianto idrico	canone/nu					
	43.2	Verifica e manutenzione impianto idrico sanitario	canone/nu					
	43.3	Verifica e manutenzione impianto fognario	canone/nu					
	43.4	Verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche	canone/nu					
	43.5	Verifica e manutenzione impianto elettrico	canone/nu					
	43.6	Verifica e manutenzione cancelli manuali e automatizzati	canone/nu					
	43.7	Verifica e manutenzione ascensori e montacarichi	canone/nu					
	43.8	Verifica e approvvigionamento idrico	canone/nu					
	43.9	Verifica e manutenzione campi sepoltura	canone/nu					
	43.10	Verifica e manutenzione vialetti	canone/nu					
	43.11	Verifica e manutenzione attrezzature	canone/nu					
	43.12	Verifica e manutenzione edile/strutturale	canone/nu					
45 - Forniture aggiuntive	44.1	Enzimi per resti mortali	a misura					
	44.2	Coltrino biodegradabile con chiusura e maniglia	a misura					
	44.3	Bara in cellulosa	a misura					
	44.4	Cassettine in lamiera zincata per raccolta resti mortali	a misura					
	44.5	Lapidi in marmo per loculi complete di borchie in ottone	a misura					
	44.6	Lapidi marmo per ossarini/cinerari complete di borchie in ottone	a misura					
	44.7	Targhette metalliche	a misura					

Elaborato ... - Storico delle operazioni

descrizione attività	quantità dal 01/01/20.. al 31/12/20..	quantità dal 01/01/20.. al 31/12/20..	quantità dal 01/01/20.. al 31/12/20..	quantità dal 01/01/20.. al 31/12/20...	quantità dal 01/01/20.. al 31/12/20..
Inumazione cadavere					
Tumulazione feretro					
Sepoltura di ceneri in tomba di famiglia, loculo, ossario o cinerario					
Esumazione ordinaria					
Reinumazione					
Tumulazione di resti ossei in loculo					
Collocazione di resti ossei/ceneri in ossario comune/cinerario comune					
Estumulazione straordinaria					
Ripristini igienici					
Estumulazione ordinaria feretro					
Estumulazione ordinaria di resti ossei/ceneri					
Esumazione straordinaria					
Enzimi per resti mortali					
Coltrino biodegradabile con chiusura e maniglia					
Cassa in cellulosa					
Trasporto al forno crematorio di ... (caduno viaggio minimo n° ... salme/cadaveri/feretri/resti mortali/altro)					
Cassettine in lamiera zincata per raccolta resti mortali					
Cassone per rivestimento bare da estumulazione in zinco, compresa saldatura di sigillatura					
Gestione delle richieste di allaccio: contratto					
Manutenzione dei punti luce/illuminazione votiva					
Estensione nuove linee (il numero si riferisce al numero delle sepolture)					
Allacciamenti e dismissioni					
Trasferimenti					
Sostituzione lampada votiva					



Parte I – Documentazione

COMUNE DI **????**

APPALTO N. **01/2008**

SERVIZI CIMITERIALI

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI

QUADRO ECONOMICO

******documento uso interno******

A Importo del servizio a base d'asta		€	
2.00 Somme a disposizione			
2.01 Imprevisti	circa 10,0%	€	-
2.02 Aggiornamenti ISTAT contratto e adeguamento EE	2,0%	€	-
2.03 Spesa in diretta amministrazione per diritti istituzionali (<i>operazioni per non abbienti e abbandonati eseguite dal Gestore e addebitate direttamente al Comune</i>)	circa 20,0%	€	-
2.04 Spese per gara d'appalto e commissione di gara		€	
2.05 Spese per le consulenze, le verifiche e gli atti tecnico-amministrativi, per la vigilanza sull'appalto		€	
B Importo totale delle somme a disposizione al netto dell'IVA		€	-
Quantificazione dell'IVA			
Su servizio a base d'asta, imprevisti e aggiornamenti ISTAT	20,0%	€	-
Su altre somme a disposizione	20,0%	€	-
Totale IVA		€	-
C Importo totale delle somme a disposizione al netto dell'IVA		€	-
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO al netto dell'IVA (A+B)		€	-
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO compresa IVA (A+C)		€	-

Elaborato ... – Quadro economico di spesa

	1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale triennio
Somma a base d'asta				
Oneri sicurezza				
Totale				
IVA 10% su €				
IVA 20%				
Totale complessivo				

COMUNE DI **????**

APPALTO N. **01/2008**

SERVIZI CIMITERIALI

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1	L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	3
Art. 1.1	Documentazione di gara	3
Art. 1.2	Sopralluogo	4
Art. 1.3	Informazioni e chiarimenti	4
ART. 2	OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 2.1	Durata dell'appalto	5
Art. 2.2	Importo dell'appalto	5
ART. 3	SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA	5
ART. 4	REQUISITI RICHIESTI	6
Art. 4.1	Requisiti di ordine generale	6
Art. 4.2	Requisiti di idoneità professionale	6
Art. 4.3	Capacità economica e finanziaria	7
Art. 4.4	Capacità tecnica e professionale	8
ART. 5	AVVALIMENTO DEI REQUISITI	9
ART. 6	SUBAPPALTO	10
ART. 7	GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA	10
Art. 7.1	Riduzione dell'importo della garanzia	11
ART. 8	OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	11
ART. 9	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	11
Art. 9.1	Termini di presentazione	11
Art. 9.2	Firma dei documenti	12
Art. 9.3	Aspetto esteriore delle buste	12
Art. 9.4	Busta 1 – Documentazione	13
Art. 9.5	Busta 2 – Offerta tecnica	15
Art. 9.6	Busta 3 – Offerta economica	16
ART. 10	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	17
Art. 10.1	Criteri per l'aggiudicazione	17
Art. 10.2	Modalità di espletamento della gara	20
Art. 10.3	Cause di esclusione	22
Art. 10.4	Altre informazioni relative all'aggiudicazione	22
ART. 11	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	22

ART. 1 L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Amministrazione Aggiudicatrice è il comune di **????**, via **???????**, ? – 46**???** **???????** (MN), in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. **??** del **??/??/2008** e della Determinazione di Giunta Comunale n. **????** del **??/??/2008**.

Il punto di contatto in merito alla presente gara è l'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici (tel. **0376/???????**, fax **0376/?????**, e-mail **????@?????.it**). l'ufficio è aperto al pubblico nei giorni di **????**, **????**, **????** e **????** non festivi dalle ore **??** alle ore **??**.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento è l'**arch. ????? ?????**.

Art. 1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

- il Bando di gara pubblicato sulla GUCE e sulla GURI;
- il presente Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi abbreviato con CSA);
- il Modulo I per la redazione del documento 1.2 di cui all'Art. 9.4 del presente Disciplinare di gara;
- il Modulo II per la redazione del documento 3.1 di cui all'Art. 9.6 del presente Disciplinare di gara;
- l'Elenco Prezzi Unitari dei servizi (d'ora in poi abbreviato con EPU);
- il Piano Economico Finanziario (d'ora in poi abbreviato con PEF);
- il Piano tariffario approvato dall'amministrazione;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (d'ora in poi abbreviato con DUVRI);
- gli Elaborati tecnici e grafici da n.1 a **??**.

Tutta la documentazione sopra elencata è visionabile e interamente scaricabile sul sito internet del comune di **???????** di cui al punto I.1) del Bando di gara.

Ai fini della partecipazione alla gara è comunque obbligatorio A PENA DI ESCLUSIONE prendere visione della documentazione, ritirarne una copia e ottenere l'Attestato di presa visione dei documenti.

La richiesta deve essere inoltrata entro il **??/??/2008** alle ore 12 (*5 giorni lavorativi prima della scadenza*) esclusivamente tramite fax al numero **0376/???????** all'attenzione del Responsabile del Procedimento – **arch. ?????? ??????** (**Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici**) e deve riportare il numero di fax a cui rispondere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice risponderà entro 5 giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta al numero di fax indicato comunicando la data dalla quale sarà possibile ritirare presso l'**Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici** la propria copia della documentazione e l'Attestato di presa visione della documentazione.

Il ritiro della documentazione e dell'Attestato di presa visione della documentazione può essere effettuato, nei giorni e agli orari di apertura al pubblico dell'**Ufficio Tecnico**, esclusivamente da un legale rappresentante dell'impresa, da un procuratore o da un delegato, in ogni caso munito di idoneo documento atto a dimostrare i propri poteri, e previo presentazione della ricevuta di pagamento di € **??,00** (euro **???**/00) da effettuarsi con versamento sul conto corrente postale n. **????** intestato al comune di **???????**.

Consorzi ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, è obbligatorio A PENA DI ESCLUSIONE che tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento prendano visione della documentazione e ritirino il relativo Attestato.

Art. 1.2 SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio A PENA DI ESCLUSIONE prendere visione degli edifici e dei luoghi oggetto dell'appalto.

Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente in uno dei seguenti giorni:

- il giorno ??/??/2008 alle ore ??;
- il giorno ??/??/2008 alle ore ??;
- il giorno ??/??/2008 alle ore ??.

La richiesta deve essere inoltrata entro il ??/??/2008 alle ore 12 (*2 giorni lavorativi prima del primo sopralluogo*) esclusivamente tramite fax al numero 0376/?????? all'attenzione del Responsabile del Procedimento – arch. ?????? ?????? (Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici) e deve riportare la data scelta per effettuare il sopralluogo, il nominativo delle persone che vi parteciperanno e il numero di fax a cui rispondere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice darà conferma dell'appuntamento entro 5 giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta al numero di fax.

Al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente i legali rappresentanti dell'impresa, i procuratori, i direttori tecnici ed eventuali delegati, in ogni caso muniti di idoneo documento atto a dimostrare i propri poteri, fino a un massimo di 3 partecipanti per impresa.

Al termine del sopralluogo verrà consegnato ad ogni impresa l'Attestato di avvenuto sopralluogo.

Consorzi ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, è obbligatorio A PENA DI ESCLUSIONE che tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento prendano visione degli edifici e dei luoghi oggetto dell'appalto e ritirino il relativo Attestato.

Art. 1.3 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari o chiarimenti inerenti la gara e/o la documentazione di gara potranno essere richiesti all'Amministrazione Aggiudicatrice.

La richiesta deve essere inoltrata entro il ??/??/ 2008 (*5 giorni lavorativi prima della scadenza*) esclusivamente tramite fax al numero 0376/?????? all'attenzione del Responsabile del Procedimento – arch. ?????? ?????? (Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici) e deve riportare il numero di fax a cui rispondere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, entro il ??/??/ 2008 (*3 giorni lavorativi prima della scadenza*), provvederà a rispondere all'impresa richiedente tramite fax al numero da quest'ultima indicato.

Inoltre, sempre entro il ??/??/ 2008 (*3 giorni lavorativi prima della scadenza*), l'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà anche a pubblicare sul sito internet del comune di ?????? tutti i quesiti pervenuti entro il ??/??/ 2008 (*5 giorni lavorativi prima della scadenza*) e le relative risposte.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di rispondere agli eventuali quesiti pervenuti oltre il termine fissato.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente gara è bandita ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ha come oggetto la gestione integrata dei servizi cimiteriali.

L'oggetto dell'appalto è rappresentato da servizi cimiteriali (codice CVP: 93.71.11.00 – 6).

Art. 2.1 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata pari a ?? anni (??? mesi) a decorrere dal ??/??/2008.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di prorogare il servizio per ...

Dalla data del Verbale di consegna, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dai documenti contrattuali.

Art. 2.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara dell'appalto ammonta a € ??? (iva esclusa) ed è ripartito in:

- Importo a base d'asta: € ??? (iva esclusa) soggetti a ribasso;
- Oneri della sicurezza e la salute: € ??? (iva esclusa) non soggetti a ribasso ⁽³⁾.

L'importo contrattuale risulterà dall'offerta presentata dall'impresa partecipante che risulterà aggiudicataria e sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicataria in sede di gara a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

A PENA DI ESCLUSIONE non saranno ammesse offerte in aumento e offerte parziali o condizionate.

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo totale di esecuzione della gestione integrata dei servizi cimiteriali, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute.

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 163/2006.

L'importo contrattuale della parte della gestione "a corpo", determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte della gestione "a misura" in base alle quantità effettivamente eseguite.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs. 163/2006.

I Consorzi stabili devono conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 163/2006.

³ - Cfr.: art. 86, comma 3.ter D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.

I Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti o costituendi, devono conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 34, c. 2, del D.Lgs. 163/2006, non è ammessa la partecipazione di imprese, singole o componenti di un Consorzio o un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altre imprese, singole o componenti di un Consorzio o un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, partecipanti alla medesima gara A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara di tutte le imprese in rapporto di controllo e di tutti i Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai quali esse eventualmente partecipino.

Ai sensi dell'art. 37, c. 7, del D.Lgs. 163/2006, non è ammessa la partecipazione di imprese che concorrano alla medesima gara in più di un Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero che partecipino singolarmente e in un Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara dell'impresa singola e di tutti i Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese in cui l'impresa partecipa. Inoltre (ai sensi dell'art. 37, c. 4, del D.Lgs. 163/2006), nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI

Art. 4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti di ordine generale:

- A.1)** Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 163/2006;
- A.2)** Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 38, c. 2, del D.Lgs. 163/2006, l'impresa partecipante può attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti **A.1)** e **A.2)** mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, per i concorrenti sorteggiati di cui al c. 1 del suddetto articolo, all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria di cui al c. 2, qualora non siano già compresi nei concorrenti sorteggiati, l'Amministrazione Aggiudicatrice richiederà ai competenti uffici i documenti probatori per i requisiti di cui ai punti **A.1)** e **A.2)** ai sensi dell'art. 38, c. 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006.

Consorzi ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti di cui ai punti **A.1)** e **A.2)** deve essere posseduto A PENA DI ESCLUSIONE da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

Art. 4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- B.1)** Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o, per imprese non stabile in Italia, nel registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l'impresa per attività inerenti l'oggetto del presente

appalto.

L'impresa partecipante può attestare il possesso dei requisiti di cui al punto **B.1)** mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, per i concorrenti sorteggiati di cui al c. 1 del suddetto articolo, per l'aggiudicatario e per il concorrente che segue in graduatoria di cui al c. 2, qualora non siano già compresi nei concorrenti sorteggiati, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 38, c. 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006, richiederà ai competenti uffici i documenti probatori per i requisiti di cui al punto **B.1)**.

ConSORZI ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti di cui al punto **B.1)** devono essere posseduti A PENA DI ESCLUSIONE da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento in relazione alle parti del servizio svolte.

Art. 4.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:

- C.1)** Almeno due idonee dichiarazioni bancarie;
- C.2)** Nessuna perdita di esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati ⁽⁴⁾;
- C.3)** Fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi approvati complessivamente non inferiore a **due** volte l'importo complessivo a base di gara;
- C.4)** Fatturato relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara degli ultimi tre esercizi approvati complessivamente non inferiore a **una** ⁽⁵⁾ volta l'importo complessivo a base di gara.
- C.5)** ⁽⁶⁾ Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004.

Le dichiarazioni bancarie di cui al punto **C.1)** devono essere indirizzate all'Amministrazione Aggiudicatrice e devono essere fornite in originale.

Ai sensi dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 163/2006, l'impresa partecipante può attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti **C.2)**, **C.3)** e **C.4)** mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti sorteggiati di cui al c. 1 del suddetto articolo, all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria di cui al c. 2, qualora non siano già compresi nei concorrenti sorteggiati, sarà richiesto di comprovare i requisiti di cui ai punti **C.2)**, **C.3)** e **C.4)** fornendo copia dei bilanci del triennio d'interesse; ⁽⁷⁾ per il punto **C.5)** attraverso copie conformi delle relative certificazioni, in corso di validità.

ConSORZI ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

⁴ - In alternativa, potendo questa previsione costituire una discriminante, può suggerirsi la previsione di una soglia di patrimonio minimo.

⁵ - Si veda, anche, l'art. 41, comma 1, lett. c) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.

⁶ - Va ricordato come non siano presenti orientamenti uniformi attorno alle certificazioni di qualità.

⁷ - Se adottato.

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese:

- i requisiti di cui ai punti **C.1)** e **C.2)** devono essere posseduti A PENA DI ESCLUSIONE da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento;
- I requisiti di cui al punto **C.3)** e **C.4)**, invece, devono essere posseduti dal Consorzio o Raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che A PENA DI ESCLUSIONE l'impresa designata come capogruppo deve possedere almeno il 60% dell'importo richiesto mentre ciascuna delle imprese mandanti deve possedere il requisito nella misura minima del 20% del totale richiesto.
- ⁽⁸⁾ i requisiti del punto **C.5)** devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall'impresa capogruppo del Consorzio o del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

Art. 4.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale ⁽⁹⁾:

- D.1)** Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara prestati negli ultimi tre anni **2005-2006-2007** (*i tre anni antecedenti la pubblicazione del bando*) con indicazione del destinatario, degli importi annuali, delle date di inizio e fine del rapporto contrattuale dai quali risulti un importo annuale complessivo non inferiore a **tre** volte l'importo annuale a base di gara;
- D.2)** Almeno **un** servizio analogo a quelli oggetto della presente gara prestati in ogni anno del triennio **2005-2006-2007** (*i tre anni antecedenti la pubblicazione del bando*) a favore di amministrazioni o enti pubblici per un importo annuale non inferiore all'importo annuale a base di gara;
- D.3)** Numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni **2005-2006-2007** (*i tre anni antecedenti la pubblicazione del bando*) non inferiore a **dieci** ⁽¹⁰⁾;
- D.4)** Disponibilità di almeno **un** autocarro, **un** cala-salme e **un** monta-feretri a uso **esclusivo** del servizio oggetto del presente appalto ⁽¹¹⁾.

⁸ - Se adottato.

⁹ - La giurisprudenza come pure l'Autorità di Vigilanza si esprimono sempre nella salvaguardia dei principi fondamentali dettati dal D.Lgs 163/2006:

Art. 2. Principi (art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

È necessario quindi porre attenzione a non creare maglie troppo fitte e discriminatorie, che potrebbero essere contestate in sede di pubblicazione del bando di gara.

¹⁰ - Potrebbe essere preferibile una formulazione, alternativa, che richiami il costo complessivo sostenuto per il personale (quale risultante dal bilancio) non inferiore al (es.) 65 % del comune d'affari negli ultimi tre anni. Ciò anche alla luce del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (articolo 12, comma 1, lett. f)).

¹¹ - Oppure, sempre in relazione al D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, "... possesso di adeguata attrezzatura tecnica, mezzi'opera ed equipaggiamento tecnico."

Ai sensi dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 163/2006, l'impresa partecipante può attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti **D.1)**, **D.2)**, **D.3)** e **D.4)** mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti sorteggiati di cui al c. 1 del suddetto articolo, all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria di cui al c. 2, qualora non siano già compresi nei concorrenti sorteggiati, sarà richiesto di comprovare i requisiti di cui ai punti **D.1)**, **D.2)**, **D.3)** e **D.4)** fornendo:

- per i punti **D.1)** e **D.2)**,
 - * i relativi certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti in caso di destinatari pubblici (originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000);
 - * copie delle fatture emesse in caso di destinatari privati (copia semplice);
- per il punto **D.3)**, ⁽¹²⁾ modelli DM10 relativi agli anni **2005-2006-2007** (*i tre anni antecedenti la pubblicazione del bando*) (originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000);
- per il punto **D.4)**, ⁽¹³⁾
 - * per autocarri, il libretto di circolazione(copia semplice);
 - * per cala-salme e monta-feretri, eventuale verbale di collaudo annuale da parte dall'ente preposte al controllo (ASL, ISPEL, ...) (copia semplice).

ConSORZI ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti di cui ai punti **D.2)** e **D.3)** devono essere posseduti A PENA DI ESCLUSIONE dall'impresa capogruppo del Consorzio o Raggruppamento.

Il requisito di cui al punto **D.1)**, invece, deve essere posseduto dal Consorzio o Raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che A PENA DI ESCLUSIONE l'impresa capogruppo deve possedere almeno il 60% dell'importo richiesto mentre ciascuna delle imprese mandanti deve possedere il requisito nella misura minima del 20% del totale richiesto ⁽¹⁴⁾.

Il requisito di cui al punto **D.4)**, infine, deve essere posseduto almeno da un'impresa del Consorzio o Raggruppamento.

ART. 5 AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Data la particolare natura tecnico-specialistica dei servizi oggetto dell'appalto, l'avvalimento potrà riguardare esclusivamente i requisiti di cui all'Art. 4.3 del presente

¹² - Oppure, meglio, "... copie (estratti) dal bilancio del triennio."

¹³ - Si veda, per altro, Nota 11, con eventuale coordinamento per coerenza.

¹⁴ - Tenendo presente la costante volontà del legislatore di favorire la massima partecipazione ed una piana libera concorrenza, può essere valutata l'opportunità di consentire la partecipazione delle aziende mandanti anche dei requisiti con le medesime percentuali del 60 % e 20 %.

Disciplinare di gara ai punti:

- **C.3):** fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi approvati complessivamente non inferiore a **due** volte l'importo complessivo a base di gara.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento deve produrre idonea documentazione ai sensi dell'art. 49, c. 2, del D.Lgs. 163/2006.

Tale documentazione deve essere inserita, A PENA DI ESCLUSIONE, nella "Busta 1 – Documentazione" secondo le modalità indicate all'Art. 9 del presente Disciplinare di gara.

ART. 6 SUBAPPALTO

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 118, c. 2, lett. 1), del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono indicare in sede di partecipazione le attività o le parti di esse che intendono subappaltare. Le modalità sono indicate all'Art. 9 del presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'appalto, il concorrente che non abbia fornito tale indicazione o che abbia dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare, non potrà ottenere dall'Amministrazione Aggiudicatrice alcuna autorizzazione al subappalto e dovrà svolgere l'appalto esclusivamente con la propria organizzazione di mezzi e personale.

ART. 7 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo base della gara.

La garanzia deve essere prestata esclusivamente sotto forma di fideiussione.

A scelta del concorrente, la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A PENA DI ESCLUSIONE, la fideiussione deve:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore pubblico;
- prevedere l'operatività della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (a pena d'esclusione);
- prevedere lo svincolo automatico al momento della sottoscrizione del contratto medesimo per il concorrente aggiudicatario;
- prevedere lo svincolo entro un termine non superiore a 30 gg dall'aggiudicazione per i concorrenti non aggiudicatari.

La mancata presentazione di detta garanzia oppure la previsione della stessa per un importo inferiore a quello richiesto comporta l'automatica ESCLUSIONE del concorrente dalla gara.

Si intendono esclusi dall'istituto dell'avvalimento i requisiti di carattere soggettivo, nello specifico la certificazione qualità e ambientale.

Art. 7.1 RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA

Ai sensi dell'art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee ⁽¹⁵⁾ della serie UNI CEI ISO EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

ConSORZI ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, per potersi avvalere della riduzione di cui al precedente Art. 7.1 del presente Disciplinare di gara, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 deve essere posseduta da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

ART. 8 OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Le imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono tenute al versamento del contributo a favore dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi previsto all'art. 1, c. 65 e 67, della L. 266/2005 e dalla Deliberazione dell'Autorità del 15/02/2010 ().

Il contributo dovuto da ciascun concorrente è fissato in **???,00 €**.

Il versamento va effettuato collegandosi all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili in rete, alle seguenti modalità:

1) mediante pagamento on-line con carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta A PENA DI ESCLUSIONE, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

(oppure)

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato *on-line* dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta A PENA DI ESCLUSIONE.

ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 9.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il concorrente deve far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o consegna diretta, all'indirizzo di cui al punto I.1) del Bando di gara la propria offerta A PENA DI ESCLUSIONE entro il termine perentorio indicato al

¹⁵ - In alternativa, inserire “di accreditamento”, eliminando conseguentemente il periodo seguente (per altro, richiamato all'art. 40, comma 3, lett. a) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.).

punto IV.3.4) del Bando di gara.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione Aggiudicatrice ove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga in tempo utile, facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La busta dovrà avere A PENA DI ESCLUSIONE aspetto esteriore conforme a quanto prescritto.

L'Amministrazione aggiudicatrice non darà corso all'apertura delle buste pervenute oltre il termine suddetto e di quelle il cui aspetto esteriore non sia conforme a quanto prescritto; tali buste verranno considerate come non consegnate.

Art. 9.2 FIRMA DEI DOCUMENTI

Ove sia richiesta, per "legale rappresentante" si intende la persona munita del potere di rappresentanza risultante dalla dichiarazione di cui al punto 1.2 o altra persona munita di adeguati poteri di rappresentanza attestati dal documento di procura di cui all'Art. 9.4 del presente Disciplinare di gara.

Art. 9.3 ASPETTO ESTERIORE DELLE BUSTE

La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo inamovibile e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente.

Deve riportare l'intestazione o il logo e l'indirizzo del mittente e l'oggetto della gara: "Appalto n. 01/2008 – Servizi cimiteriali".

Al suo interno deve contenere tre buste anch'esse chiuse, sigillate con ceralacca o nastro adesivo inamovibile e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le buste interne devono riportare, oltre a intestazione o logo e indirizzo del mittente e all'oggetto della gara: "Appalto n. 01/2008 – Servizi cimiteriali", anche la dicitura di identificazione della busta stessa, e precisamente:

- "Busta 1 – Documentazione";
- "Busta 2 – Offerta tecnica";
- "Busta 3 – Offerta economica".
- "Busta 4 – Giustificazioni" ⁽¹⁶⁾

Le tre ⁽¹⁷⁾ buste dovranno avere A PENA DI ESCLUSIONE aspetto esteriore conforme a quanto prescritto, in caso contrario l'Amministrazione Aggiudicatrice non procederà all'apertura.

ConSORZI ordinari e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, tutte le buste devono riportare chiaramente A PENA DI ESCLUSIONE la composizione del Consorzio o

¹⁶ - Pur se la normativa non preveda più la presentazione delle "giustificazioni" in sede di gara, la scelta di quest'indicazione va nella direzione di prevenire eventuali fattori di falsità.

¹⁷ - Sostituire con "quattro", se si mantenga (o, si aderisca al-) l'indirizzo della "Busta n. 4 – Giustificazioni".

Raggruppamento, con l'intestazione o il logo di tutte le imprese del consorzio o del Raggruppamento e l'indirizzo della sola capogruppo. Tutte le buste possono essere sigillate e controfirmate dalla sola capogruppo.

Art. 9.4 BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE

Al fine di rendere omogenea, comprensibile e di più facile lettura la documentazione da esaminare, agevolando il lavoro della commissione a ciò preposta, si raccomanda di utilizzare i Moduli predisposti dall'Amministrazione Aggiudicatrice facenti parte della documentazione di gara di cui all'Art. 1.1 del presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 38, c. 2, del DPR 445/2000, in alternativa all'autentica della sottoscrizione, ai documenti che contendono istanze o dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà deve essere allegata A PENA DI ESCLUSIONE copia fotostatica leggibile del documento di identità del sottoscrittore.

Nella "Busta 1 – Documentazione" devono essere contenuti A PENA DI ESCLUSIONE i seguenti documenti redatti in conformità a quanto prescritto:

1.1 Elenco dei documenti

Elenco di tutti i documenti inseriti nella busta "Busta 1 – Documentazione".

L'elenco deve riportare in calce ad ogni pagina il timbro e la firma del legale rappresentante del concorrente.

Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Se già costituiti: il documento 1.1 deve essere firmato dal legale rappresentante della sola capogruppo.

Se ancora da costituire: il documento 1.1 deve essere firmato congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

1.2 Domanda di partecipazione e dichiarazioni

La domanda di partecipazione deve essere redatta conformemente al Modulo I in carta libera e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente.

Essa contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale è possibile attestare i requisiti di partecipazione di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare di gara, ad esclusione del punto **C.1)**, e delle eventuali dichiarazioni di subappalto, di intenti a costituire raggruppamento e di avvalimento.

Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Il documento 1.2 deve essere presentato da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

1.3 Dichiarazioni bancarie

Il requisito di partecipazione di cui al precedente Art. 4.3, punto C.1), deve essere attestato mediante due idonee dichiarazioni bancarie indirizzate all'Amministrazione Aggiudicatrice e prodotte in originale.

Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Il documento 1.3, composto da due idonee dichiarazioni bancarie, deve essere presentato da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

1.4 Attestato di presa visione

Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Il documento 1.4 deve essere presentato da tutte le imprese del Consorzio o

Raggruppamento. ⁽¹⁸⁾

1.5 Attestato di avvenuto sopralluogo

Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Il documento 1.5 deve essere presentato da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento. ⁽¹⁹⁾

1.6 Cauzione provvisoria

Cauzione provvisoria presentata secondo le modalità indicate all'Art. 7 del presente Disciplinare di gara.

Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Se già costituiti il documento 1.6 deve essere presentato dall'impresa capogruppo del Consorzio o Raggruppamento con indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio o Raggruppamento.

Se ancora da costituire: il documento 1.6 deve essere presentato da un'impresa consorzianda con indicazione che il soggetto garantito è il costituendo Consorzio o dall'impresa capogruppo del Raggruppamento con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del costituendo Raggruppamento.

1.7 Ricevuta del versamento per il contributo dovuto all'AVCP

Il versamento del contributo di **???,00** € deve essere dimostrato tramite presentazione di:

- copia della e-mail di conferma trasmessa da sistema di riscossione, in caso di pagamento on-line;
- originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000 della ricevuta del versamento, in caso di pagamento presso un ufficio postale.

Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Il documento 1.7 deve essere presentato dall'impresa capogruppo del Consorzio o Raggruppamento.

Documentazione da produrre in caso di Consorzi

Se già costituiti:

Atto costitutivo

Copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio.

Se ancora da costituire:

Dichiarazione d'impegno

Dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 37, c. 8, del D.Lgs. 163/2006 da inserire nel documento 1.2.

Documentazione da produrre in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Se già costituiti:

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito

¹⁸ - Per altro, è pratica corrente quanto ammissibile, che questo documento sia presentato da una sola impresa, a ciò delegata dall'impresa capogruppo, e con validità (efficacia) per tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento Temporaneo d'Impresa.

¹⁹ - E' proponibile la pre-determinazione di un unico modulo in cui siano comprese le due attestazioni, cioè di presa visione e di effettuato/avvenuto sopralluogo. Anche per questo valgono le considerazioni della Nota precedente.

all'impresa capogruppo.

Se ancora da costituire:

Dichiarazione d'impegno

Dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 37, c. 8, del D.Lgs. 163/2006 da inserire nel documento 1.2.

Documentazione da produrre in caso di avvalimento

Dichiarazione dell'impresa concorrente che ricorre all'avvalimento

Dichiarazione in cui l'impresa dichiara la propria volontà di ricorrere all'avvalimento indicante i requisiti per i quali si avvale di questa facoltà, i dati identificativi dell'impresa ausiliaria e quanto previsto dall'art. 49, c. 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 163/2006 da inserire nel documento 1.2.

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria

Dichiarazione rilasciata dall'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 49, c. 2, lett. c), d) e e), del D.Lgs. 163/2006.

Contratto

Originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000 del contratto come previsto ai sensi dell'art. 49, c. 2, lett. f), del D.Lgs. 163/2006. Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo dell'impresa concorrente, in alternativa al contratto è sufficiente produrre quanto richiesto all'art. 49, c. 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006.

Eventuale altra documentazione

Procura

Eventuale documentazione di cui all'Art. 9.2.

Tutta la documentazione prevista al presente Art. 9.4 e tutta l'eventuale altra documentazione che il concorrente ritenga necessario od opportuno ai fini della partecipazione alla gara allegare deve essere inserita facendone chiara menzione all'interno del documento 1.1 – Elenco documenti.

Art. 9.5 BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in ogni pagina. In caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di imprese non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

Al fine di rendere omogenea, comprensibile e di più facile lettura la documentazione da esaminare, agevolando il lavoro della commissione a ciò preposta, tutti i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno rispettare le seguenti caratteristiche formali:

- Formato A4;
- Carattere Arial 12 punti;
- Interlinea singola;
- Margini destro, sinistro, superiore e inferiore pari a 2 cm;
- Intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (intestazione distante 1 cm dal bordo);
- Piè di pagina riportante il numero di pagina (piè di pagina distante 1 cm dal bordo);

- Stampa su una sola facciata.

Ad ogni documento possono essere allegati gli eventuali elaborati (tabelle, cronoprogrammi, elaborati grafici, schede tecniche, ecc.) ritenuti opportuni. Tale elaborati, il cui numero massimo è indicato in relazione al documento di appartenenza, anche se di formato diverso dall'A4, devono comunque essere ripiegati in questo formato. Per tali elaborati non è vincolante il rispetto delle caratteristiche formali di cui sopra.

A PENA DI ESCLUSIONE, in nessun punto dell'offerta tecnica dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici.

Nella "Busta 2 – Offerta tecnica" devono essere contenuti A PENA DI ESCLUSIONE i seguenti documenti redatti in conformità a quanto prescritto:

2.1 Elenco documenti

Elenco di tutti i documenti e di tutti gli elaborati inseriti nella busta "Busta 2 – Offerta tecnica" con chiara indicazione dei documenti principali (numerati da 2.1 a 2.4) e dei documenti secondari ossia gli elaborati allegati che devono essere numerati in struttura (a titolo di esempio, gli eventuali allegati al documento 2.1 dovranno essere numerati come 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3).

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero massimo di **5** pagine.

2.2 Piano di gestione

Tale piano dovrà contenere tassativamente i seguenti capitoli:

- ◇ Operazioni cimiteriali
- ◇ Servizio di custodia
- ◇ Gestione ordinaria
- ◇ Servizio di illuminazione votiva
- ◇ Gestione amministrativa
- ◇ **Gestione del deposito mortuario**
- ◇ **Gestione dell'ossario, del cinerario e del giardino delle rimembranze**
- ◇

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero massimo complessivo di **200** pagine e **10** allegati.

2.3 Struttura organizzativa

La relazione deve contenere tassativamente:

- ◇ l'organigramma delle struttura coinvolta;
- ◇ le figure professionali adibite;
- ◇ la strumentazione, le attrezzature e apparecchiature, i veicoli e i mezzi dedicati.

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero massimo di **30** pagine e **5** allegati.

Art. 9.6 BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA

Nella "Busta 3 – Offerta economica" devono essere contenuti A PENA DI ESCLUSIONE i seguenti documenti redatti in conformità a quanto prescritto:

3.1 Offerta economica

L'offerta economica, conforme al Modulo II, deve essere resa legale mediante applicazione di un contrassegno dell'imposta di bollo da 14,62 € ⁽²⁰⁾ ogni

²⁰ - O, meglio, sostituire "da 14,62 €", con "nella misura vigente".

quattro pagine e deve riportare il ribasso percentuale unico e invariabile da applicare ai prezzi, sia a quelli a corpo che a quelli a misura, dell'EPU.

Il suddetto ribasso deve essere riportato sia in cifre che in lettere.

3.2 Giustificazioni dell'offerta

Relazione contenente le giustificazioni ai sensi degli art. 87, c. 2, del D.Lgs. 163/2006. Si consiglia di rispettare, nella redazione del documento, le caratteristiche formali indicate per i documenti della busta "Busta 2 – Offerta tecnica" e riportate all'Art. 9.5 del presente Disciplinare di gara.

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero massimo di **15** pagine.

ART. 10 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Art. 10.1 CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. ⁽²¹⁾

²¹ - Si veda, anche, la deliberazione n. 4 del 20 maggio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in *Supplemento Ordinario* n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2009). Si riporta un'esemplificazione. Nell'esempio, è stato trattato l'ipotetica acquisizione di una gestione globale, ossia, di servizi, lavori e forniture, per ogni compendio di attività, sono state espresse le caratteristiche da giudicare per ogni singolo sottoelemento componente il progetto del compendio d'attività.

Si vuole evidenziare che i sottoelementi, così come suggerito dalle linee guida dell'Autorità, sono molti, proprio per creare un'analitica frammentazione del progetto di ogni singolo compendio di attività, al fine di facilitare il compito della Commissione giudicante nell'esprimere la valutazione oggettiva di "ottimo" come massima positività e "non valutabile" quando il sottoelemento è o inesistente od incongruo. Per ogni compendio di attività in progetto, vi è un sottoelemento (migliorie) che lascia al concorrente la possibilità di esprimere "*motu proprio*" la propria propositività specifica in quel compendio.

Ad ogni giudizio di merito (ottimo, buono, etc.) sarà applicato un coefficiente di merito che, moltiplicato per i punti in palio per quel sottoelemento, darà il risultato in punti, i quali, assommati, esprimeranno il complessivo dell'offerta tecnica.

Esempio di valutazione del sottoelemento:

A.1.1.a modalità di erogazione del servizio, analisi dei tempi e delle tecniche metodologiche adottate (punti da 0 a 5)

Merito	coefficiente	max punti	punti assegnati
Ottimo	1,00	5	5,00
buono	0,75	5	3,75
soddisfacente	0,50	5	2,50
insufficiente	0,25	5	1,25
non valutabile	0,00	5	0,00

Nel caso di gara, cosiddetta a doppio oggetto, (scelto dal socio operativo ed affidamento della fornitura), i criteri qualitativi dell'offerta, vedranno anche un compendio di valutazione inteso ad indagare, premiandole con gli stessi indici di valutazione, le caratteristiche soggettive dell'impresa, viste sotto il profilo del ruolo che avrà nella futura società mista. Qui si pone il limite derivante dalle possibilità di ogni impresa di utilizzare lo strumento dell'avvalimento che può penalizzare il concorrente avente in proprio titoli qualitativi per aspirare al ruolo di socio operativo affidabile. Occorre quindi considerare diversamente le griglie di accesso alla gara nella fase di ammissibilità, spostando i requisiti di capacità tecnica ed economica in un'area di pura soggettività del concorrente non strumentalmente avvalibile da terzi che nulla possono apportare qualitativamente al futuro socio/partner; vedasi ad esempio il rapporto fra risorse umane e fatturato, preparazione fra quadri, dirigenti e volume d'affari, consistenza di contratti stipulati nel settore specifico forniti con titolarità diretta, annualità di esperienza, abilitazioni professionali etc. tali requisiti soggettivi del concorrente, messi in soglia minima nell'ammissibilità, possono poi essere premiati quantitativamente e qualitativamente nel compendio qualità del socio con punti premianti.

Valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica è di **70** punti.

La commissione procederà ad attribuire il punteggio tecnico a ciascuna offerta secondo i seguenti elementi di valutazione:

1) **Servizio di gestione** max **50** punti

Verrà valutato:

- ◇ Operazioni cimiteriali
- ◇ Servizio di custodia
- ◇ Gestione ordinaria
- ◇ Servizio di illuminazione votiva
- ◇ Gestione amministrativa
- ◇ **Gestione del deposito mortuario**
- ◇ **Gestione dell'ossario, del cinerario e del giardino delle rimembranze**
- ◇ **....**

2) **Struttura organizzativa** max **20** punti

Verrà valutato:

- ◇ l'organigramma delle struttura coinvolta;
- ◇ le figure professionali adibite;
- ◇ la strumentazione, le attrezzature e apparecchiature, i veicoli e i mezzi dedicati.

Per ogni elemento di valutazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), i punteggi saranno attribuiti con il sistema del confronto a coppie mediante utilizzo della seguente tabella dove A, B, C, ... e N sono i singoli concorrenti:

	B	C	...	N
A				
	B			
		C		
			...	
				N

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni fra tutti i concorrenti presi in considerazione due a due.

Al termine di ogni confronto, viene collocata nella casella relativa alla coppia (per es. AB) la lettera corrispondente del concorrente il cui progetto è stato preferito tra i due in esame (per es. B) e il grado di tale preferenza secondo la scala sottostante (per es. 2):

- parità - nessuna preferenza punti 1
- leggera preferenza punti 2
- larga preferenza punti 3

Nel caso di "parità – nessuna preferenza", nella casella relativa alla coppia (per es. AC) verranno scritte entrambe le lettere dei concorrenti e, per ognuna di esse, il valore 1 (per es. A1C1).

Compilando la tabella secondo gli esempi proposti si avrà:

	B	C	...	N
A	B2	A1C1		
	B			
		C		
			...	
				N

Procedendo nel modo descritto fino al completamento di tutte le caselle, si ottiene una

tabella che, solo a titolo esemplificativo, potrà assumere il seguente aspetto:

	B	C	...	N
A	B2	A1C1	...	A3
	B	B3	...	B3
		C	...	C2
		
				N

Al termine di tali operazioni è quindi possibile sommare i valori ottenuti dai singoli concorrenti in ogni confronto ed ottenere una sommatoria dei valori che, nell'esempio in esame, sarà:

concorrente	sommatoria
A	4
B	7
C	3
...	...
N	0

Tali sommatorie devono essere infine riparametrate in base al punteggio da attribuire all'elemento di valutazione in esame: alla massima sommatoria ottenuta viene attribuito il massimo punteggio per l'elemento di valutazione (per es. 50, elemento di valutazione 1) "servizio di gestione") mentre i punteggi degli altri concorrenti vengono attribuiti proporzionalmente.

concorrente	sommatoria	→	punteggio elemento valutato
A	4	→	28,57
B	7	→	50
C	3	→	21,43
...	...	→	...
N	0	→	0

Tali operazioni devono essere ripetute per ogni elemento di valutazione.

La somma finale dei punteggi ottenuti dal concorrente in ogni singolo elemento di valutazione darà il relativo punteggio tecnico totale.

Saranno ritenuti idonei ad assicurare l'esecuzione del presente appalto secondo le regole dell'arte, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni della documentazione di gara e quindi ammessi alla prosecuzione della gara solo i concorrenti che in merito all'offerta tecnica avranno raggiunto una valutazione almeno pari a **35** punti ⁽²²⁾.

Valutazione dell'offerta economica

Il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica è di 30 punti.

Il punteggio massimo sarà assegnato al concorrente che avrà l'offerta migliore, calcolata applicando il ribasso percentuale offerta all'importo a base d'asta.

Agli altri concorrenti il punteggio sarà assegnato in maniera inversamente proporzionale secondo la formula:

$$\text{Punteggio (n)} = 30 \times \text{Offerta migliore} / \text{Offerta (n)}$$

²² - Oppure, in alternativa, ".... la maggioranza assoluta (metà + 1) relativa alle voci".

Dove:

Punteggio (n) = il punteggio da assegnare al concorrente n-esimo

Offerta (n) = l'importo offerto dal concorrente n-esimo ⁽²³⁾

Offerta migliore = l'importo minore offerto

Art. 10.2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Per le sedute pubbliche successive alla prima, l'Amministrazione Aggiudicatrice ne darà comunicazione ai concorrenti esclusivamente tramite fax con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.

In caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, tale comunicazione verrà inviata alla sola impresa capogruppo.

Di tutte le sedute, sia pubbliche che riservate, verrà redatto, a cura della commissione stessa, apposito dettagliato verbale contenente indicazione di tutte le operazioni compiute.

Prima seduta pubblica

Il giorno indicato al punto VI.3.8) del Bando di gara presso la sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice di cui al punto I.1) del Bando di gara in seduta pubblica il presidente accerta la regolare composizione della commissione e dichiara aperti i lavori.

La commissione verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati ai sensi del punto IV.3.8) del Bando di gara e procede quindi pubblicamente alla verifica della regolarità formale delle buste presentate dai concorrenti entro il termine di cui al punto IV.3.4) del Bando di gara.

Si procede quindi all'apertura delle buste risultate conformi, alla verifica della presenza delle tre buste interne, all'apertura della busta "Busta 1 – Documentazione" e all'esame dei documenti in essa contenuti.

La commissione provvede a verificare la presenza di tutti i documenti richiesti all'art. 9.4 del presente Disciplinare di gara e la loro conformità a quanto prescritto procedendo in caso contrario alla dovuta esclusione dei concorrenti.

Espletata tale fase e comunque prima dell'apertura della seconda busta, la commissione procede ad individuare i concorrenti che devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare di gara ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Effettuato il sorteggio e individuato il concorrente o i concorrenti che dovranno A PENA DI ESCLUSIONE espletare tale compito, la seduta viene sospesa e il presidente ne dispone la riconvocazione in seduta pubblica al termine del procedimento di verifica di cui sopra.

Seconda seduta pubblica

Nella seconda seduta pubblica, la commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione inviata dai concorrenti sorteggiati a comprova di quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora la prova del possesso dei requisiti non sia fornita o non confermi quanto

²³ - Calcolato ribassando la base d'asta sulla base del ribasso offerto.

precedentemente dichiarato, l'Amministrazione Aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza.

Terminata tale verifica, la commissione pronuncia l'esito della valutazione sino a qui condotta comunicando i concorrenti ammessi alle successive fasi di gara e quelli esclusi.

Nella medesima seduta, e comunque prima dell'apertura della seconda busta, la commissione da comunicazione degli eventuali sottocriteri stabiliti, stabiliti nel bando di gara, per la valutazione delle offerte tecniche.

Dopo di che la commissione procede all'apertura della busta "Busta 2 – Offerta tecnica".

Verificata la conformità del suo contenuto a quanto prescritto all'art. 9.5 del presente Disciplinare di gara, il presidente dichiara chiusa la prima fase pubblica della gara.

Sedute riservate

In sedute riservate successive la commissione valuta le offerte tecniche presentate secondo i criteri di cui all'Art. 10.1 del presente Disciplinare di gara e gli eventuali sottocriteri preventivamente stabiliti e assegna i relativi punteggi.

Terminate le procedure di valutazione, il presidente, siglato in ogni sua parte il progetto tecnico, convoca la terza seduta pubblica.

Terza seduta pubblica

Nella terza seduta pubblica, la commissione comunica l'esito della valutazione dell'offerta tecnica dando lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti.

La commissione procede quindi all'apertura della busta "Busta 3 – Offerta economica" dei soli concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio relativo all'offerta tecnica non inferiore a **35/70** e a verificarne la conformità con quanto prescritto all'Art. 9.6 del presente Disciplinare di gara.

Viene data lettura dei valori e, in caso di discrepanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, verrà considerato valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Si procede quindi con la valutazione delle offerte assegnando il relativo punteggio secondo quanto disposto all'Art. 10.1 del presente Disciplinare di gara. La graduatoria finale provvisoria viene stilata sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica a quello relativo all'offerta economica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, la commissione accerta l'esistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia.

In caso positivo, la commissione sospende la seduta pubblica e, in seduta riservata, valuta le giustificazioni prodotte dal concorrente a corredo dell'offerta come indicato all'Art. 9.6 del presente Disciplinare di gara. La procedura di valutazione dell'offerta eventualmente anomala si svolgerà nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006.

La commissione procede all'esclusione del concorrente solo se, al termine di tutto l'iter di valutazione e in base all'esame degli elementi forniti, l'offerta risulti nel suo complesso inaffidabile. In tal caso, la commissione sottopone a verifica la successiva migliore offerta nel caso in cui anch'essa appaia anormalmente bassa fino a individuare la migliore offerta non anomala.

Aggiudicazione provvisoria

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In

caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art. 11, c. 4, del D.Lgs. 163/2006, terminate tutte le procedure di valutazione e individuata così la migliore offerta, la commissione comunicherà esclusivamente tramite fax a tutti i concorrenti l'aggiudicazione provvisoria.

In caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, tale comunicazione verrà inviata alla sola impresa capogruppo.

Art. 10.3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alle cause di ESCLUSIONE previste nei precedenti articoli del presente Disciplinare di gara, saranno ESCLUSE dalla gara:

- le offerte condizionate;
- le offerte che contengono varianti;
- le offerte che contengono eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
- le offerte non conformi a quanto prescritto all'Art. 9 del presente Disciplinare di gara;
- le offerte che, nelle buste "Busta 1 – documentazione" e "Busta 2 – Offerta tecnica", contengono riferimenti ad elementi economici tali da permettere la determinazione dell'offerta economica presentata.

Art. 10.4 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e congrua.

La presentazione dell'offerte non vincola l'Amministrazione Aggiudicatrice all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. In caso di sospensione o annullamento, ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione nel caso in cui entro tale termine non si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta.

ART. 11 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l'Amministrazione Aggiudicatrice fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa fornita.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Aggiudicatrice potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" i "giudiziari" ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Aggiudicatrice in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione Aggiudicatrice;
- a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione Aggiudicatrice in ordine a presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- al Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990.

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.????.it.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Aggiudicatrice.

?????, ??/??/2008

il Responsabile del procedimento
(arch. ???? ?????)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI _____,

INDICE

TITOLO 1 -	DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1)	OGGETTO	3
1.2)	AMMONTARE DELL'APPALTO	4
1.3)	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DEL CONTRATTO	5
1.4)	STIPULA CONTRATTO E DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE DEL CONTRATTO	5
1.5)	DURATA DEL CONTRATTO	5
1.6)	DIVIETO DI CESSIONE	6
1.7)	VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA	6
1.8)	GARANZIE	6
1.9)	DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO	7
1.10)	TARIFFE	7
1.10.1)	Tariffe dei Servizi Cimiteriali	7
1.10.2)	Tariffe delle Concessioni Cimiteriali	8
1.11)	PREZZI	8
1.12)	MODALITA' DI MISURA E CONTABILIZZAZIONE	8
1.12.1)	Servizi valutati a misura	8
1.12.2)	Servizi valutati a corpo	8
1.13)	MODALITA' DI PAGAMENTO	9
1.14)	REVISIONE PREZZI	10
1.15)	CARTA DEI SERVIZI	11
1.16)	FORME DI CONTROLLO	11
1.17)	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	11
1.18)	PREVENZIONE INFORTUNI	12
1.19)	PERSONALE IMPIEGATO	12
1.20)	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE	13
1.21)	CARATTERE DEL SERVIZIO	14
1.22)	SCIOPERI	14
1.23)	RESPONSABILITA' CIVILE – RISARCIMENTO DANNI.	15
1.24)	DENUNCIA DI EVENTI ECCEZIONALI	15
1.25)	PENALITA'	15
1.26)	INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FORO COMPETENTE	16
1.27)	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	17
1.28)	I.V.A.	17
1.29)	SPESE E ONERI A CARICO DEL GESTORE	17
1.30)	SPESE DI CONTRATTO	18
1.31)	LOCALI, ATTREZZATURE, MEZZI , UTENZE	18
1.31.1)	Locali di proprietà della Stazione appaltante	18
1.31.2)	Mezzi e attrezzature di proprietà della Stazione appaltante	18
1.31.3)	Mezzi e attrezzature di proprietà del Gestore	19
1.31.4)	Utenze	19
1.32)	AMPLIAMENTO DELLE AREE	19
TITOLO 2 -	OPERAZIONI CIMITERIALI	20
2.1)	NORME GENERALI	20
2.2)	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	21
2.3)	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	21
2.4)	ROTTURA DI CASSE	27
2.5)	SERVIZIO DI CREMAZIONE	27
2.6)	DISPERSIONE DELLE CENERI	27
TITOLO 3 -	SERVIZIO DI CUSTODIA	28

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

3.1)	CUSTODIA E REGITRI CIMITERIALI	28
3.2)	APERTURA, CHIUSURA, E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO	28
	TITOLO 4 - GESTIONE ORDINARIA	30
4.1)	GENERALITA'	30
4.2)	SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DI RIFIUTI	30
4.3)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE NEL CIMITERO	31
4.4)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MANUFATTI EDILI E IMPIANTI	32
4.4.1)	Aree e fognature	32
4.4.2)	Edifici e manufatti	33
4.4.3)	Impianti idraulici, idrico-sanitari, irrigazione e termici	34
4.4.4)	Impianti elettrici	34
4.4.5)	Manutenzioni non previste	35
	TITOLO 5 - SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA	36
5.1)	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	36
5.2)	MODALITA' E TEMPI D'INTERVENTO	36
5.3)	OBBLIGHI VARI DEL GESTORE	37
	TITOLO 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	38
6.1)	NORME GENERALI	38
6.2)	GESTIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI AFFERENTI LE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI	39
6.2.1)	PREMESSA	39
6.2.2)	OPERAZIONI CIMITERIALI	39
6.2.2.1)	Aspetti amministrativi	39
6.2.2.2)	Tariffe - riscossione dei corrispettivi economici	39
6.2.3)	ILLUMINAZIONE VOTIVA	40
6.2.3.1)	Aspetti amministrativi – condizioni di abbonamento	40
6.2.3.2)	Tariffa - riscossione dei corrispettivi	40
6.3)	GESTIONE DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI	41
	TITOLO 7 - GESTIONE DEL DEPOSITO MORTUARIO	42
	TITOLO 8 - GESTIONE DELL'OSSARIO, CINERARIO E DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	43

ABBREVIAZIONI

Stazione appaltante : Amministrazione Comunale appaltante che ha affidato il servizio oggetto del presente capitolato.

Gestore: ditta o impresa a cui l'Amministrazione Comunale appaltante ha affidato il servizio oggetto del presente capitolato.

Gestione integrata dei Servizi Cimiteriali : servizio che ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria dei cimiteri nonché la prestazione dei servizi cimiteriali per conto di una Amministrazione Comunale nell'ambito del territorio di sua competenza.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO

Il presente capitolato ha ad oggetto la **GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI _____**, (di cui si allega/no la/e planimetria/e di cui all'art. 54 del d.p.r. 10.09.1990 n. 285) e dei suoi eventuali ampliamenti.

La **GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI** è affidato - giusto il disposto dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, come modificato dal Regolamento Regionale della Lombardia 9 febbraio 2007 n. 1 e s.m.i. - all'aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della L.R. della Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e secondo quanto stabilito dagli artt. 112 e ss. del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

Segnatamente, il capitolato ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Operazioni cimiteriali come descritte e disciplinate nel Titolo 2 del presente capitolato.
- b) Servizio di custodia, come descritto e disciplinato nel Titolo 3 del presente capitolato.
- c) Gestione ordinaria come descritta e disciplinata nel Titolo 4 del presente capitolato.
- d) Servizio d'illuminazione votiva, come descritta e disciplinata nel Titolo 5 del presente capitolato
- e) Gestione amministrativa, come descritta e disciplinata nel Titolo 6 del presente capitolato.
- f) Gestione del deposito mortuario, come descritta e disciplinata nel Titolo 7 del presente capitolato;
- g) Gestione dell'ossario, cinerario e del giardino delle rimembranze, come descritta e disciplinata nel Titolo 8 del presente capitolato.
- h) Investimenti (esempi : fornitura di attrezzature cimiteriali, lavori di manutenzione straordinaria) di cui al Titolo..... del presente capitolato

Tutte le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite tenendo conto della destinazione d'uso dei luoghi e nel rispetto delle disposizioni di normative tutte vigenti al momento della stipulazione del contratto e di quelle sopravvenute il cui rispetto si imponga per l'esecuzione a norma di legge delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni di cui sopra dovranno essere adempiute nel rispetto delle disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE" e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici"
- R.D. 27.7.1934 n. 1265, T.U. delle Leggi Sanitarie;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", d'ora in poi Regolamento di polizia mortuaria;
- L.R. della Lombardia 18 novembre 2003 n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", d'ora in poi Legge regionale;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1, "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", d'ora in poi Regolamento regionale di polizia mortuaria;

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss
	REV.:	00

- Deliberazione C.C. _____ avente ad oggetto “ _____ ”, d’ora in poi Regolamento locale di polizia mortuaria;
- Deliberazione C.C / G.C.. _____ avente ad oggetto “Tariffe _____”, d’ora in poi Tariffe dei Servizi Cimiteriali;
- Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 7/20278 “Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, d’ora in poi Circolare del Ministero della Sanità;
- Circolare R. 9 febbraio 2004 n. 7, “Prime indicazioni operative per l’attuazione della L.R. 18 novembre 2002 < Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali >”, d’ora in poi Circolare della Regione Lombardia 7/2004;
- Circolare 30 maggio 2005 n. 21 “indirizzi applicativi del Regolamento 2004 n. 6” , d’ora in poi Circolare della Regione Lombardia n. 21/2005.


La Stazione appaltante resta titolare dell’ordine e della vigilanza sui cimiteri che esercita avvalendosi dell’Azienda Sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico – sanitari.

La Stazione appaltante resta altresì titolare dell’attività di vigilanza sul crematorio.

AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:

TABELLA «A»	CATEGORIE CONTABILI OMOGENEE		
n.	<i>Descrizione dei gruppi (e sottogruppi)</i>	<i>In euro</i>	<i>In %</i>
	SERVIZI A MISURA		
a)	Operazioni cimiteriali come descritte e disciplinate nel Titolo 2 del presente capitolato.		
Parte 1 - TOTALE SERVIZI A MISURA			
	SERVIZI A CORPO		
b)	Servizio di custodia, come descritto e disciplinato nel Titolo 3 del presente capitolato.		%
c)	Gestione ordinaria come descritta e disciplinata nel Titolo 4 del presente capitolato.		%
d)	Servizio d’illuminazione votiva, come descritta e disciplinata nel Titolo 5 del presente capitolato.		%
e)	Gestione amministrativa, come descritta e disciplinata nel Titolo 6 del presente capitolato.		%
f)	Gestione del deposito mortuario, come descritta e disciplinata nel Titolo 7 del presente capitolato;		%
g)	Gestione dell’ossario, cinerario e del giardino delle rimembranze, come descritta e disciplinata nel Titolo 8 del presente capitolato.		%
h)	Investimenti		%
Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO			
IMPORTO A BASE D’ASTA (somma di Parte 1 + Parte 2)			100,00%

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. .

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo totale di esecuzione del servizio di cui all'art. 1.2), comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui all'art. 1.2), comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute.

Il contratto è stipulato “**a canone, a corpo e a misura**” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo e a canone, di cui all'articolo 1.2), comma 1, colonna 2, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di servizio, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di servizio di cui all'articolo 1.2), comma 1, colonna 1), previsto a misura negli atti progettuali e nell'elenco dei prezzi unitari, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.

STIPULA CONTRATTO E DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione. Della data di stipulazione del contratto dovrà essere data comunicazione all'aggiudicatario con un preavviso di almeno 10 giorni. La sottoscrizione del contratto avverrà previa costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, come da bando di gara e da punto 1.7 , II° paragrafo.

Il contratto dovrà richiamare, quale parte integrante dello stesso, il presente capitolato, il bando ed il disciplinare di gara, l'Elenco dei prezzi unitari allegato alla gara, gli elaborati tecnici e grafici allegati alla gara, il **Piano di gestione** redatto dal Gestore.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà una durata di **9 (nove) anni**, decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna del servizio, **con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al seguito del presente articolo.**

Il Gestore si obbliga a prorogare il contratto, a richiesta della Stazione appaltante, per un massimo di **3 (tre) anni** successivi a quelli sopra indicati alle condizioni contenute nell'originario contratto. **L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di settembre precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.**

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Il Gestore dovrà assicurare, per il periodo di validità del presente contratto, l'esecuzione, ai prezzi ed alle condizioni indicate nel presente capitolato, di tutti i servizi di cui all'art. 1.1), dando esecuzione al presente contratto e ponendo in essere tutto quanto necessario per assicurare una buona ed ordinata gestione.

DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non potrà essere ceduto. In caso di modificazioni societarie del Gestore, quali trasformazioni, fusioni o scissioni, dovrà essere data previa informativa alla Stazione appaltante, comprovante il mantenimento di tutti i requisiti che hanno comportato la aggiudicazione.

La Stazione appaltante avrà tempo 60 giorni per esprimere le proprie valutazioni ed eventualmente rifiutare la cessione motivatamente. In tal caso il contratto scadrà automaticamente senza che al Gestore sia riconosciuto alcun indennizzo o rimborso di qualsiasi genere.

VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Al momento della consegna dei servizi, dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei documenti al Gestore dei servizi, dovrà essere redatto un verbale che riporterà la descrizione dello stato dei luoghi e dei beni mobili ed immobili di pertinenza del cimitero che vengono affidati al Gestore stesso.

Al verbale di consegna dovranno essere allegati i seguenti documenti forniti dalla Stazione appaltante:

- Disegni tecnici esecutivi di tutti i manufatti e di tutte le aree oggetto del servizio (planimetrie, piante, sezioni e prospetti).
- Dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Dichiarazioni CE e manuali d'uso di tutte le attrezzature meccaniche e manuali di proprietà della Stazione appaltante che vengono messe a disposizione del Gestore.

Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, mancanze, difetti, ecc. che si reputeranno importanti per la gestione del servizio e per la conservazione dei beni e dei documenti.

Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal Responsabile incaricato del Gestore e dal funzionario Responsabile della Stazione appaltante.

Analogo verbale dovrà essere redatto entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto e, comunque, prima che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto venga affidata ad altra impresa.

GARANZIE

Le imprese partecipanti alla gara dovranno costituire una **cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di gara**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegni a favore del

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

cliente. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Gestore dovrà costituire una **garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale**. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del cliente. La garanzia resta valida fino a quando il cliente non abbia provveduto a restituire l'originale del documento ovvero a trasmettere lettera liberatoria degli obblighi assunti.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Gestore di cedere o subappaltare tutto o parte del servizio oggetto del presente capitolato senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. Il subappalto dei lavori è consentito ai sensi e nelle forme di legge.

Non rientra nell'istituto del "subappalto" la fornitura di materiale, qualunque sia la quantità o la tipologia.

TARIFFE

Tariffe dei Servizi Cimiteriali

E' esclusiva competenza della Stazione appaltante la determinazione e revisione degli importi delle Tariffe dei Servizi Cimiteriali da applicare agli utenti mediante l'emissione del "Piano Tariffario" approvato dall'organo comunale competente.

Dalle Tariffe dei Servizi Cimiteriali determinate dalla Stazione appaltante è esclusa l'IVA di legge.

La Stazione appaltante può eseguire la revisione delle Tariffe dei Servizi Cimiteriali annualmente; nella delibera di approvazione dovrà indicare i tempi e modalità di applicazione delle stesse che il Gestore deve rispettare.

Il Gestore non potrà applicare agli utenti Tariffe dei Servizi Cimiteriali diverse o aggiuntive rispetto a quelle deliberate dalla Stazione appaltante; a nessun titolo il Gestore può stabilire o richiedere per le prestazioni compensi aggiuntivi, rispetto alle tariffe come sopra specificate, a carico del richiedente del servizio.

Le Tariffe dei Servizi Cimiteriali sono costituite :

- **dalle tariffe relative a tutte le Operazioni cimiteriali** di cui al Titolo 2 del presente capitolato;
- **dalla tariffa del Servizio d'illuminazione votiva** di cui al Titolo 5 del presente capitolato.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

La riscossione delle Tariffe dei Servizi Cimiteriali, previste nel “Piano Tariffario” approvato, è affidata al Gestore che le incasserà direttamente dagli utenti con le modalità descritte al Titolo 6 del presente capitolato.

Tariffe delle Concessioni Cimiteriali

Le Tariffe delle Concessioni Cimiteriali sono : (scegliere una delle due possibilità)

- amministrate ed incassate direttamente dalla Stazione appaltante pertanto sono escluse dal presente contratto.
- amministrate dal Gestore per quanto riguarda l'istruttoria delle pratiche e incassate direttamente dalla Stazione appaltante secondo le modalità di cui al Titolo 6 al punto “GESTIONE DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI LE CONCESIONI CIMITERIALI.

PREZZI

I prezzi contrattuali di cui all'Elenco prezzi (allegato), sono fissi ed invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità e per tutta la durata del contratto, fatte salve le ipotesi di revisione disciplinate nel presente capitolato.

Con tali corrispettivi il Gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Stazione appaltante per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

MODALITA' DI MISURA E CONTABILIZZAZIONE

Servizi valutati a misura

Le valutazioni dei servizi a misura sono effettuate:


- a) secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco;
- b) in base al numero di operazioni cimiteriali effettivamente fatturate agli utenti, previo verifica dei registri cimiteriali e verifica dei servizi rilevati in loco;
- c) senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo la legislazione vigente.

La contabilizzazione dei servizi valutati a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all'articolo 1.11) del presente capitolato.

Servizi valutati a corpo ed a canone

La valutazione del servizio a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

allegato progettuale; il corrispettivo per il servizio a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'appalto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando alla quota parte in proporzione del servizio effettivamente eseguito, i prezzi unitari contrattuali di cui all'articolo 1.11), del presente capitolato.

La contabilizzazione dei servizi a canone è effettuata applicando in ogni S.AL. (stato di avanzamento dei lavori), la frazione temporale eseguita.

MODALITA' DI PAGAMENTO E CONTABILIZZAZIONE.

Sulla base degli incassi derivati dalle Tariffe dei Servizi Cimiteriali di cui all'art. 1.10) il Gestore redigerà trimestralmente la **Contabilità delle Tariffe**.

Sulla base dei prezzi contrattuali, di cui all'art. 1.11) Il Gestore redigerà trimestralmente la **Contabilità dei Servizi** valutando i servizi eseguiti come descritto ai precedenti commi.

Il Gestore ha l'onere di trasmettere alla Stazione appaltante copia della Contabilità delle Tariffe e della Contabilità dei Servizi entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del trimestre. ⁽¹⁾

¹ - Premesso che il gestore deve dimostrare alle Amministrazioni la corretta applicazione delle tariffe da essa deliberate, vedasi la sopradetta rendicontazione trimestrale, la contabilizzazione avverrà a seconda del tipo di contratto stipulato secondo le varie ipotesi:

- Appalto pubblico di lavori:

secondo i principi della contabilità generale di lavori pubblici in S.A.L. redatti in base l'avanzamento.

- Appalto pubblico di servizi e lavori:

I S.A.L. avranno cadenza trimestrale e saranno liquidati a 30 giorni dell'emissione del certificato di pagamento; la contabilizzazione sarà analitica applicando alle quantità consuntive i prezzi dell'Elenco prezzi scontato del ribasso d'asta, annotasi che i lavori o i servizi a corpo saranno ammessi in contabilità soltanto qualvolta vi sia un certificato di regolare esecuzione della D.L.

- Concessioni:

proprio nell'ipotesi che il concessionario incassi direttamente dagli utenti, oltre che rendicontare trimestralmente l'Amministrazione per l'obbligatorietà sopra citata, può esserci il caso che gli è dovuto un canone da parte dell'EE.LL. per il giusto equilibrio della remunerabilità del suo investimento, in tal caso, periodicamente, secondo quanto pattuito, fatturerà all'Amministrazione il canone.

Si fa notare, altresì, che nel caso in cui il concessionario abbia affidato a terzi parte delle attività (rispetto della quota subappaltata ai sensi del D.Lgs. 163/2006), essa è obbligata a rendicontare l'Amministrazione anche sulla contabilità intercorsa con il terzo.

Locazione finanziaria:

- i pagamenti e la contabilizzazione è simile alla concessione.

- Patneriato Pubblico Privato

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

[Dall'importo totale risultante dalla Contabilità dei Servizi, dovrà essere detratto l'importo totale della Contabilità delle Tariffe del medesimo periodo contabile. In questo modo si determinerà la quota spettante alla Stazione appaltante o al Gestore, che dovrà essere liquidata e saldata dalla parte tenuta al pagamento entro i 30 giorni successivi.]⁽²⁾

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

1. all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
2. all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori;
3. qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.

In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti alla parte creditrice gli interessi al tasso legale.

Al presente capitolato si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 4 luglio 2006 n° 223 convertito in legge il 4 agosto 2006 n° 248 e relativo Regolamento (decreto legge 25 febbraio 2008 n° 74) in materia di responsabilità solidale tra Gestore ed eventuali subappaltatori in merito al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori.

REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto, decorso il primo anno di contratto, se richiesto dal Gestore, saranno soggetti a revisione nei modi indicati nel seguito del presente articolo.

- a) Per quanto attiene i **Servizi di cui ai Titoli 2,3,4,6** del presente capitolato, fatto salvo quanto previsto per casi specifici disciplinati nel presente articolo, si applicherà, decorso il primo anno, l'incremento dell'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati; l'incremento sarà riferito al periodo dal mese di al mese di dell'anno successivo.
- b) Per quanto attiene il solo **Servizio di illuminazione votiva di cui al Titolo 5** del presente capitolato, si applicherà, decorso il primo anno, l'incremento del prezzo di cessione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL.

Comunque sia in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili il Gestore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del

In questo caso, l'Amministrazione, ha una società intermedia, da esse partecipate, che ha il ruolo di concessionario e quindi è la stessa che incorre dai cittadini e/o anche dall'Amministrazione.

Avremo quindi una contabilità interna fra il socio privato ed un'altra rendicontazione verso l'Amministrazione, entrambe dovranno essere redatte secondo i termini dell'evidenza pubblica, inoltre, la società avrà un proprio bilancio essendo a tutti gli effetti personalità giuridica.

² - Considerato improprio e da espungere.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. Il Gestore, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione alla Stazione appaltante con dati inconfutabili. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

CARTA DEI SERVIZI

Il Gestore si impegna a rispettare il contenuto del suo “Piano di gestione” esplicativo delle modalità tecniche ed organizzative con cui intende realizzare il servizio che è stato presentato in sede di gara; tale documento dovrà costituire la base per la redazione, dopo l'avvenuta aggiudicazione, della “Carta della qualità dei Servizi”, cioè la stesura di un documento rivolto ai cittadini che dovrà contenere:

- le modalità di erogazione dei servizi
- **le modalità di gestione delle proteste e dei reclami dell'utente**
- le modalità di intervento dell'utente
- le sanzioni previste
- le modalità di svolgimento della verifica della qualità del servizio.

Tale documento dovrà essere presentato alla Stazione appaltante, per la formale approvazione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

La mancata presentazione della “Carta della qualità dei Servizi” nei termini stabiliti al precedente comma costituisce grave violazione e determina l'applicazione di una penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo contrattuale per ogni mese di ritardo.

FORME DI CONTROLLO

La Stazione appaltante ha diritto d'ispezionare i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, nonché di indicare le inottemperanze riscontrate.


La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti, estranei o no alla Stazione appaltante, per l'espletamento del controllo tecnico e contabile, ai fini della valutazione sulla buona esecuzione del servizio: controllo cui l'aggiudicatario dovrà prestare la propria collaborazione.

La Stazione appaltante si riserva di richiedere ogni elaborazione dei dati di gestione, anagrafici od altro in possesso del Gestore che riterrà opportuni, senza che questo implichi compensi aggiuntivi.

Il Gestore è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste della Stazione appaltante, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa: tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc..

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il Gestore, si obbliga ad attuare, nei confronti del personale occupato ai fini della esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria applicabili e gli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nei luoghi dove si svolge il servizio, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Gli obblighi vincolano il Gestore indipendentemente dalla sua natura, struttura, dimensione e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o da questa segnalata all'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti eventualmente dovuti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se il servizio è ultimato. Quanto sopra anche nel caso in cui la Stazione appaltante decidesse di risolvere il contratto, e fino a che non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, il Gestore non potrà opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né richiedere interessi o agire per il risarcimento dei danni.

PREVENZIONE INFORTUNI

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, il Gestore si impegna a rispettare e dare attuazione ad ogni disposizione normativa vigente in materia con particolare riferimento alle seguenti:

- Testo Unico della Sicurezzain corso di approvazione - riferimenti
- D.P.R. 27.04.1955 n. 547 – artt. 10 – 236 – 372;
- D.P.R. 07.01.1956 n. 164 – artt. 13 – 15;
- D. Lgs. 626/94;
- D. Lgs. 242/94.

Il Gestore, nei luoghi oggetto del presente appalto, è Responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni pertanto dovrà adottare tutte le misure necessarie in particolare quelle per eliminare le interferenze ai sensi dell' articolo 7, comma 3.

PERSONALE IMPIEGATO

Per il corretto e regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, il Gestore dovrà impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla vigente legislazione in materia. Il personale operante dovrà vestire in modo ordinato e decoroso, indossando una divisa con cartellino di riconoscimento e mantenere un atteggiamento consono all'ambiente, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza, dovrà presentarsi sul luogo di lavoro in perfetto ordine e decoro e astenersi dal fumare al di fuori dei locali in cui è consentito. Al personale è fatto divieto di:

- eseguire attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese in qualunque orario, sia di lavoro che al di fuori;
- ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa o meno costituire attività commerciale;

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

- esercitare qualunque forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero stesso ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Il personale del Gestore dovrà indossare dispositivi di protezione individuale previsti per la specifica attività lavorativa i cui costi sono a carico del Gestore. Il Gestore ha l'obbligo di comunicare per iscritto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna della gestione del servizio, i nominativi, con le rispettive generalità, delle persone che presteranno servizio nel Cimitero Comunale e sarà ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. A richiesta della Stazione appaltante, dovrà sostituire il personale inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio. Il Gestore è responsabile sia di fronte alla Stazione appaltante che di fronte a terzi degli eventuali danni, nessuno escluso, che dovessero derivare alla Stazione appaltante ed a terzi dal proprio personale o dai mezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi. Il Gestore dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e dagli accordi locali integrativi, applicabili ai sensi delle leggi in vigore, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità alle leggi, regolamenti e norme in vigore, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in merito, da parte della Stazione appaltante. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di legge relativi al personale impiegato, denunciati anche dagli Enti previdenziali o assicurativi, la Stazione appaltante Committente, previa comunicazione scritta al Gestore, si riserva il diritto di valutare la risoluzione del contratto e dar luogo ai conseguenti adempimenti. E' posto a carico del Gestore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del DPR n. 547/55 e del DPR n. 303/56 e del Decreto Legislativo 626/94 e sue successive modifiche e/o integrazioni, nonché del Decreto Legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002.

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

La sottoscrizione del contratto da parte del Gestore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Al Gestore incombe l'obbligo di designare, **in numero non superiore a tre, i responsabili per la gestione del servizio i quali intratteranno** i rapporti con la Stazione appaltante. Tale nomina dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima che abbia luogo l'effettiva consegna di gestione del servizio.

I Responsabili per la gestione del servizio sono tenuti a:

- informare la Stazione appaltante ogni qualvolta si renda necessario ovvero opportuno l'intervento della stessa;
- organizzare e condurre il servizio a regola d'arte utilizzando personale formato ed informato sul comportamento da tenersi in luogo di culto oltre che al rispetto dei visitatori;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro al fine di salvaguardare l'incolumità sia del personale operante che dei terzi, nonché ad evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

- mantenere in costanti condizioni di decoro i luoghi interessati dal servizio per tutta la durata contrattuale;
- assicurarsi che in occasione di cerimonie funebri il personale necessario sia presente sul luogo interessato dall'evento per l'espletamento delle operazioni cimiteriali dal momento della ricezione della salma alla sua sepoltura;
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative al servizio secondo la normativa in materia di privacy.

il Gestore dovrà osservare i seguenti oneri/obblighi:


- 1) impiegare attrezzi e macchine con caratteristiche tecniche perfettamente compatibili con l'attività, possibilmente non rumorose e tecnicamente efficienti. Tutte le macchine impiegate per l'esecuzione dei servizi devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E. In particolare, tutte le macchine a funzionamento elettrico devono:
 - essere collegate a un dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra;
 - avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente;
- 2) far mantenere disciplina, serietà e decoro nell'esecuzione dei servizi in oggetto e, in particolare, far osservare a tutto il personale le leggi, i regolamenti e le prescrizioni della Stazione appaltante;
- 3) osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità o vecchiaia, contro la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- 4) stipulare Polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione degli interventi e garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che si verificassero durante le fasi di lavoro, sollevando in tal modo, da responsabilità, la Stazione appaltante ed il suo personale;
- 5) provvedere alle spese contrattuali, registrazioni ed eventuali marche da bollo per atti amministrativi e contabili, nonché costituire depositi cauzionali nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e secondo il presente capitolato;
- 6) acquisire se necessario gli atti di concessione di occupazione di suolo pubblico, autorizzazioni all'accesso in ambiente urbano e al transito nelle zone con divieto permanente o parziale e quanto altro prescritto da Disposizioni e Regolamenti vigenti, da richiedersi presso gli uffici competenti;
- 7) ottemperare alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché all'osservanza delle normative medesime.

CARATTERE DEL SERVIZIO

La **GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI** è classificata a tutti gli effetti quale "servizio pubblico" o di "pubblica utilità". Per l'effetto, lo stesso per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o abbandonato, pena l'applicazione dell'art. 331 c.p. "*interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità*".

SCIOPERI

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, il Gestore è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e D.P.R. 333 del 3 agosto 1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, recepimento di Regolamenti in materia) e successive modificazioni, pertanto i servizi saranno garantiti nei limiti delle leggi e regolamenti di cui sopra tenuto conto anche delle modalità disposte dalla Stazione appaltante.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

RESPONSABILITA' CIVILE – RISARCIMENTO DANNI.

Il Gestore è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché alla Stazione appaltante, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati, per fatto e colpa dello stesso e dei suoi dipendenti, durante lo svolgimento del servizio..

Al riguardo, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità, sia penale sia civile, come pure per i danni o sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell'impresa durante l'esecuzione dei servizi stessi e Il Gestore assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione del servizio, sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.

Il Gestore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

Il Gestore assume l'impegno a contrarre, entro la stipula del contratto, una polizza di responsabilità civile, per quanto riguarda il servizio aggiudicato con un massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) contro danni a terzi.

In particolare, l'anzidetta polizza dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Copia di detta polizza dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione della polizza suddetta alla firma del contratto comporta un grave errore ed un grave inadempimento che dà luogo alla risoluzione di qualsiasi rapporto per fatto e colpa del Gestore; a copertura dei danni subiti la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria depositata per la partecipazione alla gara.

DENUNCIA DI EVENTI ECCEZIONALI E CUSTODIA DEI BENI

Il Gestore ha l'obbligo di avvertire subito, telefonicamente e a mezzo fax, gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio o che comportino danni alle strutture ed impianti cimiteriali .


La segnalazione effettuata non esime il Gestore, nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, dall'adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare corso e di adottare le eventuali misure necessarie per garantire la sicurezza degli utenti.

Eventuali lavori o servizi eseguiti come descritto al precedente comma, verranno considerati come interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del Titolo 5, punto 4.4.5) del presente capitolato.

Compete al gestore la custodia dei beni, ai sensi dell'art. 2051 C. C.

PENALITA'

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, per il tramite dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, rendono passibile il Gestore di una penale.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Fermi restando i provvedimenti di decadenza, risoluzione o revoca del rapporto la Stazione appaltante è autorizzata ad applicare a carico del Gestore, le penalità consistenti nel pagamento di una somma, per tutte le inosservanze o inadempienze che dovessero essere accertate agli oneri ed obblighi assunti con il presente capitolato d'appalto.

Qualora dai controlli risulti che il Gestore non provveda alla regolare esecuzione dei vari servizi ed obblighi assunti ovvero non adempia puntualmente e compiutamente alle disposizioni di servizio che riceverà dalla Stazione appaltante, le verrà inflitto, a titolo di penale per ogni infrazione, il pagamento di una somma pari ad **€ 300,00 (trecento/00)**.

In caso di infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, si applicherà la penale prevista per ogni singolo servizio nella misura di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Infrazioni e inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.

La penale viene inflitta con lettera motivata della Stazione Appaltante, previa comunicazione al Gestore dei rilievi, con invito a produrre le contro deduzioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di infrazione addebitata.

L'ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità dall'importo delle prime fatture in liquidazione.

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FORO COMPETENTE

In caso di esecuzione irregolare del servizio, di grave inadempienza o di grave errore, la Stazione appaltante, previa apposita diffida scritta, si riserva la facoltà di risolvere il contratto e, previa contestazione degli addebiti al Gestore, di rivalersi sulla cauzione prestata e di procedere all'esecuzione del servizio in danno del Gestore inadempiente a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, o eventuale ulteriore azione che la Stazione appaltante ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni della Stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Gestore senza giustificato motivo e per un periodo superiore a 2 giorni naturali e consecutivi;
- f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994;
- l) per motivi di pubblico interesse;
- m) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio, in assenza di giustificazione;

La risoluzione per le cause sopra esposte opera di diritto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e la Stazione appaltante ha facoltà di attingere alla cauzione per la refusione di spese, oneri e danni subiti. In caso di contestazioni tra la Stazione appaltante e il Gestore nel corso del servizio, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma delle vigenti disposizioni di Legge. Il tutto verrà formalizzato in sede legale avanti al giudice Ordinario.

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il Gestore, oltre alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, si impegna ad ottemperare alle norme di leggi ed ai regolamenti e loro eventuali integrazioni e modificazioni che disciplinano le materie inerenti e conseguenti i servizi affidati e le relative modalità di esecuzione.


I.V.A.

Le parti dichiarano espressamente che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette alle norme di cui al D.P.R. n. 633/1972 istitutivo dell'I.V.A. e successive modificazioni.

SPESE E ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del Gestore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante, i seguenti oneri, nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi e attrezzature di proprietà necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto, riservandosi di utilizzare quelli eventualmente ceduti dalla Stazione appaltante;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

SPESE DI CONTRATTO

Sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario:

- a) tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto o agli eventuali atti complementari, compresi i diritti di Segreteria;
- b) le tasse di registro e di bollo.

LOCALI, ATTREZZATURE, MEZZI , UTENZE

Locali di proprietà della Stazione appaltante

La Stazione appaltante mette gratuitamente a disposizione del Gestore, per tutta la durata del rapporto, uffici, locali ad uso spogliatoio per il personale, un magazzino per il ricovero degli automezzi, attrezzi, mezzi d'opera, sostanze e materiali necessarie al servizio oggetto del presente capitolato.

La Stazione appaltante potrà mettere a disposizione dell'aggiudicatario, con verbale sottoscritto dalle parti, i montafretri, le scale, le attrezzature e quant'altro in possesso per il funzionamento dei cimiteri.

Mezzi e attrezzature di proprietà della Stazione appaltante

I mezzi e le attrezzature di proprietà della Stazione appaltante, vengono ceduti in comodato d'uso gratuito mediante atto specifico e dovranno essere completi di tutta la documentazione a corredo delle macchine, come manuali d'uso e manutenzione, certificazioni CE, libretti ISPEL, verbali di collaudo e quant'altro previsto dalla normativa.

Sarà comunque a totale discrezione del Gestore utilizzare detti mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio

In ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle manutenzioni, riparazioni ordinarie e controlli se previsti dagli Enti preposti.

Tutti i suddetti mezzi e attrezzature devono essere ricoverati negli eventuali locali di deposito messi a disposizione dalla Stazione appaltante e non possono essere per nessun motivo usati per servizi in altri Comuni o per usi diversi dall'attività oggetto del presente capitolato.

La Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento procedere, a mezzo di proprio delegato, alla verifica del buono stato e della conformità tecnica-amministrativa di tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente cedute in uso o di proprietà dell'Aggiudicatario.

Ove si riscontrassero mancanze gravi tali da compromettere la sicurezza e l'operatività del servizio, verrà prescritto un termine entro il quale Il Gestore dovrà provvedere agli adeguamenti del caso ed in caso di inottemperanza, la Stazione appaltante avrà diritto di provvedervi direttamente, a spese del Gestore, rivalendosi a mezzo decurtazione degli importi dovuti all'aggiudicatario ovvero sulla cauzione depositata.

La cauzione, nel caso si agisca, dovrà entro breve termine stabilito dalla Stazione appaltante, essere completamente reintegrata.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Allo scadere del contratto, tutto il materiale consegnato dalla Stazione appaltante dovrà essere restituito in buono stato, salvo la naturale usura; in caso di rottura, inefficienza o mal funzionamento delle predette attrezzature, l'aggiudicatario dovrà risarcire la Stazione appaltante del danno causato.

Mezzi e attrezzature di proprietà del Gestore


Gli automezzi, le attrezzature e i materiali di proprietà del Gestore dovranno essere sempre in perfetta efficienza, conservati e mantenuti nella massima cura e sarà provveduto, di volta in volta, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il servizio abbia sempre a compiersi in modo decoroso ed in sicurezza, il tutto a spese e cura della aggiudicatario.

Utenze

I costi di gestione delle utenze acqua, gas, energia elettrica e telefono dedicati all'uso cimiteriale, sono tutti a totale carico del Gestore il quale dovrà provvedere a fare installare o a volturare, a propria cura e spese, gli appositi contatori.

AMPLIAMENTO DELLE AREE

I servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere resi nelle attuali aree cimiteriali e dovranno essere resi dal Gestore anche negli eventuali successivi ampliamenti dei cimiteri e nei nuovi cimiteri eventualmente realizzati, solo per quanto riguarda le operazioni cimiteriali istituzionali a misura, di cui al Titolo 2 del presente capitolato, che verranno eseguite e liquidate, se della stessa natura, alle medesime condizioni pattuite nel presente contratto. Per le prestazioni a corpo facenti parte dell'elenco prezzi unitari allegato al contratto, verrà rideterminato il congruo adeguamento economico in rapporto agli eventuali ampliamenti di cui sopra.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

OPERAZIONI CIMITERIALI

NORME GENERALI

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le operazioni cimiteriali a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il servizio comprende:

- l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali secondo le indicazioni del presente Titolo 2;
- la gestione amministrativa secondo quanto descritto dal Titolo 6 del presente capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto che ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme richiamate dall'art. 21 del regolamento regionale di polizia mortuaria, nonché le successive disposizioni legislative e/o regolamentari modificative o sostitutive di quelle ivi richiamate o comunque sopravvenute.

Il Gestore durante le festività e nei giorni di domenica deve garantire il ricevimento delle salme, l'accoglienza e il deposito nella camera mortuaria del Cimitero di

Nel caso si verificano due festività consecutive il Gestore è tenuto a garantire i servizi di sepoltura normalmente durante la seconda giornata di festività qualora questa non coincida con una domenica, in caso contrario durante la prima giornata di festività.

In caso di sciopero il Gestore dovrà rispettare la normativa vigente, in particolare:


- garantire le operazioni di inumazione;
- garantire l'accoglienza e il deposito nella camera mortuaria del Cimitero di per le salme destinate a tumulazione in attesa di eseguire l'operazione il primo giorno utile successivo.

Le operazioni di esumazione e estumulazione si eseguono nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; possono essere effettuate solo nei periodi dell'anno previsti ed alla presenza del Dirigente Sanitario competente dell'ASL o di un suo delegato, quando richiesto dalla legge.

Il personale interessato alle operazioni deve indossare protezioni sanitarie a norma.

La raccolta e l'imballaggio, in base alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rifiuti e il trasporto negli impianti autorizzati per lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, terra, marmi, legno e quant'altro è a carico del Gestore, la quale deve anche provvedere al ripristino con nuova terra delle parti di area soggette alle operazioni cimiteriali.

E' altresì a carico del Gestore la raccolta e l'imballaggio dello zinco, previa disinfestazione e qualsiasi altra operazione richiesta dalla normativa vigente, e il trasporto in idonei luoghi per lo smaltimento.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria il Gestore dovrà redigere, all'inizio dell'anno, in collaborazione con l'ufficio di Polizia Mortuaria della Stazione appaltante, il piano annuale da pubblicare all'albo pretorio e all'albo cimiteriale.

Il Gestore dovrà almeno tre mesi prima dell'inizio di tali operazioni e comunque secondo quanto previsto dai Regolamenti:

- collocare appositi avvisi sui campi interessati dall'esumazione con indicazione delle procedure;
- collocare appositi avvisi in ingresso al cimitero con indicazione del nominativo del defunto, data di morte, data e ora in cui sarà effettuata l'operazione;
- effettuare tutti gli eventuali sopralluoghi necessari al fine di concordare le modalità di svolgimento delle operazioni di esumazione con l'ufficio di Polizia Mortuaria della Stazione appaltante;
- predisporre la documentazione richiesta;
- registrare l'esito delle operazioni negli appositi registri cartacei e informatici.

Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali, questi vanno consegnati direttamente ai familiari se presenti alla data dell'esumazione, ovvero consegnati al Responsabile del Gestore per il deposito presso gli uffici comunali.

Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, sia sotterranei sia inglobati nelle murature, il Gestore dovrà immediatamente darne comunicazione alla Stazione appaltante e se necessario sospendere contemporaneamente la prosecuzione dei lavori in attesa di disposizioni.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni cimiteriali di cui all'art. 1.1) lettera a), da svolgere all'interno del Cimitero, sono di seguito elencate e trovano corrispondenza nell'elenco prezzi unitari allegato.

Elenco

Inumazione di salma

1. inumazione di salma residente eseguita con mezzo meccanico
2. inumazione di salma residente eseguita a mano
3. inumazione di salma non residente eseguita con mezzo meccanico
4. inumazione di salma non residente eseguita a mano

Inumazione di resti ossei inconsunti– parti anatomiche, feti o prodotti abortivi

5. inumazione di resti ossei inconsunti, parti anatomiche non riconoscibili, feti o prodotti abortivi eseguita con mezzo meccanico
6. inumazione di resti ossei inconsunti, parti anatomiche non riconoscibili, feti o prodotti abortivi eseguita a mano
7. inumazione di parti anatomiche riconoscibili eseguita con mezzo meccanico
8. inumazione di parti anatomiche riconoscibili eseguita a mano

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Tumulazione di salma per qualunque fila

9. tumulazione di salma in loculo di punta
10. tumulazione di salma in loculo di fascia
11. tumulazione di salma in tomba con vestibolo/cappella/edicola
12. tumulazione di salma in tomba senza vestibolo

Tumulazione di resti ossei/ceneri per qualunque fila

13. tumulazione di resti ossei/ceneri in loculo di punta
14. tumulazione di resti ossei/ceneri in loculo di fascia
15. tumulazione di resti ossei/ceneri in tomba con vestibolo/cappella/edicola
16. tumulazione di resti ossei/ceneri in tomba senza vestibolo
17. tumulazione di resti ossei/ceneri in ossario/cinerario

Estumulazione ordinaria di salma (a scadenza concessione per ogni salma) per qualunque fila

18. estumulazione ordinaria di salma da loculo di punta
19. estumulazione ordinaria di salma da loculo di fascia
20. estumulazione ordinaria di salma da tomba con vestibolo
21. estumulazione ordinaria di salma da tomba senza vestibolo

Estumulazione straordinaria di salma (a richiesta per ogni salma) per qualunque fila

22. estumulazione straordinaria di salma da loculo di punta
23. estumulazione straordinaria di salma da loculo di fascia
24. estumulazione straordinaria di salma da tomba con vestibolo/cappella/edicola
25. estumulazione straordinaria di salma da tomba senza vestibolo

Estumulazione ordinaria di resti ossei/ceneri (a scadenza concessione per ogni resto osseo/cenere)

26. estumulazione ordinaria di resti ossei/ceneri da ossario indipendente

Estumulazione straordinaria di resti ossei/ceneri (a richiesta per ogni resto osseo/cenere) per qualunque fila


27. estumulazione straordinaria di resti ossei/ceneri da loculo di punta
28. estumulazione straordinaria di resti ossei/ceneri da loculo di fascia
29. estumulazione straordinaria di resti ossei/ceneri da tomba senza vestibolo
30. estumulazione straordinaria di resti ossei/ceneri da tomba con vestibolo/cappella/edicola
31. estumulazione straordinaria di resti ossei/ceneri da ossario indipendente

Esumazione ordinaria di salma (a scadenza dei 10 anni dalla data di sepoltura per ogni salma)

32. esumazione ordinaria di salma eseguita con mezzo meccanico

Esumazione straordinaria di salma (a richiesta per ogni salma)

33. esumazione straordinaria di salma eseguita con mezzo meccanico

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

34. esumazione straordinaria di salma eseguita a mano

Esumazione ordinaria di esito (a scadenza dei 5 anni dalla data di sepoltura per ogni esito)

35. esumazione ordinaria di esiti eseguita con mezzo meccanico

Dispersione resti ossei/ceneri (per ogni dispersione)

36. dispersione di resti ossei in ossario comune

37. dispersione ceneri in cinerario comune e/o giardino delle rimembranze

Saldatura

38. saldatura di rivestimento di zinco

39. saldatura di cassetina di zinco

Le operazioni cimiteriali sopra elencate si svolgeranno secondo le norme di buona tecnica dettagliate di seguito.


Descrizione delle operazioni cimiteriali

1. – 3. – 5. – 7 INUMAZIONE ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO
(salma, resti ossei, parti anatomiche, ecc...per ogni operazione)

Trasporto dall'ingresso del cimitero al campo oggetto di sepoltura, eseguito dal Gestore salvo diverse disposizioni dettate dai Regolamenti Comunali, esecuzione della fossa in perfetto allineamento con le esistenti, tramite escavazione con adeguati mezzi meccanici nel rispetto delle idonee dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle leggi vigenti in materia, posizionamento all'interno della fossa del feretro, utilizzando idonee attrezzature meccaniche e, ove non possibile, idonea squadra operativa. Riempimento della fossa con materiale proveniente dallo scavo da eseguirsi a mano con pala sino al ricoprimento della cassa, da proseguirsi con mezzi meccanici fino al completo riempimento; se il terreno non è necessario a colmare a perfetta regola d'arte il volume scavato si considera compreso l'apporto di ulteriore terreno vegetale/sabbioso, contrariamente se il terreno è in eccedenza, si considera incluso il trasporto dello stesso nell'ambito del cimitero in luogo idoneo per successivi riutilizzi o per smaltimento, quest'ultimo incluso nel prezzo. Formazione di tumulo in perfetto allineamento con gli esistenti (o di provvisorio in materiale plastico fornito dalla ditta di onoranze funebri) con terreno misto a sabbia ma privo di inerti o grosse zolle, posizionamento di croce con targhetta riportante i dati di riconoscimento del defunto, pulizia finale dei luoghi, eventuale apporto di ghiaino, posizionamento finale di addobbi floreali. Tutti i materiali citati si intendono inclusi nel prezzo. Manutenzione del tumulo di terra fino alla posa della lapide definitiva da parte del familiare e comunque per un periodo non superiore a mesi 8 necessari per l'assettamento del terreno, trascorsi i quali la manutenzione del tumulo rientra nelle competenze del familiare.

2. – 4. – 6. – 8. INUMAZIONE ESEGUITA A MANO
(salma, resti ossei, parti anatomiche, ecc...per ogni operazione)

Trasporto dall'ingresso del cimitero al campo oggetto di sepoltura, eseguito dal Gestore salvo diverse disposizioni dettate dai Regolamenti Comunali, esecuzione della fossa in perfetto allineamento con le esistenti, tramite escavazione a mano nel rispetto delle idonee dimensioni previste dal Regolamento di

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Polizia Mortuaria e dalle leggi vigenti in materia, posizionamento all'interno della fossa del feretro, utilizzando idonea squadra operativa per esecuzione a mano con apposite corde. Riempimento della fossa con materiale proveniente dallo scavo da eseguirsi a mano fino al completo riempimento; se il terreno non è necessario a colmare a perfetta regola d'arte il volume scavato si considera compreso l'apporto di ulteriore terreno vegetale/sabbioso, contrariamente se il terreno è in eccedenza, si considera incluso il trasporto dello stesso nell'ambito del cimitero in luogo idoneo per successivi riutilizzi o per smaltimento, quest'ultimo incluso nel prezzo. Formazione di tumulo in perfetto allineamento con gli esistenti (o di provvisorio in materiale plastico fornito dalla ditta di onoranze funebri) con terreno misto a sabbia ma privo di inerti o grosse zolle, posizionamento di croce con targhetta riportante i dati di riconoscimento del defunto, pulizia finale dei luoghi, eventuale apporto di ghiaio, eventuale posizionamento finale di addobbi floreali. Tutti i materiali citati si intendono inclusi nel prezzo. Manutenzione del tumulo di terra fino alla posa della lapide definitiva da parte del familiare e comunque per un periodo non superiore a mesi 8 necessari per l'assessamento del terreno, trascorsi i quali la manutenzione del tumulo rientra nelle competenze del familiare.

9. - 10. – 13. – 14. TUMULAZIONE IN LOCULO
(salma, resti ossei/ceneri per ogni operazione)

Trasporto dall'ingresso del cimitero al manufatto oggetto di sepoltura, eseguito dal Gestore salvo diverse disposizioni dettate dai Regolamenti Comunali, apertura del loculo tramite rimozione della piastra in marmo con l'uso di adeguate attrezzature, successivo temporaneo deposito della piastra all'interno del cimitero e/o a fianco della sepoltura, protezione dei loculi circostanti con telo, eventuale demolizione totale o parziale di muratura se esistente, posizionamento del feretro con l'uso di apposite attrezzature per raggiungere la quota stabilita. Chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni intonacata, eventuale riposizionamento della piastra in marmo di chiusura, pulizia finale dei luoghi e delle attrezzature utilizzate. Eventuale posizionamento di targhetta provvisoria (fornita dalla ditta di onoranze funebri) riportante i dati di identificazione del defunto. Raccolta di eventuale materiale di risulta, trasporto e convogliamento temporaneo in luogo destinato interno al cimitero, successivo smaltimento a cura e spese del Gestore.

11. – 15. TUMULAZIONE IN TOMBA CON VESTIBOLO/CAPPELLA/EDICOLA
(salma, resti ossei/ceneri per ogni operazione)

Trasporto dall'ingresso del cimitero al manufatto oggetto di sepoltura, apertura del tombale/sigillo in marmo o della piastra in marmo con idonea attrezzatura o idonea squadra operativa e temporaneo deposito all'interno del cimitero e/o a fianco della sepoltura, protezione delle sepolture circostanti con telo, eventuale demolizione parziale o totale della muratura se necessaria, eventuale sommaria pulizia interna al manufatto (compresa asportazione di acqua di falda se presente in minime quantità), posizionamento del feretro con idonee attrezzature meccaniche o idonea squadra operativa, chiusura del posto salma con mattoni pieni intonacati. Eventuale posizionamento di targhetta provvisoria (fornita dalla ditta di onoranze funebri) riportante i dati di identificazione del defunto. Pulizia finale dei luoghi e delle attrezzature. Riposizionamento del sigillo/piastra in marmo. Raccolta di eventuale materiale di risulta, trasporto e convogliamento temporaneo in luogo destinato interno al cimitero, successivo smaltimento a cura e spese del Gestore.

12. – 16. TUMULAZIONE IN TOMBA SENZA VESTIBOLO
(salma, resti ossei/ceneri per ogni operazione)

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Trasporto dall'ingresso del cimitero al manufatto oggetto di sepoltura, apertura del tombale/sigillo in marmo con idonea attrezzatura o idonea squadra operativa e temporaneo deposito all'interno del cimitero e/o a fianco della sepoltura, eventuale sommaria pulizia interna al manufatto (compresa asportazione di acqua di falda se presente in minime quantità), posa in opera di elementi in ferro portanti quali appoggio della cassa, posizionamento del feretro con idonee attrezzature meccaniche o idonea squadra operativa, chiusura del posto salma mediante formazione di soletta in latero-cemento non portante. Eventuale posizionamento di targhetta provvisoria (fornita dalla ditta di onoranze funebri) riportante i dati di identificazione del defunto. Pulizia finale dei luoghi e delle attrezzature. Riposizionamento del sigillo in marmo. Raccolta di eventuale materiale di risulta, trasporto e convogliamento temporaneo in luogo destinato interno al cimitero, successivo smaltimento a cura e spese del Gestore.

**17. TUMULAZIONE IN OSSARIO, CINERARIO
(resti ossei/ceneri per ogni operazione)**

Trasporto a mano della cassetina dall'ingresso del cimitero al manufatto oggetto di sepoltura, apertura del manufatto tramite rimozione della piastra in marmo o sigillo di chiusura. Inserimento della cassetina nel manufatto con idonee attrezzature se necessarie, chiusura con muratura di mattoni pieni intonacata, ove richiesto, riposizionamento della lapide in marmo. Eventuale posizionamento di targhetta provvisoria (fornita dalla ditta di onoranze funebri) riportante i dati di identificazione del defunto. Pulizia finale dei luoghi e delle attrezzature.

**18. – 19. – 20. – 21. – 26. ESTUMULAZIONE ORDINARIA (salma, resti ossei/ceneri)
(programmata per scadenza concessione per ogni operazione)**

Recinzione dell'intera area oggetto delle operazioni compreso, se possibile, un'area adiacente destinata allo stoccaggio dei marmi rimossi per il successivo recupero o smaltimento secondo indicazioni della Stazione appaltante e alla temporanea raccolta del materiale di risulta subito dopo l'apertura delle casse, oltre che alle operazioni di riduzione se necessarie. Recinzione eseguita utilizzando pannelli tipo metal fissati su supporti di cemento, compreso il posizionamento di rete oscurante. Protezione con telo di eventuali sepolture circostanti non interessate dalle operazioni, apertura dei manufatti programmati per la giornata lavorativa, tramite rimozione della piastra in marmo con l'uso di adeguate attrezzature ove necessarie e la demolizione della muratura o dei solai. Estrazione e posizionamento a terra delle casse estumulate, successive operazioni di rivestimento per cadaveri inconsunti (cassoni di legno o di zinco non inclusi nel costo dell'operazione, eventualmente da fornire anche da parte del familiare), ovvero riduzione in resti ossei. Iscrizione, anche a mezzo pennarello indelebile, dei dati di riconoscimento del defunto sul cassone o sulla cassette resti.

Consequente trasporto in camera mortuaria per future destinazioni da programmare (tumulazioni, inumazioni, cremazioni). Pulizia dei manufatti con apposite sostanze disinfettanti, successiva imbiancatura interna a calce.

Pulizia finale dei luoghi circostanti e delle attrezzature utilizzate, raccolta ed accatastamento di tutto il materiale di risulta all'interno del cimitero per il successivo smaltimento consistente nel trasporto di materiale inerte (mattoni ed eventuali marmi non recuperati) presso impianti di riciclaggio e nel convogliamento del rifiuto cimiteriale in appositi sacconi con cerniera omologati all'uso.

**22. – 23. – 24. – 25. – 27. – 28. – 29. – 30. – 31. ESTUMULAZIONE STRORDINARIA
(salma, resti ossei/ceneri) - (a richiesta per ogni operazione)**

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Operazione che si esegue a richiesta del familiare o dell'Autorità Giudiziaria. Le modalità operative sono le stesse già descritte per le esumazioni ordinarie ma eseguite per una sola salma.

**32.- 35. ESUMAZIONE ORDINARIA ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO (salma, esiti)
(programmata allo scadere di 10/5 anni dalla data di sepoltura per ogni operazione)**

Preparazione del campo in oggetto mediante recinzione dell'intero perimetro e posa di rete oscurante, lievo di cippi, tumuli, provvisori o lapidi, accantonamento di queste ultime per successivo smaltimento presso idonei impianti. E' fatto salvo lo smaltimento dei marmi solo a seguito di specifica richiesta di recupero da parte del familiare e successivo riutilizzo nell'ambito del cimitero. Accantonamento di fiori e piante per successivo smaltimento, recupero della sola fotoceramica da restituire al familiare il giorno dell'esumazione o da custodire ordinatamente all'interno del cimitero per almeno un anno successivo all'operazione eseguita senza familiari. Sul retro della fotoceramica riportare con pennarello indelebile il nome, cognome e data di morte del defunto. Scavo del terreno da eseguirsi con mezzo meccanico sino alla profondità necessaria all'affiorare del coperchio della cassa. Ispezione e rimozione volta a successive operazioni di rivestimento per cadaveri inconsunti (cassoni di legno o di zinco non inclusi nel costo dell'operazione, eventualmente da fornire anche da parte del familiare), ovvero riduzione in resti ossei. Iscrizione, anche a mezzo pennarello indelebile, dei dati di riconoscimento del defunto sul cassone o sulla cassette resti.

Conseguente trasporto in camera mortuaria per future destinazioni da programmare (tumulazioni, inumazioni, cremazioni). Chiusura dello scavo con materiale proveniente dallo stesso e se necessario con apporto di terreno vegetale/sabbioso a completa saturazione del volume di scavo. Costipazione e livellamento del terreno per ristabilire le idonee pendenze. Pulizia finale dei luoghi anche circostanti (viali, vialetti di transito) e delle attrezzature utilizzate. Raccolta ed accatastamento di tutto il materiale di risulta all'interno del cimitero per il successivo smaltimento consistente nel trasporto di materiale inerte (mattoni ed eventuali marmi non recuperati) presso impianti di riciclaggio e nel convogliamento del rifiuto cimiteriale in appositi sacconi con cerniera omologati all'uso. Smaltimento del rifiuto verde pulito in appositi contenitori secondo il sistema in uso presso la Stazione appaltante.

**33. ESUMAZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO
(a richiesta per ogni salma)**


Operazione che si esegue a richiesta del familiare o dell'Autorità Giudiziaria. Le modalità operative sono le stesse già descritte per le esumazioni ordinarie ma eseguite per una sola salma e con l'ausilio di attrezzature meccaniche.

**34. ESUMAZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA A MANO
(a richiesta per ogni salma)**

Operazione che si esegue a richiesta del familiare o dell'Autorità Giudiziaria. Le modalità operative sono le stesse già descritte per le esumazioni ordinarie ma eseguite per una sola salma e con l'ausilio si sola manodopera a mano.

**36.-37 DISPERSIONE IN OSSARIO COMUNE – CINERARIO COMUNE/GIARDINO DELLE
RIMEMBRANZE (resti ossei/ceneri per ogni dispersione)**

Trasporto della cassetina dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Apertura dell'eventuale manufatto tramite rimozione della piastra in marmo o sigillo di chiusura. Riversamento della cassetina nel manufatto o all'interno del Giardino delle Rimembranze, recupero della stessa. Eventuale chiusura del manufatto mediante riposizionamento della piastra in marmo.

38. – 39. SALDATURA (rivestimenti/cassettine per ogni operazione)

Operazione eventualmente necessaria a seguito di esumazione/estumulazione. L'operazione si esegue con personale specializzato del Gestore e consiste nella perfetta sigillatura, con stagno colato a caldo, di tutto il bordo perimetrale dei cassoni /cassette di zinco al fine di garantirne la tenuta stagna.

ROTTURA DI CASSE

Nel caso di rottura di casse nelle gallerie loculi, tombe, cappelle, edicole, conseguentemente ad esplosioni di gas putrefattivi, il Gestore dovrà provvedere all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti. I costi di dette operazioni di ripristino compresi i rivestimenti di zinco se necessari, sono a carico dei concessionari/famigliari. Eventuali rivestimenti di zinco potranno essere forniti anche dai famigliari. Il Gestore comunicherà periodicamente alla Stazione appaltante il costo del materiale di zinco che verrà esposto nella bacheca cimiteriale. La tariffa per le operazioni di ripristino a seguito di rottura di casse verrà calcolata secondo i prezzi del bollettino CCIAA scontato in fase di gara.

SERVIZIO DI CREMAZIONE

Il servizio comprende tutte le prestazioni necessarie per la cremazione da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 5, del regolamento regionale di polizia mortuaria e di cui agli art. 79 e 80 del regolamento di polizia mortuaria, nonché le operazioni necessarie per il funzionamento e la manutenzione del crematorio e dei relativi impianti se esistenti, ivi compresi quelli di illuminazione elettrica.

Se il Gestore esercente il servizio di cremazione è anche soggetto che svolge attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

La Stazione appaltante garantisce che il crematorio rispetta le disposizioni di cui all'art. 78 del regolamento di polizia mortuaria e all'art. 19 del regolamento regionale di polizia mortuaria.

DISPERSIONE DELLE CENERI

Comprende il versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia aperto sia chiuso (cinerario comune o giardino delle rimembranze) nei seguenti casi:

- dispersione delle ceneri già tumulate e tutte le attività allo scopo necessarie e conseguenti;
- dispersione delle ceneri non ancora tumulate;
- dispersione delle ceneri di cui il defunto o gli aventi diritto, nei 90 giorni successivi alla cremazione, non abbiano indicato il luogo;
- dispersione delle ceneri di ossa contenute nell'ossario calcinate in crematorio per fare spazio a nuove immissioni.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

SERVIZIO DI CUSTODIA

CUSTODIA E REGITRI CIMENTERIALI

Il Gestore è titolare del servizio di custodia.

Il controllo di tale servizio resta in capo all'Amministrazione Comunale che lo svolge per il tramite dell'Ufficio Cimiteriale ovvero altro ufficio appositamente incaricato.

Il Gestore è tenuto a svolgere gli adempimenti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed all'art. 5 del Regolamento regionale di polizia mortuaria.

In particolare, il Gestore per ogni ingresso di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro anche di natura informatica.

Il registro di natura informatica dovrà contenere le seguenti annotazioni:

- a) inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo riportato dal cippo od altro analogo segno distintivo ed il numero d'ordine sulla bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone e dei cadaveri che vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e ceneri.

Una copia cartacea del registro informatico, debitamente compilato, verrà consegnata alla fine di ogni anno solare all'Ufficio Cimiteriale ovvero ad altro Ufficio indicato dalla Stazione appaltante medesima.

Nel caso in cui il Gestore si avvalga di un sistema informatico - al fine di garantire l'obbligo imposto dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria di redigere l'anzidetto registro in duplice copia nonché il conseguente obbligo di consegnare una copia del registro medesimo alla Stazione appaltante - il file relativo al registro informatico verrà trasmesso, alla fine di ogni anno solare/giornalmente, alla Stazione Appaltante affinché possa essere consultato, stampato e controllato.

APERTURA, CHIUSURA, E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO

Il Gestore :

scegliere una delle ipotesi

- **assicura la sorveglianza, anche in forma automatizzata, del cimitero 24 ore su 24 e garantisce l'accesso ai visitatori negli orari di cui al secondo comma del presente articolo.**

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

- garantisce l'accesso ai visitatori e la sorveglianza negli orari di cui al secondo comma del presente articolo.

Ferme restando le competenze di controllo generale da parte della Stazione appaltante, al Gestore è demandato il coordinamento e il controllo sul corretto esercizio del lavoro svolto circa il rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti dalla Stazione appaltante, orari che verranno comunicati al Gestore alla presa in carico del servizio e che potranno essere modificati ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, con congruo preavviso.

Il servizio di apertura e chiusura del cimitero dovrà essere svolto nel rispetto dei seguenti orari: , dal al comprese/escluse la domenica e le seguenti festività.

Dovranno essere osservati scrupolosamente le aperture straordinarie durante il periodo della commemorazione dei defunti dal 27/10 al 3/11 di ogni anno, secondo le indicazioni impartite dalla Stazione appaltante, ovvero

Le operazioni di chiusura dovranno essere precedute da un sopralluogo ovvero da altri accorgimenti idonei ad escludere la presenza di persone all'interno del cimitero.

Orari e gestione obitorio, crematorio, ecc... da definire.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

GESTIONE ORDINARIA

GENERALITA'

Il Gestore, avvalendosi di proprio personale deve garantire la gestione ordinaria delle aree e dei fabbricati cimiteriali oggetto del presente servizio in modo da mantenerli in buono stato ed idonei all'uso ascrittogli.

SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DI RIFIUTI

Per **servizio di pulizia e raccolta rifiuti** si intende tutte le operazioni necessarie per garantire la conservazione in buono stato, il decoro e le condizioni igienico sanitarie prescritte dalla legge degli spazi comuni interni del Cimitero.

Le operazioni di pulizia e raccolta rifiuti dovranno essere effettuate nei tempi e modalità indicati dal Gestore nel suo **Piano di gestione** presentato all'atto dell'offerta.

Di seguito sono elencate le prestazioni minime da garantire in ogni caso:

1. Spazzamento e lavaggio di pavimenti, scale e pianerottoli da effettuarsi almeno al mese/settimana.
2. Deragnatura di pareti e soffitti da effettuarsi almeno al mese/settimana.
3. Pulizia serramenti con o senza vetri, persiane, tapparelle, ringhiere e corrimani da effettuarsi almeno al mese/settimana.
4. Pulizia di tendaggi e altri elementi tessili da effettuarsi almeno all'anno.
5. Raccolta e conferimento nei bidoni dei rifiuti delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione di riti funebri e/o solennità.
6. Svuotamento dei bidoni e cestini di raccolta dei rifiuti interni da effettuarsi almeno alla settimana mediante conferimento nei contenitori comunali nel rispetto del vigente sistema di raccolta differenziata e/o trasportati alla piazzola ecologica (eco-stazione); .
7. Pulizia dei servizi igienici, delle fontanelle e di tutti gli altri elementi idrico-sanitari da effettuarsi almeno alla settimana; ripristino di carta igienica e sapone.
8. Pulizia di tutti gli arredi, scaffalature, corpi illuminanti, superfici esterne di corpi scaldanti, bacheche e cartelli segnaletici da effettuarsi almeno al mese/settimana.
9. Pulizia e lavaggio di tutte le scale metalliche di servizio da effettuarsi almeno al mese/settimana.
10. Spazzamento di marciapiedi, viali e vialetti pavimentati da effettuarsi almeno al mese/settimana.
11. Spazzamento del parcheggio esterno da effettuarsi almeno al mese/settimana
12. Rastrellatura di campi comuni di inumazione, viali e vialetti inghiaciati da effettuarsi almeno al mese/settimana.
13. Servizio di sgombero neve, salatura delle aree e pavimentazioni ghiacciate in occasione degli eventi meteorici.;in caso di nevicate intervento tempestivo con la mano d'opera e mezzi necessari per la spalatura della neve, con spandimento di segatura e sale sui percorsi pedonali più pericolosi quali scale, corridoi, passi carrai e pedonali ed in ogni altro luogo ove occorra, in accordo con l'ufficio competente. Dovrà altresì provvedere a scuotere dalla neve i rami delle piante onde evitare la loro rottura, con l'onere di tutte le attrezzature necessarie al caso.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Le operazioni di cui ai sopracitati punti 9,10 e 11 dovranno essere garantite anche in occasione di eventi meteorologici straordinari fino ad un massimo di n./anno per ogni operazione.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate di massima in orari di chiusura del cimitero salvo lo svuotamento dei bidoni e/o cestini interni di cui al precedente punto 5. ⁽³⁾

Tempistiche diverse dettate da esigenze di servizio dovranno essere preventivamente concordate. ⁽⁴⁾

Si intendono compresi nel servizio : ⁽⁵⁾

- la fornitura/ripristino dei bidoni e dei cestini portarifiuti all'interno del cimitero; ⁽⁶⁾
- la fornitura/ripristino dei secchi, scope e palette da mettere a disposizione dell'utenza; ⁽⁷⁾
- la fornitura/ripristino di porta carta igienica e portasapone per i servizi igienici ⁽⁸⁾

Chiunque esegua presso il cimitero lavori per conto della Stazione appaltante o di privati, è tenuto a provvedere alla rimozione dei materiali di risulta ed il relativo conferimento in discarica autorizzata ed al ripristino allo stato originario dei luoghi interessati dai lavori.

Sono a carico della Stazione appaltante tutti gli oneri di attrezzatura, la fornitura di detersivi, carta igienica, sapone e gli oneri relativi alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica strettamente necessarie per lo svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1.31). ⁽⁹⁾

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE NEL CIMITERO

Il servizio di manutenzione e cura del verde comprende tutte le operazioni necessarie a garantire il decoro, il mantenimento e lo sviluppo delle aree verdi presenti nel cimitero e nella relativa fascia di rispetto. ⁽¹⁰⁾

In particolare, il servizio comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Sfalcio di tutti i tappeti erbosi all'interno del Cimitero (e nelle aree esterne di pertinenza ⁽¹¹⁾) almeno all'anno.
- Triturazione/sfalcio e pulizia/bonifica di aree a bassa fruizione, semincolte o incolte (per esempio aree esterne di pertinenza) almeno all'anno. ⁽¹²⁾
- Potatura di mantenimento in forma, diradamento di fusti, contenimento e riduzione di rami per: alberi, siepi, arbusti e cespugli ornamentali almeno all'anno.
- Abbattimento controllato di piante o fusti.
- Rifilatura di aiuole verdi atta a contenere lo sviluppo invasivo e disordinato dell'erba.
- Riassetto di impianti vegetali di recente formazione (sostituzione pali, tutori e ancoraggi).
- Sarchiatura del terreno alla base di alberi, siepi, arbusti e cespugli ornamentali.
- Trattamento di diserbo chimico/meccanico e antiparassitari almeno all'anno.

³ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

⁴ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

⁵ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

⁶ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

⁷ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

⁸ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

⁹ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

¹⁰ - Da verificare, localmente, se sia propria tale estensione alla fascia di rispetto.

¹¹ - Da verificare, localmente, se sia propria tale estensione alle aree esterne di pertinenza.

¹² - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

- Concimazione con concimi chimici od organici almeno all'anno.
- Forniture e posa in opera di pacciamanti naturali per tutte le aiuole.
- Rastrellatura di aiuole, riordino e pulizia da vegetazione infestante e/o rifiuti vari di tutte le superfici.
- Piantumazione di fiori stagionali o perenni all'interno del cimitero e in prossimità degli accessi nel periodo di commemorazione dei defunti.
- Mantenimento di fiori o piante in vasi o ciotole ornamentali.
- Irrigazione di soccorso a giovani piante, arbusti da siepe od ornamentali di recente messa a dimora, a tappeti erbosi ove non esistente l'impianto di irrigazione automatica.

Sono, inoltre, a totale carico del Gestore, la fornitura dei concimi organici, torba o terriccio per ricarica vasi, diserbanti, anticrittogamici o qualsiasi altra cosa occorrente per la migliore sistemazione dei giardini e degli spazi a verde, nonché tutti gli oneri di attrezzature e mezzi operatori per il personale addetto.

I materiali di risulta di tutte le operazioni di manutenzione del verde (sfalci, potature, tagli, abbattimenti, rastrellature, pulizie, bonifiche, ecc...) dovranno essere immediatamente trasportati e conferiti, a spese del Gestore, presso idonei e autorizzati impianti di smaltimento dei rifiuti.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite con attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno ed alla disponibilità di spazio.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MANUFATTI EDILI E IMPIANTI

Per **servizio di manutenzione ordinaria di manufatti edili e impianti** si intendono i lavori, forniture e quant'altro necessario per mantenere il cimitero in condizioni ottimali di conservazione e decoro.

Sono esclusi gli interventi relativi a manufatti in concessione a privati quali tombe, cappelle ed edicole.

In particolare sono comprese nelle operazioni di manutenzione ordinaria:

Aree e fognature

- Conservazione, ricarica e livellamento di tutti i percorsi inghiaciati fino a m³/anno (o m²/anno).⁽¹³⁾
- Sistemazione del terreno ceduto/franato intorno alle lapidi dei campi comuni, compreso il riallineamento delle lapidi stesse. Rimane escluso tale riallineamento per le lapidi di competenza di privati.
- Pulizia e svuotamento di tubazioni, pozzetti raccoglitori, caditoie e di tutti gli altri elementi per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche in modo da evitare intasamenti e allagamenti almeno all'anno e comunque sempre al bisogno.
- Manutenzione della recinzione in pannelli di cemento ed eventuale sostituzione dei pannelli fino a m²/anno.⁽¹⁴⁾

¹³ - Od, in alternativa, ai parametri quantitativi, costituire con: "... nella misura in cui ordinariamente si deteriorino a seguito della naturale usura."

¹⁴ - Considerato improprio e da espungere, eventualmente.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

- Manutenzione dei cordoli a delimitazione dei campi comuni e delle aiuole ed eventuale sostituzione degli elementi rotti fino a uno sviluppo massimo di m/anno.. ⁽¹⁵⁾
- Manutenzione delle panchine in modo da garantire il corretto e sicuro utilizzo.
- Manutenzione delle aree pavimentate ed eventuali rappezzi di:
 - Conglomerato bituminoso fino a m²/anno.
 - Masselli di cls autobloccanti fino a m²/anno. ⁽¹⁶⁾
 - Pietre naturali fino a m²/anno.
 - Calcestruzzo fino a m²/anno.

Edifici e manufatti ⁽¹⁷⁾

- Manutenzione delle coperture consistente in:
 - Rimaneggiamento del manto di copertura (coppi, marsigliesi, ecc..) fino a m²/anno compreso la sostituzione degli elementi rotti.
 - Sostituzione della guaina di impermeabilizzazione o delle lastre di copertura (metallo, plastica, fibrocemento, ecc..) fino a m²/anno.
- Pulizia e svuotamento di canali di gronda, pluviali converse e di tutti gli altri elementi per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche in modo da evitare intasamenti e allagamenti almeno all'anno e comunque sempre al bisogno.
- Manutenzione di porte, finestre, lucernari, scuretti, tapparelle e cancelli in modo da garantire il corretto funzionamento compreso, se necessario, la sostituzione dei fermavetri, delle serrature, delle cerniere o qualsiasi altro organo di movimento e chiusura.
- Sostituzione di vetri o lastre in materiale plastico installate su serramenti fino a m²/anno.
- Ripristino di intonaci ammalorati fino a m²/anno.
- Ripristino di superfici in calcestruzzo ammalorate fino a m²/anno.
- Ripristino di tinteggiature murarie ammalorate fino a m²/anno.
- Manutenzione degli elementi di tamponamento dei controsoffitti ed eventuale sostituzione fino a m²/anno; sono escluse le strutture portanti dei controsoffitti.
- Manutenzione di ringhiere, parapetti e corrimani in modo da garantire la sicurezza degli utenti.
- Manutenzione delle fasce orizzontali e verticali in marmo di separazione delle lapidi dei loculi, in modo da garantire la sicurezza e il decoro dei luoghi, ed eventuale sostituzione fino a uno sviluppo massimo di m/anno.
- Manutenzione di sistemi di ancoraggio delle lapidi del tipo a staffe e borchie, in modo da garantire la sicurezza e il decoro dei luoghi, ed eventuale sostituzione fino ad massimo di n./anno.
- Manutenzione dei pavimenti e rivestimenti ed eventuali rappezzi di:
 - Pietre naturali fino a m²/anno.
 - Ceramica fino a m²/anno.
 - Calcestruzzo fino a m²/anno.

¹⁵ - Od, in alternativa, ai parametri quantitativi, costituire con: “ ... *nella misura in cui ordinariamente si deteriorino a seguito della naturale usura.*”

¹⁶ - Od, in alternativa, ai parametri quantitativi, costituire con: “ ... *nella misura in cui ordinariamente si deteriorino a seguito della naturale usura.*”

¹⁷ - La manutenzione ordinaria e straordinaria predittiva, ossia quella necessaria a mantenere lo stato d'uso derivante dal naturale deterioramento, è a carico del gestore e compresa nel corrispettivo del canone di gestione.

La manutenzione straordinaria di cui all'elenco non esaustivo che segue, sarà fornita dal gestore e compensato oltre che il canone ordinario a seguito di stima/offerta accettata dalla D.L. e/o secondo il Bollettino dei prezzi informativi editi sul territorio e vigenti al momento dell'esecuzione, scontati (es.) del 15%.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

Impianti idraulici, idrico-sanitari, irrigazione e termici

- Spurgo degli elementi sanitari dei servizi igienici, delle fontanelle e di tutti gli altri elementi idrico-sanitari in modo da evitare intasamenti e allagamenti.
- Manutenzione, e se necessario, sostituzione delle rubinetterie dei servizi igienici e delle fontanelle.
- Sostituzione degli accessori porta sapone e porta carta in materiale plastico rotti.
- Manutenzione dei sanitari ai fini del corretto ed igienico utilizzo esclusa la sostituzione.
- Manutenzione e pulizia dell'impianto di raffrescamento/riscaldamento (macchina, filtri, ecc.) eseguita da una ditta specializzata alla quale il Gestore si è affidato mediante regolare contratto secondo le disposizioni di legge.
- Manutenzione dell'impianto di sollevamento fognario compreso tutti gli apparati elettromeccanici componenti (parte elettrica da eseguirsi secondo le indicazioni del successivo paragrafo).
- Manutenzione del pozzo di adduzione dell'acqua potabile compreso tutti gli apparati elettromeccanici componenti (parte elettrica da eseguirsi secondo le indicazioni del successivo paragrafo).

Impianti elettrici

Nel caso in cui gli elementi inutilizzabili vengano sostituiti con nuovi elementi di uguali caratteristiche tecniche e qualitative il Gestore potrà provvedere con proprio personale qualificato; in caso contrario è richiesto l'intervento di una ditta specializzata che dovrà rilasciare al Gestore regolare documentazione di conformità nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Gestore dovrà sempre provvedere nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alle norme CEI e al Decreto Ministeriale 22-01-2008 n 37 "Testo Unico Impianti".

- Sostituzione delle lampade (incandescenza, neon, ecc.);
- Sostituzione di corpi illuminanti fino a n./anno.
- Sostituzione di elementi dei quadri elettrici (interruttori magnetotermici, differenziali, di emergenza, crepuscolari, timer) fino a n./anno.
- Sostituzione di comandi (interruttori, deviatori, pulsanti, ecc.) fino a n./anno.
- Manutenzione dei cancelli elettrici compreso tutti gli apparati elettromeccanici componenti.

E' esclusa dal presente contratto la sostituzione di cavi elettrici in alta tensione e la modifica di quadri elettrici.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dei soli impianti di illuminazione votiva si deve fare riferimento al Titolo 5 – Servizio di illuminazione votiva.

I materiali di risulta di tutte le operazioni di manutenzione edili e degli impianti dovranno essere immediatamente trasportati e conferiti, a spese del Gestore, presso idonei e autorizzati impianti di smaltimento dei rifiuti.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

E' facoltà delle parti accordarsi in merito alla variazione delle quantità di lavori di cui precedenti punti 4.4.1), 4.4.2), 4.4.3), 4.4.4); tali variazioni verranno compensate, in aumento o diminuzione, con l'aumento o la diminuzione di altre categorie di lavori ricomprese negli stessi punti citati; la compensazione avverrà sulla base dei prezzi delle opere compiute del Bollettino C.C.I.A. di corrente.

Manutenzioni non previste

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire dal Gestore, qualora necessario ed opportuno, interventi di manutenzione non previsti nei precedenti punti 4.4.1), 4.4.2), 4.4.3), 4.4.4), sulla base di atti regolarmente approvati.

4.5) LAVORI ED OPERE. ⁽¹⁸⁾

¹⁸ - Possono essere inseriti lavori ed opere che abbiano stretta attinenza con la gestione integrata del servizio cimiteriale, annotasi che l'importo di tali fatture si vincola ai limiti imposti dal Dlgs. 163/2006 (30%) in materia di subappalto, ossia il concorrente deve essere dotato di propri dipendenti per non superare i limiti subappaltabili. Come da recente giurisprudenza, l'ammontare dei lavori, rispetto ai servizi non ha limiti percentuali discriminatori s non l'ovvia attinenza al servizio e non si evince la strumentalità dell'inserimento di tali opere nella gara. Solitamente i lavori e le opere riguardano interventi di manutenzione straordinaria o nuovi impianti cimiteriali (sistema di tumulazione, inumazione, energia etc.) per aggiornare tecnologicamente il cimitero o per il rifacimento degli esistenti; non è certo il caso di inserire la progettazione e la realizzazione del raddoppio del cimitero a meno che non sia per uno dei cimiteri minori di rilevanza liminare rispetto al globale affidamento. Vi possono essere anche forniture particolari quale il Censimento/catastazione, il Piano Regolatore cimiteriale, il Regolamento del Decoro, la carta dei Servizi, il giardino delle rimembranze, la mobilitazione dei monumenti; riparti speciali quali il campo suore, il campo bambini, ecc. Queste forniture possono essere descritte in C.S.A. con un progetto di massima, un'idea indicativa d'indirizzo, ecc. ..., delegando ai concorrenti la progettazione esecutiva magari con una proposta/offerta specifica su un importo base d'asta sul quale fare uno sconto specifico, comunque ammontare che concerne al complessivo corrispettivo richiesto per il quale sarà assegnato il punteggio dell'offerta economica.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Stazione appaltante concede, con diritto di privativa, al Gestore, l'esercizio del servizio pubblico di illuminazione votiva nel cimitero comunale mediante l'autorizzazione a gestire la rete di distribuzione di energia elettrica ad uso illuminazione votiva di tutte le sepolture.

Il Servizio d'illuminazione votiva comprende : ⁽¹⁹⁾

- erogazione dell'energia elettrica per l'impianto di illuminazione votiva all'interno del cimitero;
- manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di illuminazione votiva di tutte le sepolture mediante sostituzione delle lampade e del materiale necessario al funzionamento dell'impianto di illuminazione votiva all'interno del cimitero; sono esclusi solo gli apparecchi decorativi e tutto quanto costituisce elemento artistico di proprietà degli utenti concessionari;
- realizzazione dei nuovi allacciamenti all'impianto di illuminazione votiva mediante fornitura e posa in opera di cavi e lampade in bassa tensione; sono esclusi gli apparecchi decorativi e tutto quanto costituisce elemento artistico di proprietà degli utenti concessionari;
- gestione amministrativa come descritta e disciplinata al successivo Titolo 6;
- Sorveglianza dell'applicazione delle condizioni di abbonamento da parte degli utenti, con particolare riguardo al corretto utilizzo per evitare la manomissione degli impianti.

Il Gestore dovrà provvedere con personale qualificato nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alle norme CEI e al Decreto Ministeriale 22-01-2008 n 37 "Testo Unico Impianti".

MODALITA' E TEMPI D'INTERVENTO

Il Gestore è tenuto ad assicurare, oltre all'ordinaria manutenzione dell'impianto stesso, anche la sostituzione dell'impianto o parti di esso necessarie per garantire il regolare funzionamento del servizio.

Per gli allacci richiesti dai privati il Gestore dovrà provvedere nei tempi previsti dalle condizioni di abbonamento.

Le lampade o parti di impianto non funzionanti dovranno essere sostituite nel termine massimo di 7 giorni dalla richiesta dell'utente.

Il Gestore si obbliga a provvedere direttamente all'approvvigionamento dell'energia elettrica nonché alla fornitura delle lampadine e relativi portalampade. I tipi di fiamme per l'illuminazione delle cellette ossario e dei colombari dovranno essere approvati preventivamente dalla Stazione appaltante. La durata dell'accensione sarà continuativa per ogni anno solare, salvo le interruzioni dovute a cause di forza maggiore quali ad esempio la sospensione nella fornitura di energia elettrica per cause non imputabili al Gestore (guasti sulla rete generale, black out ecc.) o necessità di riparazioni. In tal caso la

¹⁹ - Verificare la possibilità di inserire, anche, tra le componenti del servizio d'illuminazione elettrica votiva: "sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a LED secondo le normative europee."

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

sospensione dovrà essere ridotta al minimo necessario e limitata alla sola zona di intervento per riparazione. La manutenzione e la conservazione in perfetta efficienza dell'impianto e della rete dovrà essere assicurata procedendo alle eventuali riparazioni e sostituzioni con la massima tempestività non appena necessario.

La Stazione appaltante è esonerato da qualunque responsabilità o incidenti occorsi durante l'esecuzione dei lavori relativi all'impianto verso i terzi per lavori eseguiti dal Gestore.

L'impresa è la sola responsabile dell'efficienza dell'impianto. Nessuno e per nessun motivo potrà eseguire installazioni e potrà apportare modifiche all'impianto. Ogni lavoro abusivo, sia pure nell'interno delle tombe, verrà considerato manomissione e come tale perseguibile nei modi di legge. E' fatta salva la possibilità di acquistare in proprio e sostituire da parte degli utenti interessati gli elementi decorativi delle tombe.

OBBLIGHI VARI DEL GESTORE

Il Gestore dovrà assicurare gratuitamente l'illuminazione votiva permanente della cappella centrale del cimitero.

Dovrà altresì assicurare gratuitamente gli impianti ai monumenti dei Caduti in Guerra o di altre personalità benemerite che saranno indicate dalla Stazione appaltante, dotandole di una lampada votiva senza pagamento di spese di impianto e di nessun canone.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

GESTIONE AMMINISTRATIVA

NORME GENERALI

La Gestione amministrativa ha per oggetto i rapporti diretti con l'utenza per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali e per tutte le operazioni comunque riconnesse e conseguenti al decesso.

Il servizio è svolto assicurando :

- la presenza, nei giorni e negli orari di apertura del cimitero, di almeno ____ addetti;
- l'apertura di uno sportello/ufficio sul territorio comunale aperto nei seguenti giorni/orari.....;
- l'attivazione di un numero verde/utenza telefonica funzionante almeno negli orari e nei giorni di apertura del cimitero;
- il servizio di reperibilità degli uffici cimiteriali del Gestore.....; il Gestore sarà reperibile in orari d'ufficio, mediante telefono, fax, e-mail.
- sito internet.....

La Gestione amministrativa comprende i seguenti servizi:

- Intrattenere rapporti diretti sia con gli utenti privati sia con le imprese di pompe funebri da questi ultimi individuati;
- fornire informazioni ai visitatori e raccogliere eventuali segnalazione da parte di visitatori e di soggetti terzi;
- ricevere le salme ed adempiere a tutte le procedure amministrative collegate, quali ad esempio ritiro o consegna e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento - autorizzazione al trasporto - verbale di cremazione - comunicazioni) oltre alle annotazioni sui Registri Cimiteriali;
- ricevere il feretro al luogo di tumulazione o inumazione; nel caso ciò non sia possibile ricevere il feretro all'ingresso del cimitero e trasportarlo al luogo di sepoltura con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio compresa eventuale sosta nella chiesa e/o deposito nella camera mortuaria;
- consegnare i documenti all'Ufficio Onoranze funebri e cimiteriali della Stazione appaltante;
- Il Gestore dovrà svolgere tutte le pratiche amministrative inerenti la gestione dei rifiuti cimiteriali;
- garantire e controllare l'accesso, anche con automezzi, al cimitero da parte delle categorie di soggetti terzi autorizzati secondo le disposizioni del Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
- gestione degli aspetti economici ed amministrativi relativi alle Tariffe dei Servizi Cimiteriali con le modalità descritte ai punti successivi.
- gestione dei soli aspetti amministrativi relativi alle Concessioni Cimiteriali con le modalità descritte ai punti successivi.

Per la Gestione Amministrativa il Gestore può avvalersi di un sistema informatico.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

GESTIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI AFFERENTI LE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

PREMESSA

Il Gestore dovrà svolgere tutti gli aspetti economici ed amministrativi relativi alle Tariffe dei Servizi Cimiteriali.

Come già detto all'art. 1.10) i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle Tariffe dei Servizi Cimiteriali, previste nel "Piano Tariffario" approvato, saranno introitati direttamente dal Gestore.

Il Gestore praticherà agli utenti le tariffe determinate dalla Stazione appaltante secondo norme esposte all'art. 1.10).

Le Tariffe dei Servizi Cimiteriali sono costituite :

- dalle tariffe relative alle Operazioni cimiteriali;
- dalla tariffa del Servizio d'illuminazione votiva

OPERAZIONI CIMITERIALI

Aspetti amministrativi

La prestazione impone l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, imposti dalla vigente normativa, preliminari e preordinati al rilascio delle autorizzazione alla sepoltura e/o cremazione.

Il Gestore, come da suo specifico **Piano di gestione** di gara, dovrà prevedere il sistema di registrazione dei dati in ingresso ed in uscita dal cimitero, e consegnare le informazioni alla Stazione appaltante che può esercitare mansioni di controllo e/o consultazione.

Tariffe - riscossione dei corrispettivi economici

Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali verranno rimosse a mezzo versamento anticipato da parte del cittadino, tramite bollettino postale facilmente reperibile presso

Il Gestore, per qualsiasi servizio oggetto del presente capitolato, è tenuto a chiedere agli utenti il pagamento del servizio in forma anticipata.

A pagamento avvenuto il Gestore deve emettere regolare fattura.

Per i soggetti non abienti la Stazione appaltante potrà autorizzare il Gestore ad eseguire il servizio, previa assunzione del relativo impegno di spesa a favore del Gestore medesimo.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Aspetti amministrativi – condizioni di abbonamento

Il Gestore stipulerà il contratto di abbonamento per il servizio di illuminazione votiva direttamente con i singoli utenti.

Le condizioni di abbonamento per i singoli utenti sono disciplinate, principalmente, dalle norme di seguito riportate:

- a) la documentazione relativa al contratto di abbonamento verrà inviata via posta ordinaria dal Gestore all'utente che ne farà esplicita richiesta scritta o telefonica;
- b) La firma del contratto di abbonamento autorizza il Gestore a compiere sui manufatti ogni lavoro necessario per l'effettuazione dell'impianto concordato;
- c) la scadenza del primo abbonamento è fissata per il 31 dicembre dell'anno in cui viene richiesto;
- d) per i nuovi abbonamenti il canone avrà decorrenza dalla data di effettivo allacciamento all'illuminazione votiva;
- e) l'abbonamento si intenderà rinnovato automaticamente di anno in anno per tacito consenso;
- f) se la richiesta di disdetta avviene nel primo semestre dell'anno in corso, verrà emessa una fattura per il periodo di fruizione del servizio (il mese in cui viene richiesto lo scollegamento è totalmente riconosciuto al Gestore); se la richiesta di scollegamento avviene nel secondo semestre, vale a dire a bolletta annuale già emessa, il canone verrà pagato per intero e lo scollegamento effettuato il 31 dicembre.
- g) l'utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale. In assenza di tale comunicazione Il Gestore può chiedere il rimborso degli oneri sostenuti, quali spese telefoniche, postali, di ricerca anagrafica ecc.;
- h) l'utente ha il divieto assoluto di togliere o sostituire le lampade votive, manomettere l'impianto, eseguire collegamenti, cedere a terzi il proprio abbonamento e, in ogni caso, compiere qualunque azione che possa compromettere variazioni all'impianto esistente. Ogni responsabilità, in caso di violazione del presente divieto, farà carico all'utente il quale sarà tenuto al risarcimento del danno salva ed impregiudicata ogni azione civile e penale da parte del Gestore che potrà in tal caso sospendere il servizio all'utente inadempiente;
- i) le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente, non imputabili al Gestore, derivanti da forza maggiore o per riparazioni alla rete non daranno mai diritto ad alcun rimborso all'utente;
- j) le modalità di pagamento sono indicate al punto successivo.

Tariffa - riscossione dei corrispettivi

Il pagamento a carico dell'utente dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione dei bollettini postali da parte del Gestore che si farà carico di inviarli agli utenti, via posta ordinaria, una volta all'anno.

In caso di mancato pagamento entro tale termine, il Gestore interromperà il servizio.

L'eventuale ripristino del servizio comporterà l'obbligo da parte dell'utente di ripetere le pratiche amministrative e il pagamento delle spese di allacciamento.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

GESTIONE DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI

L'utente che deve stipulare un contratto di concessione deve rivolgersi al Gestore che si fa carico dell'espletamento dell'istruttoria.

L'utente dovrà effettuare il versamento del corrispettivo tramite e dare dimostrazione al Gestore e alla Stazione appaltante dell'avvenuto pagamento.

A pagamento avvenuto il Gestore sottoporrà il contratto alla firma dell'utente e della Stazione appaltante.

Il Gestore si fa carico della trasmissione della contrattualistica firmata all'utente e alla Stazione appaltante.

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

GESTIONE DEL DEPOSITO MORTUARIO

Il servizio di gestione del deposito mortuario comprende tutte le operazioni necessarie per garantire la sosta temporanea, nel deposito medesimo sito all'interno del cimitero, di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.

Il servizio dovrà essere espletato tenendo conto che se la Stazione appaltante è priva del deposito di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria e di cui all'art. 41 del regolamento regionale di polizia mortuaria, funziona come tale la camera mortuaria.

In tale caso la camera mortuaria deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del regolamento di polizia mortuaria e dell'art. 41 del regolamento regionale di polizia mortuaria e sottoposto alla sorveglianza, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La Stazione appaltante garantisce che il deposito di osservazione è illuminato o dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori nonché il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 del regolamento regionale di polizia mortuaria.

Il servizio di manutenzione ordinaria e di illuminazione votiva, rispettivamente oggetto dei Titoli 4 e 5 del presente capitolato, si estendono anche al deposito di osservazione.

Il Gestore dovrà garantire il servizio di pronta reperibilità 24 ore su 24 per garantire l'immediato intervento in caso di ricevimento di cadavere nella camera mortuaria

	TITOLO DOCUMENTO:	Capitolato speciale d'appalto – Condizioni generali
	N° DOCUMENTO: REV.:	LGG_CSA DEFINITIVO rev 02 05 08_ss 00

GESTIONE DELL'OSSARIO, CINERARIO E DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Il servizio comprende tutte le prestazioni ed operazioni riconnesse al funzionamento dell'ossario e del cinerario comune per la conservazione delle ossa e di quant'altro prescritto dall'art. 10 del regolamento regionale di polizia mortuaria.

Il servizio comprende altresì tutte operazioni e prestazioni necessarie per la gestione e la conservazione in ottimo stato del giardino delle rimembranze e dovrà essere espletato in modo tale da garantire che la dispersione delle ceneri avvenga nel rispetto delle norme di legge, del decoro e della destinazione dello stato dei luoghi.

La Stazione appaltante assicura che ossario e cinerario abbiano le caratteristiche di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale di polizia mortuaria.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune dovranno essere calcinate in crematorio e le ceneri risultanti dovranno essere disperse nel cinerario comune a cura e spese del Gestore.

Per quanto attiene la manutenzione del giardino delle rimembranze e dell'ossario e del cinerario si rinvia alle disposizioni contenute nel Titolo 4 del presente capitolato.

GRIGLIA DI AMMISSIONE (REQUISITI)

A – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

B – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

C – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

A – VALORE TECNICO

PUNTI da 0 a 70/100

B – VALORE ECONOMICO

PUNTI da 0 a 30/100

A.1 – PIANO DI GESTIONE DEL SERVIZIO (punti _____)

A.1.1 Progetto organizzativo dei servizi cimiteriali	(punti _____)
A.1.1.a <i>modalità di erogazione del servizio, analisi dei tempi e delle tecniche metodologiche adottate</i>	(punti _____)
A.1.1.b <i>risorse materiali ed attrezzature</i>	(punti _____)
A.1.1.c <i>organigramma operativo del servizio, sistema di gestione delle squadre di lavoro e strumenti di supporto (manuali, procedure, database, ecc...); risorse umane previste, qualifiche e mansioni, metodo di turnazione, gestione imprevisti, sistema di formazione ed addestramento</i>	(punti _____)
A.1.1.d <i>sistema di controllo e monitoraggio dei risultati del servizio</i>	(punti _____)
A.1.1.e <i>migliorie proposte dal concorrente al piano di gestione del servizio</i>	(punti _____)
A.1.2 Progetto organizzativo dei servizi amministrativi	(punti _____)
A.1.2.a <i>procedure anche con strumenti informatici per la processazione degli eventi funerari</i>	(punti _____)

A.1.2.b <i>procedure anche con strumenti informatici per la processazione di operazioni cimiteriali straordinarie</i>	(punti _____)
A.1.2.c <i>sistemi amministrativi per la rendicontazione ed interfaccia con gli operatori esterni e gli utenti</i>	(punti _____)
A.1.2.d <i>migliorie proposte dal concorrente al piano di gestione del servizio</i>	(punti _____)
<u>A.1.3 Progetto organizzativo dei servizi di custodia e vigilanza</u>	(punti _____)
A.1.3.a <i>procedure previste per le azioni di vigilanza e custodia</i>	
A.1.3.b <i>monitoraggio e custodia dei beni</i>	
A.1.3.c <i>sistema organizzativo per l'apertura e la chiusura</i>	
A.1.3.d <i>custodia e vigilanza in termini di assistenza al pubblico</i>	
A.1.3.e <i>migliorie proposte dal concorrente al piano di gestione del servizio</i>	
<u>A.1.4 Progetto organizzativo dei servizi di pulizia</u>	(punti _____)
A.1.4.a <i>modalità di erogazione del servizio, analisi dei tempi e delle tecniche metodologiche adottate sia ordinarie che periodiche</i>	(punti _____)
A.1.4.b <i>risorse materiali ed attrezzature</i>	(punti _____)

A.1.4.c risorse umane previste e loro qualifiche e mansioni, turnazione, gestione imprevisti, sistema di formazione ed addestramento	(punti _____)
A.1.4.d sistema di controllo del risultato	(punti _____)
A.1.4.e migliorie proposte dal concorrente al piano di gestione del servizio	(punti _____)
<u>A.1.5 Progetto organizzativo dei servizi di gestione del verde</u>	(punti _____)
A.1.5.a modalità di erogazione del servizio, analisi dei tempi e delle tecniche metodologiche adottate sia ordinarie che periodiche	(punti _____)
A.1.5.b risorse materiali ed attrezzature	(punti _____)
A.1.5.c risorse umane previste e loro qualifiche e mansioni, turnazione, gestione imprevisti, sistema di formazione ed addestramento	(punti _____)
A.1.5.d sistema di controllo del risultato	(punti _____)
A.1.5.e migliorie proposte dal concorrente al piano di gestione del servizio	(punti _____)
<u>A.1.6 Progetto organizzativo dei servizi di gestione dei rifiuti</u>	(punti _____)
A.1.6.a modalità di erogazione del servizio, analisi dei tempi e delle tecniche metodologiche adottate sia ordinarie che periodiche	(punti _____)
A.1.6.b risorse materiali ed attrezzature	(punti _____)

A.1.6.c <i>migliorie proposte dal concorrente al piano di gestione del servizio</i>	(punti _____)
<u>A.1.7 Progetto organizzativo dei servizi di cremazione</u>	(punti _____)
A.1.7.a <i>modalità amministrative per la pro cessazione del servizio</i>	(punti _____)
A.1.7.b <i>rapporto con le imprese esterne e con gli utenti</i>	(punti _____)
A.1.7.c <i>rendicontazione delle attività agli organi istituzionali e trasparenza degli atti amministrativi</i>	(punti _____)
A.1.7.d <i>metodologie operative e formazione del personale</i>	(punti _____)
A.1.7.e <i>sistemi manutentivi, gestione rifiuti, controlli ambientali</i>	(punti _____)
A.1.7.f <i>migliorie organizzative, di processo e strutturali offerte</i>	(punti _____)

A.2 – PROPOSTA TECNICA DEI LAVORI (punti _____)

<u>A.2.1 Progetto organizzativo di manutenzione ordinaria</u>	(punti _____)
A.2.1.a <i>modalità del sistema manutentivo messo in atto</i>	(punti _____)
A.2.1.b <i>rendicontazione delle attività svolte</i>	(punti _____)
A.2.1.c <i>metodologie operative e formazione del personale</i>	(punti _____)

A.2.2 Progetto organizzativo di manutenzione straordinaria	(punti _____)
A.2.2.a <i>progetto di massima di un piano di manutenzione straordinaria con indicata la cronologia proposta e la valutazione di merito sulla utilità prevista</i> <i>Per la sostenibilità ambientale</i>	(punti _____)
A.2.2.b <i>progetto di massima di un piano di manutenzione straordinaria con indicata la cronologia proposta e la valutazione di merito sulla utilità prevista</i> <i>Per la fruibilità degli utenti</i>	(punti _____)
A.2.2.c <i>progetto di massima di un piano di manutenzione straordinaria con indicata la cronologia proposta e la valutazione di merito sulla utilità prevista</i> <i>Per l'ottimizzazione dei costi di conduzione</i>	(punti _____)
A.2.2.d <i>progetto di massima di un piano di manutenzione straordinaria con indicata la cronologia proposta e la valutazione di merito sulla utilità prevista</i> <i>Per il miglioramento del decoro</i>	(punti _____)
A.2.3 Progetto esecutivo nuove costruzioni	(punti _____)
A.2.3.a <i>dato il progetto di massima per la realizzazione di _____, il concorrente lo trasformi in esecutivo. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenimento dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e gli spettatori</i>	(punti _____)
A.2.3.b <i>redazione di un computo metrico di facile valorizzazione</i>	(punti _____)

A.2.4 Progetto esecutivo impianti tecnologici	(punti _____)
<p>A.2.4.a dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</p> <p>Per i nuovi campi di inumazione</p>	(punti _____)
<p>A.2.4.b dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</p> <p>Per le sistemazioni del campo</p> <p>_____</p>	(punti _____)
<p>A.2.4.c dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</p> <p>Per le sistemazioni del campo bambini</p>	(punti _____)
<p>A.2.4.d dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</p> <p>Per le sistemazioni del campo militari</p>	(punti _____)

<p>A.2.4.e <i>dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</i></p> <p><i>Per le sistemazioni del campo XXXXXXX</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.2.4.f <i>dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</i></p> <p><i>Per il nuovo campo indecomposti</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.2.4.g <i>dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</i></p> <p><i>Per la nuova viabilità</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.2.4.h <i>dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</i></p> <p><i>Per la rete idrica ad uso degli utenti</i></p>	<p>(punti _____)</p>

<p>A.2.4.i <i>dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</i></p> <p><i>Per la rete di videosorveglianza</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.2.4.l <i>dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</i></p> <p><i>Per la costruzione di N° _____ tombe di famiglia</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.2.4.m <i>dato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, il concorrente lo trasformi in esecutivo, altresì redagga un computo metrico di facile valorizzazione. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenuto dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e per gli operatori.</i></p> <p><i>Per la costruzione di N° _____ cappelle gentilizie</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p><u>A.2.5 Progetto esecutivo lavori di sistemazione esterna</u></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.2.5.a <i>dato il progetto di massima per la realizzazione di _____, il concorrente lo trasformi in esecutivo. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenimento dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e gli spettatori</i></p>	<p>(punti _____)</p>


A.2.5.b <i>redazione di un computo metrico di facile valorizzazione</i>	(punti _____)
<u>A.2.6 Progetto esecutivo lavori da florovivaista</u>	(punti _____)
A.2.6.a <i>dato il progetto di massima per la realizzazione di _____, il concorrente lo trasformi in esecutivo. Sarà valutato l'aspetto estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali, il contenimento dei costi di realizzazione, la sicurezza per gli utenti e gli spettatori</i>	(punti _____)
A.2.6.b <i>redazione di un computo metrico di facile valorizzazione</i>	(punti _____)
<u>A.2.7 Progetto esecutivo per la gestione dell'illuminazione votiva</u> <i>(dato il progetto di massima, il concorrente lo trasformi in esecutivo con propri criteri di realizzazione redigendo un computo metrico di facile valorizzazione)</i>	(punti _____)
A.2.7.a <i>valore dell'aspetto funzionale</i>	(punti _____)
A.2.7.b <i>valore delle caratteristiche di aspetto ambientale</i>	(punti _____)
A.2.7.c <i>valore per il contenimento energetico</i>	(punti _____)
A.2.7.d <i>valore per le soluzioni adottate al fine di minimizzare il costo di realizzazione</i>	(punti _____)
A.2.7.e <i>valore per le soluzioni adottate al fine di minimizzare il costo di manutenzione</i>	(punti _____)

A.3 – PROPOSTA TECNICA DELLE FORNITURE (punti _____)

A.3.1 Fornitura di arredo urbano <i>(stante le quantità richieste da C.S.A., il concorrente esprima la sua proposta tecnica di fornitura dettagliandone la consistenza qualitativa in relazione al bene, sarà valutato l'aspetto funzionale, quello estetico, il rispetto ambientale, la sicurezza per la pubblica incolumità, la facilità di manutenzione, la successiva responsabilità dei pezzi di ricambio; sarà altresì premiato il tempo di consegna)</i>	(punti _____)
A.3.1.a <i>(descrizione del bene)</i> <i>Qualità valoriale del bene</i>	(punti _____)
A.3.1.b <i>(descrizione del bene)</i> <i>Entro i primi 3 mesi dal contratto</i> <i>Entro i primi 6 mesi dal contratto</i> <i>Entro il primo anno dal contratto</i> <i>Entro il secondo anno dal contratto</i> <i>Ecc....</i>	(punti _____)
A.3.2 Progetto esecutivo per la realizzazione e la fornitura di un sistema informatico di censimento, catastazione e gestione cimiteriale	(punti _____)
A.3.2.a <i>caratteristiche funzionali del software proposto in merito alla testata qualità del prodotto, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali</i>	(punti _____)
A.3.2.b <i>modalità organizzative e metodologiche per la raccolta dei dati ed il loro inserimento</i>	(punti _____)
A.3.2.c <i>tempi e modalità di coinvolgimento del personale dell'Amministrazione in merito alla raccolta dei dati di inserimento</i>	(punti _____)
A.3.2.d <i>modalità di controllo sui potenziali errori nella raccolta ed inserimento dei dati</i>	(punti _____)
A.3.2.e <i>quantità e qualità di altri applicativi funzionali compatibili o connettabili con il software</i>	(punti _____)

<p>A.3.2.f <i>facilità di utilizzo e formazione per il personale dell'Amministrazione che sarà addetto per la loro competenza</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.3.2.g <i>assistenza tecnica e servizio post vendita</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p>A.3.2.h <i>(tempi di consegna)</i> <i>Entro 4 mesi dal contratto</i> <i>Entro 6 mesi dal contratto</i> <i>Entro 1 anno dal contratto</i> <i>Ecc....</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p><u>A.3.3 Fornitura di materiali in provvista</u> <i>Nota: stessi parametri di cui al A.3.1</i></p>	<p>(punti _____)</p>
<p><u>A.3.4 Fornitura di attrezzature cimiteriali</u> <i>Nota: stessi parametri di cui al A.3.1)</i></p>	<p>(punti _____)</p>

Le imprese che non avranno raggiunto almeno il 60% dei punteggi nei capitoli _____, verranno automaticamente escluse e non ammesse alla fase di gara successiva.



- CIMITERO**
- SERVIZI-FORNITURE**
- CANTIERE**
- VISITATORI**

SOGGETTI E LORO INTERAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Nota aggiuntiva.

Apparo utile segnalare come, in sede di Gruppo di lavoro, vi sia stato chi ha insistito sul valore dell'avviamento e sui punti qualità del socio rispetto al valore offerto per la cessione del ramo d'azienda, riportandosi, di seguito, considerazioni, anche formulate in termini personali.

In giurisprudenza, l'avviamento viene definito come la capacità dell'azienda di conseguire redditi nel tempo e la sua attitudine ad ottenere utili.

I fattori oggettivi dell'avviamento sono:

Organizzazione sperimentata ed efficiente

Apparato produttivo ottimale

Struttura manageriale

Validità del settore ricerca e sviluppo

Personale selezionato e qualificato

Medio alto livello di tecnologia

Buona localizzazione

Qualità dei macchinari

Vasta gamma dei prodotti offerti

Livello della rete di vendita

Buona conoscenza del mercato e del settore

Etc. etc. etc.

Nel caso di specie del trasferimento di azienda pubblica in PPP semplice o PPPI, mi deve essere spiegato che valore hanno questi fattori quando il patner sarà un gestore operativo (gestione+esercizio) solo transitorio che alla fine del suo mandato contrattuale dovrà rendere tutto alla proprietà.

Il trasferimento di ramo d'azienda poi, non si configura come vero e proprio trasferimento (vedi sentenza SUZEN in giurisprudenza comunitaria) in quanto "l'operazione non include beni significativi per l'esercizio delle attività" (se ci fossero sarebbero e rimarrebbero di proprietà dell'EE.LL. che li cederebbe in uso al patner), il trasferimento poi non include un'entità economica con propria identità ma una società pubblica di diritto privato, ossia un braccio operativo della EE.LL. stesso (vedasi tutto ciò sull' in house).

Capisco che è un capitolo della nostra storia economica tutto da scrivere, ma noi imprese del facility, ossia dell'outsourcing, cioè pratici per aver già sperimentato i processi di esternalizzazione, ci siamo già passati negli anni '80 con i gruppi industriali privati e se anche a loro il denaro non puzzava, l'affidabilità del fornitore ed il rispetto delle regole gli conveniva.

Non condivido altresì la durata ma prima ancora il concetto di come è stato espresso l'argomento.

Non mi sembra opportuno il parallelismo tout – cour con il project e la finanza di progetto, la sto vivendo oggi con i nostri; lo scopo principale è quello di evitare dei contenziosi futuri.

Abbiamo detto in più parti che bisogna sia messo in gara con un piano economico al quale aggiungerei l'indisponibilità della perizia del ramo d'azienda, prima però capiamoci qual è l'obbiettivo o meglio come lo vedo io.

1.- il Comune diventa titolare di tutto quello che c'è in "pancia" alla *multiutility*

Capitale sociale € 10.000,00

Un alzaferetri al valore residuo di € 100,00

Mario operaio elettricista costo annuo € 50.000,00

Luigi Direttore al costo annuo € 90.000,00

N°2 loculi invenduti al valore di costruzione € 10.000,00

Etc. etc.

2.- il comune redige il piano economico pluriennale (se non ricordo male il libro verde suggerisce massimo 10 anni)

ENTRATE

Tariffa loculi € 5.000,00 - € 5.050,00 - € 5.100,00

Tumulazione € 250,00 - € 260,00 – etc. etc.

Etc.

USCITE

Rifacimento tetto € 1.000,00 (entro 1° anno)

Nuovi loculi € 1 milione (entro 3° anno)

Etc.

- il Comune mette in gara la propria *multiutility* (M) e cerca il patner (P) per 9 anni affidandogli la gestione e l'esecuzione e la quota di partecipazione alla M del 40%; la nuova società sarà M and P per 9 anni;

L'alzaferetri sarà di proprietà di P e se non è a norma P ne compra un altro che dopo 9 anni è suo e se lo porta a casa;

Il dipendente Mario sarà assunto con passaggio diretto da P ed avrà salvaguardato lo stipendio ma P può cambiargli mansione (e qui si sconteranno tutti i sindacati invocando l'art. 1406 C.C.);

Se M aveva dei contratti con i fornitori ancora in essere essi decadranno automaticamente, il problema diventa Luigi perché di norma segue la sorte di Mario ma P non vorrà un direttore di altri;



Il rifacimento del tetto entro il 1° anno lo dovrà fare P con i propri dipendenti o lo potrà subappaltare sempre che resti meno del 30% (vedi legge subappalto per lavori specialistici); per i nuovi loculi P li deve eseguire come sopra e se dopo 9 anni ne restano invenduti tornano al Comune al valore di costruzione rivalutato; l'A.D. di M and P sarà espresso da P ed il Presidente del C di A, da M;

L'A.D. è a carico di P ed il Presidente ed i consiglieri del C di A sono a carico di P; M and P è una S.R.L. senza scopo di lucro, gli utili o le perdite restano al Comune ed a P, ossia P ha un contratto con prezzi e tariffe al quale deve far fronte con costi a proprio rischio, quello che ha costruito a sue spese e non ne è corrisposta un'entrata, a fine mandato gli verrà ripianata al valore al valore predefinito nel contratto, il Comune riceverà un canone o ne spenderà uno ed è su questo che è incentrata l'offerta economica della gara.

Questo è un punto di vista per presentare al pubblico con queste nostre linee guida quando si parla di PPP, aggiungo altresì che ritengo "pericoloso" lasciare al lettore le interpretazioni su cosa si intende per "l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio" perché visto "l'andazzo" detto in premessa ci può essere l'Amministratore che pensi di poter affidare al partner solo la sostituzione delle lampade e tenere dentro in M tutto il resto, così Mario fa ancora l'elettricista e non gli cambia nulla visto che è ancora dipendente di M ed ancor più Luigi farà il Direttore e tutto sarà come prima.

E' stato detto all'inizio che non sempre il Dirigente è una vittima, sono due anni che ci capita sempre più di non aver accesso agli atti delle gare proprio per tener nascosto le malefatte dei Dirigenti che con la Bassanini sono davvero in trincea, immaginiamo quando a colpi d'Europa ci sarà da demolire una *multiutility* che ha il Direttore che guadagna 300.000,00 euro l'anno e porta 4 milioni di euro l'anno di utile ad un comune di 50.000 abitanti?!